

**Fondazione Crosina Sartori Cloch
Azienda Pubblica di Servizi alla
Persona – Ente Pubblico non
Economico.**

**CODICE ETICO E MODELLO
ORGANIZZATIVO, GESTIONALE
E DI CONTROLLO
EX. D.LGS N. 231/2001**

Sommario

CODICE ETICO – Principi e valori che ispirano la cultura e la condotta aziendale	5
1. FINALITÀ.....	6
2. DEFINIZIONI	6
3. PRINCIPI GENERALI	7
4. CRITERI DI CONDOTTA.....	10
4.1 Relazioni con dipendenti e/o collaboratori.....	10
4.1.1. Selezione del personale.....	10
4.1.2. Costituzione del rapporto di lavoro.....	11
4.1.3. Tutela della privacy.....	11
4.1.4. Integrità e tutela della persona.....	11
4.1.5. Gestione del personale.....	12
4.1.6. Sicurezza e salute.....	12
4.1.7. Doveri dei dipendenti e/o collaboratori	12
4.2 Relazioni con gli stakeholders.....	14
4.2.1 Trasparenza verso la comunità	14
4.3 Relazioni con gli interlocutori.....	14
4.3.1. Trattamento delle informazioni	14
4.3.2. Regali, omaggi e benefici	14
4.3.3. Rapporti con la Pubblica Amministrazione.....	15
4.3.4. I contratti e le comunicazioni ai beneficiari	15
4.3.5. Comportamento nei confronti dei beneficiari.....	16
4.3.6. Comportamento nei confronti dei fornitori	16
4.3.7. Utilizzo dei prodotti software di altre aziende	16
4.3.8. Rapporti con i revisori	17
4.3.9. Rapporti con le disposizioni vigenti in ambito anticorruzione e trasparenza	17
5. ATTUAZIONE E CONTROLLO.....	17
5.1 Adozione e valenza del Codice etico.....	17
5.2 Organismo di Vigilanza per controllo interno in materia di attuazione/controllo del Codice etico.....	17
5.3 Segnalazione di inosservanze.....	18
5.4 Violazioni del Codice etico	18
5.5 Sanzioni.....	18
MODELLO ORGANIZZATIVO, GESTIONALE E DI CONTROLLO EX D.LGS.231/2001.....	19
PARTE GENERALE.....	20
1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001.....	21
1.1. Il regime di responsabilità amministrativa.....	21
1.2 L'organizzazione.....	24
1.3 La storia	24
1.4 La missione.....	25
1.5 Le fattispecie di reato	25

1.6 Le sanzioni.....	26
1.7 Autori dei reati – Soggetti agenti.....	27
1.8 Il Modello come presupposto di esclusione della responsabilità dell'ente	30
2. ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO, GESTIONALE E DI CONTROLLO DA PARTE DI FONDAZIONE.....	31
2.1 Finalità del Modello	31
2.2 Elementi fondamentali del Modello.....	31
2.3 Reati rilevanti per Fondazione	33
2.4 Destinatari del Modello	34
2.5 Adozione e gestione del Modello nell'ambito di Fondazione	34
2.5.1 Approvazione del Modello e suo recepimento nell'ambito di Fondazione	34
2.5.2. Modifica e integrazione del Modello	34
3. ORGANISMO DI VIGILANZA.....	34
3.1 Nomina, composizione e revoca dell'Organismo di Vigilanza	35
3.2 Funzione, compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza	36
3.3 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	37
3.4 Invio informazioni su modifiche dell'organizzazione aziendale all'Organismo di Vigilanza	38
4. DIFFUSIONE, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE.....	38
5. SISTEMA DISCIPLINARE.....	39
5.1 La funzione e i principi del sistema sanzionatorio.....	39
PARTE SPECIALE.....	40
1. STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE.....	41
2. REGOLE GENERALI	41
Rispetto delle leggi.....	41
Segregazione funzionale – contrapposizione degli interessi – tracciabilità.....	41
Conflitto di interessi	41
Riservatezza.....	42
Correttezza	42
Imparzialità.....	42
Comunicazioni all'esterno	42
Tutela dei beni aziendali	42
Regali e benefici	42
SEZIONE A – Reati contro la Pubblica Amministrazione e il patrimonio.....	42
A1 Potenziali aree di rischio	42
A2 Principi di comportamento e controllo delle principali aree di rischio	43
A3 Principi per la predisposizione e/o l'integrazione delle procedure per la prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio.....	44

A4 Schema riassuntivo	45
SEZIONE B – Reati societari	47
B1 Potenziali aree di rischio	47
B2 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree di rischio	47
B3 Principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati societari	48
B4 Schema riassuntivo	48
SEZIONE C – Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela e sicurezza sul lavoro.....	49
C1 Potenziali aree a rischio	49
C2 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio	50
C3 Principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime	51
C4 Schema riassuntivo	52
SEZIONE D – Reati ambientali	53
D1 Potenziali aree a rischio.....	54
D2 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio	54
D3 Principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati ambientali	55
SEZIONE E – Reati informatici.....	55
E1 Potenziali aree a rischio	56
E2 Principi di comportamento e controllo delle principali aree di rischio.....	56
E3 Principi per la predisposizione e/o l'integrazione delle procedure per la prevenzione dei reati informatici	58
E4 Schema riassuntivo	59
SEZIONE F – Delitti in materia di diritto d'autore	62
F1 Potenziali aree a rischio	63
F2 Principi di comportamento e controllo delle principali aree di rischio.....	63
F3 Principi per la predisposizione e/o l'integrazione delle procedure per la prevenzione dei reati in materia di diritto d'autore	64
F4 Schema riassuntivo	64
SEZIONE G – Reati contro il patrimonio culturale.....	65
G1 Potenziali aree a rischio.....	65
G2 Principi di comportamento e controllo delle principali aree di rischio	67
SEZIONE H – Altri reati	68

ALLEGATI

ALLEGATO 1: Sistema disciplinare adottato ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.....	69
ALLEGATO 2: Analisi del rischio – Processi sensibili	74
ALLEGATO 3: Identificazione di Pubblica Amministrazione	91

CODICE ETICO

PRINCIPI ETICI E VALORI CHE ISPIRANO LA CULTURA E LA CONDOTTA AZIENDALE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 22 d.d. 11.10.2013

Revisione n. 1 approvata dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 34 d.d. 17.07.2017

Revisione n. 2 approvata dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 14 d.d. 19.03.2019

Revisione n. 3 approvata dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 16 d.d. 12.04.2022

Revisione n. 4 approvata dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 05 d.d. 08.03.2023

1. FINALITÀ

Il presente Codice esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione delle attività aziendali assunti da Fondazione.

Il Codice Etico accorpa un insieme di principi e regole la cui osservanza da parte dei Destinatari è di fondamentale importanza per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione della Fondazione, costituendo un patrimonio decisivo per l'efficacia e l'efficienza degli interventi posti in essere, nonché per la piena integrazione di Fondazione nel sistema territoriale delle politiche sociali e dei servizi socio- assistenziali alla persona pubblici e privati.

Il Codice Etico si propone di improntare a correttezza, lealtà, integrità, trasparenza e responsabilità sociale le operazioni, i comportamenti, i modi di lavorare e i rapporti sia interni che nei confronti dei soggetti esterni. I Destinatari del Codice Etico sono tenuti a conoscerne il contenuto ed a contribuire alla sua attuazione ed al suo miglioramento; in qualsiasi caso o modo ne violino le regole, essi ledono il rapporto di fiducia con l'Azienda.

I soggetti terzi (Interlocutori) che, per il perseguimento degli scopi e degli obiettivi prefissati dalla Fondazione, entrano in contatto con la stessa verranno portati a conoscenza dell'esistenza del presente Codice Etico, a cui devono uniformarsi nella conduzione dei rapporti con la Fondazione, in qualsiasi caso o modo ne violino le regole, essi ledono il rapporto di fiducia con l'Azienda.

Il valore della reciprocità

Questo Codice è improntato a un ideale di cooperazione in vista di un reciproco vantaggio delle parti coinvolte nel rispetto del ruolo di ciascuno; richiede, perciò, che ciascun Destinatario ed Interlocutore agisca secondo principi e regole ispirate ad un'analogia idea di condotta etica.

2. DEFINIZIONI

Nel Codice Etico:

- per "Fondazione" o per "Azienda" si intende la Fondazione Corsina Sartori Cloch – Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, con sede in Trento, via De Finetti n. 24;
- per "Destinatari" di intendono il Presidente, gli Amministratori, il Direttore, i dipendenti, i collaboratori di Fondazione, che operano su base continuativa e con rapporto di lavoro o assimilato anche temporaneo, nonché tutti coloro che operano all'interno di Fondazione per il raggiungimento degli obiettivi di stessa;
- per "Interlocutori" si intendono si intendono i beneficiari delle attività di assistenza, beneficenza ed accoglienza, nonché i fornitori, i consulenti, i partner, tutte quelle categorie di individui, gruppi e/o istituzioni, il cui rapporto è richiesto per realizzare la missione di Fondazione e/o che hanno un interesse in gioco nel suo proseguimento e

in generale le persone fisiche e giuridiche nonché Enti ed Istituzioni pubbliche o private che a vario titolo si rapportano con la Fondazione.

3. PRINCIPI GENERALI.

I Destinatari del Codice Etico devono sempre attenersi ai seguenti principi guida:

Legalità

Fondazione riconosce come principio fondamentale il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti. I destinatari del presente Codice, nello svolgimento delle proprie funzioni e nell'esercizio delle rispettive attività, sono tenuti a rispettare con diligenza, oltre al presente Codice Etico, tutte le norme degli ordinamenti giuridici in cui operano nonché con riferimento ai dipendenti e ai collaboratori, i Contratti collettivi di riferimento.

In nessun caso il perseguimento degli interessi ed obiettivi di Fondazione possono giustificare una condotta illecita o comunque non onesta.

Professionalità

Ogni Destinatario svolge le proprie attività con la professionalità richiesta dalla natura dei compiti e delle funzioni esercitate, adoperando il massimo impegno per conseguire gli obiettivi assegnatigli ed assumendosi le responsabilità che gli competono ed impegnandosi alla rigorosa osservanza delle procedure e dei regolamenti della Fondazione.

Non discriminazione e imparzialità

Fondazione attua comportamenti improntati all'integrità morale, trasparenza ed ai valori di onestà, correttezza e buona fede, nonché al rispetto delle fasce più deboli della comunità. Fondazione condanna qualsiasi forma di discriminazione in base all'età, al sesso, all'orientamento sessuale, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle credenze religiose e alle opinioni politiche dei suoi interlocutori, salvo quanto espressamente stabilito dalle normative in vigore.

Non è pertanto tollerata altresì in capo a nessun Destinatario del Codice Etico e/o Interlocutore di Fondazione la formulazione di espressioni contrarie ai valori di cui sopra, né la produzione, la detenzione, la distribuzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo di materiale che inciti a qualsiasi forma di discriminazione o prevaricazione.

Nelle decisioni che influiscono sulla definizione delle attività, la gestione del personale o l'organizzazione del lavoro, la selezione e la gestione dei fornitori, i rapporti con la comunità circostante e le istituzioni che la rappresentano, Fondazione evita ogni discriminazione in base all'età, al genere, all'orientamento sessuale, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose dei suoi Interlocutori.

Tutela dei Minori e delle persone in stato di disagio

Fondazione è attivamente e particolarmente impegnata nella tutela dei minori e delle persone in situazione di difficoltà e/o disagio.

In particolare la cura e la tutela dei minori impone un comportamento ineccepibile sotto il profilo della correttezza morale; non viene tollerata alcuna forma di abuso sui minori.

Non è tollerata altresì in capo a nessun Destinatario del Codice Etico e/o Interlocutore di Fondazione la produzione, la detenzione, la distribuzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo di materiale pornografico, soprattutto ove coinvolga minori.

Responsabilità sociale

Ogni attività posta in essere deve essere direttamente o indirettamente riconducibili alla missione e agli scopi di utilità sociale di Fondazione.

Ciascun Destinatario deve operare nella massima trasparenza, in modo da agevolare il coinvolgimento dei portatori di interesse della comunità, valorizzare la centralità dei beneficiari e promuovere la realizzazione di un sistema integrato di servizi sociali e socio-assistenziali alla persona

Trasparenza e tracciabilità

Tutte le azioni, le operazioni, le transazioni eseguite dai Destinatari nell'esercizio delle funzioni di propria competenza e responsabilità all'interno della Fondazione devono essere improntate alla massima correttezza, responsabilità e trasparenza e devono poter garantire la piena e totale tracciabilità anche nel rispetto delle disposizioni in tema di antiriciclaggio.

In particolare, le operazioni contabili devono essere correttamente registrate secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili. I documenti e registri fiscali e contabili devono essere correttamente tenuti e conservati nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Conflitti di interesse

Nella conduzione di qualsiasi attività devono sempre evitarsi situazioni ove i soggetti coinvolti siano o possano anche solo apparire in conflitto di interesse con Fondazione; con ciò si intende qualsiasi caso in cui un Destinatario persegua un interesse diverso dalla missione di Fondazione o tragga un vantaggio personale dalle opportunità d'affari della stessa.

Ogni destinatario che ravvisi una situazione di conflitto di interesse lo dovrà comunicare al Direttore ovvero al Presidente nel caso del Direttore o degli Amministratori e si adeguerà alle decisioni che verranno assunte accettandone le conseguenze.

Riservatezza, tutela della Privacy e gestione delle informazioni riservate

Fondazione assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e si astiene dal richiedere e/o ricercare dati riservati e/o personali salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione, ove necessaria, in conformità alle norme giuridiche vigenti e in particolare agli artt. 5, 25 e 32 GDPR e all'art. 4, L. 300/1970. Inoltre, i dipendenti e i collaboratori

di Fondazione sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate e/o personali per scopi non connessi con l'esercizio delle proprie funzioni.

Valore delle risorse umane e Tutela dell'integrità della persona

La Fondazione garantisce l'integrità fisica e morale dei suoi dipendenti e collaboratori, condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e ambienti di lavoro sicuri e salubri. Perciò non sono tollerate richieste o minacce volte ad indurre le persone ad agire contro la legge e il Codice Etico, o ad adottare comportamenti lesivi delle convinzioni e preferenze morali e personali di ciascuno. La Fondazione proibisce ogni e qualsiasi forma di molestia nei confronti dei Destinatari e di qualsiasi soggetto che abbia rapporti a diverso titolo con la Fondazione.

I rapporti tra i Destinatari si svolgono con correttezza, lealtà, trasparenza e rispetto, fermi restando i diversi ruoli e responsabilità entro la Fondazione.

Correttezza ed equità nei contratti

I contratti e gli incarichi di lavoro devono essere eseguiti secondo quanto stabilito consapevolmente dalle parti. Chiunque operi in nome e/o per conto di Fondazione non deve approfittare di lacune contrattuali o di eventi imprevisti, per rinegoziare il contratto al solo scopo di sfruttare la posizione di dipendenza o di debolezza nelle quali l'interlocutore si sia venuto a trovare.

Valorizzazione del patrimonio

Fondazione si adopera affinché i risultati economici di gestione siano tali da salvaguardare ed accrescere il patrimonio aziendale in modo da contribuire al finanziamento delle attività istituzionali.

Qualità, efficacia, efficienza ed economicità gestionale

Fondazione orienta la propria attività lavorativa all'ottimizzazione della gestione a soddisfazione e tutela dei beneficiari della sua attività e dei suoi interventi dando ascolto alle richieste che possono favorire un miglioramento della qualità dei servizi.

Rapporti con la collettività

Avendo un forte legame con il territorio ed essendo pertanto consapevole che le proprie attività incidono sulla qualità della vita della comunità in cui opera, Fondazione si impegna a migliorare il livello qualitativo dei servizi erogati.

Tutela ambientale

Fondazione si impegna inoltre a porre in essere misura volte a sensibilizzare l'attenzione ed il rispetto dell'ambiente da parte di tutti i Destinatari e gli Interlocutori.

Sicurezza e salute sul lavoro

Fondazione si impegna a diffondere e consolidare la cultura della sicurezza sul lavoro, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i destinatari.

La Fondazione opera per preservare la salute e la sicurezza sul lavoro nonché l'interesse di tutti gli interlocutori della Fondazione. I Destinatari sono comunque tenuti al rispetto costante delle misure di prevenzione e sicurezza poste in essere dalla Fondazione.

Tutela da reati informatici

La Fondazione si impegna a porre in essere tutti i comportamenti e tutti i presidi atti a diffondere la cultura del corretto utilizzo degli strumenti informatici e della corretta modalità di approccio ai sistemi informatici, diffondendo la consapevolezza che l'accesso abusivo ad un sistema informatico o l'installazione abusiva di apparecchiature e simili, nonché altri comportamenti nell'ambito, costituiscono reati e vanno evitati a tutti i fini ed in ogni contesto.

4. CRITERI DI CONDOTTA

I Destinatari del Codice Etico devono sempre attenersi ai criteri di condotta di seguito indicati:

4.1 Relazioni con dipendenti e/o collaboratori

4.1.1 Selezione del personale

La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla normativa vigente in materia e alle procedure di assunzione e alle modalità di accesso disciplinate nel Regolamento per il Personale dell'Azienda approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 58 di data 22.11.2017-

Il Regolamento, adottato ai sensi, degli artt. 26 e 27 della Legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, disciplina il rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Azienda per le materie oggetto di riserva regolamentare, fatta salva la normativa dei regolamenti speciali, derivante da leggi speciali.

Il rapporto di lavoro del personale dell'Azienda ha natura privatistica ed è disciplinato dai contratti collettivi, dalle leggi sul lavoro e dal Codice civile ed è costituito e regolato contrattualmente.

Quindi nella gestione del rapporto di lavoro, l'Azienda opera con i poteri del privato datore di lavoro.

Il Direttore adotta tutti gli atti e i provvedimenti concernenti il personale con esclusione di quelli che la legge, lo Statuto e i regolamenti dell'Ente attribuiscono ad altri organi.

I principi fondamentali cui conformare le procedure di assunzione e la gestione dei rapporti con i dipendenti sono quelli di pubblicità, trasparenza, imparzialità, buona amministrazione, economicità e rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori, nonché tra tutti i soggetti interessati, evitando favoritismi, nepotismi o forme di clientelismo nelle fasi di selezione e assunzione.

Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psicoattitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato, con osservanza delle modalità di trattamento dei dati del personale dipendente previste dalle procedure aziendali.

4.1.2 Costituzione del rapporto di lavoro

L'assunzione del personale avviene con le modalità previste nel Regolamento per il personale dell'azienda.

Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro; non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare.

Alla costituzione del rapporto di lavoro ogni collaboratore riceve accurate informazioni relative a:

- caratteristiche della funzione e del ruolo da svolgere;
- elementi normativi e retributivi, come regolati dal contratto collettivo provinciale di lavoro;
- norme e procedure in materia di sicurezza da adottare al fine di evitare i possibili rischi per la salute associati all'attività lavorativa;
- contenuto del Modello Organizzativo e di Gestione ex D.Lgs. 231/2001, delle relative procedure, compresa la procedura sanzionatoria, del Codice Etico e del Codice di comportamento.

Tali informazioni sono presentate al dipendente e/o collaboratore in modo tale che lo stesso ne abbia un'effettiva comprensione.

4.1.3 Tutela della privacy

La privacy dei dipendenti e/o collaboratori è tutelata adottando standard che specificano le informazioni che l'impresa richiede al dipendente e/o collaboratore e le relative modalità di trattamento e conservazione.

È esclusa qualsiasi indagine sulle idee, le preferenze, i gusti personali e, in generale, la vita privata dei dipendenti e/o collaboratori. E' inoltre vietato, fatte salve le ipotesi previste dalla legge, comunicare e/o diffondere i dati personali dei dipendenti e/o collaboratori senza previo consenso degli interessati.

Si applicano le previsioni dell'art. 4, L. 300/1970.

4.1.4 Integrità e tutela della persona

Fondazione si impegna a tutelare l'integrità morale dei dipendenti e/o collaboratori garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona. Per questo motivo salvaguarda i lavoratori da atti di violenza fisica e/o psicologica e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona e delle sue convinzioni.

Non sono ammesse molestie sessuali e devono essere evitati comportamenti o discorsi che possano turbare la sensibilità della persona.

Il dipendente e/o collaboratore di Fondazione che ritiene di essere stato oggetto di molestie o di essere stato discriminato per motivi legati all'età, al sesso, alla sessualità, alla razza, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose, ecc., può segnalare l'accaduto all'Organismo di Vigilanza, che valuterà l'effettiva violazione del Codice Etico.

4.1.5 Gestione del personale

Fondazione evita qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei propri dipendenti e/o collaboratori.

Nell'ambito dei processi di gestione e sviluppo del personale, così come in fase di selezione, le decisioni prese sono basate sulla corrispondenza tra profili attesi e profili posseduti dai collaboratori (ad esempio in caso di promozione o trasferimento) e/o su considerazioni di merito (ad esempio assegnazione degli incentivi in base ai risultati raggiunti).

L'accesso a ruoli e incarichi è anch'esso stabilito in considerazione delle competenze e delle capacità; inoltre, compatibilmente con l'efficienza generale del lavoro, sono favorite quelle flessibilità nell'organizzazione del lavoro che agevolano la gestione dello stato di maternità e in generale della cura dei figli.

La valutazione dei dipendenti e/o collaboratori è effettuata dal diretto responsabile sulla base di tutte le informazioni e di tutti gli elementi disponibili, per quanto possibile tenendo presente quanto riferito dai soggetti che sono entrati in relazione con il valutato.

Nei limiti delle informazioni disponibili e della tutela della privacy, Fondazione opera per impedire forme di nepotismo (ad esempio, escludendo rapporti di dipendenza gerarchica tra dipendenti e/o collaboratori legati da vincoli di parentela).

Il responsabile è tenuto a valorizzare il tempo di lavoro dei dipendenti e/o collaboratori richiedendo prestazioni coerenti con l'esercizio delle loro mansioni e con i piani di organizzazione del lavoro.

È assicurato il coinvolgimento dei dipendenti e/o collaboratori nello svolgimento del lavoro, anche prevedendo momenti di partecipazione a discussioni e decisioni funzionali alla realizzazione degli obiettivi aziendali.

4.1.6 Sicurezza e salute

Fondazione si impegna a diffondere e consolidare, anche con azioni preventive e formative, una cultura della sicurezza per i lavoratori, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i dipendenti e/o collaboratori.

Obiettivo di Fondazione è proteggere le proprie risorse umane, patrimoniali e finanziarie, ricercando le sinergie necessarie non solo all'interno dell'Ente, ma anche con i beneficiari, i fornitori, le imprese e le amministrazioni coinvolti nella propria attività.

4.1.7 Doveri dei dipendenti e/o collaboratori

Il dipendente e/o collaboratore deve agire lealmente al fine di rispettare gli obblighi assunti con il contratto di lavoro e le disposizioni del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2021, del Codice Etico, del Codice di Comportamento e dei Regolamenti aziendali, assicurando le prestazioni richieste e deve inoltre conoscere ed attuare quanto previsto dalle politiche aziendali in tema di sicurezza delle informazioni per garantirne l'integrità, la riservatezza e la disponibilità.

I dipendenti e/o collaboratori di Fondazione si impegnano a mantenere riservate le informazioni sensibili riguardanti Fondazione, in qualsivoglia modo acquisito, in forma scritta od orale.

I dipendenti e/o collaboratori di Fondazione sono tenuti a dare informazioni complete, trasparenti, comprensibili ed accurate in modo tale che, nell'impostare i rapporti con l'azienda, gli Interlocutori siano in grado di prendere decisioni autonome e consapevoli degli interessi coinvolti, delle alternative e delle conseguenze rilevanti. Tutti coloro che rappresentano Fondazione sono tenuti, in particolare, ad ispirare il proprio comportamento nei confronti dei beneficiari, potenziali beneficiari, fornitori o partner a principi di massima trasparenza ed eticità.

Tutti i dipendenti e/o collaboratori di Fondazione sono tenuti all'osservanza delle indicazioni del DPO e alle istruzioni dell'amministratore di sistema.

Tutti i dipendenti e/o collaboratori di Fondazione sono tenuti ad evitare le situazioni in cui si possono manifestare conflitti di interessi e ad astenersi dall'avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari di cui sono venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni.

Ogni dipendente e/o collaboratore è tenuto ad operare con diligenza per tutelare i beni aziendali attraverso comportamenti responsabili ed in linea con le procedure operative predisposte per regolamentarne l'utilizzo.

In particolare, ogni dipendente e/o collaboratore deve evitare utilizzi impropri dei beni aziendali che possano essere causa di danno o di riduzione di efficienza, o comunque in contrasto con l'interesse di Fondazione.

Per quanto riguarda le applicazioni informatiche ogni dipendente e/o collaboratore è tenuto a:

- adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali, al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici;
- non inviare messaggi di posta elettronica minatori, ingiuriosi, diffamatori, ingannevoli o fuorvianti e non ricorrere a linguaggio di basso livello, non esprimere commenti inappropriati che possano recare offesa alla persona e/o danno all'immagine aziendale;
- non utilizzare i sistemi hardware e/o software aziendali per scopi privati, ivi compreso il collegamento a siti internet;
- non utilizzare sistemi informatici o telematici in modo abusivo, né installare abusivamente apparecchiature, dispositivi o programmi informatici;
- non navigare su siti internet con contenuti indecorosi e offensivi.

4.2 Relazioni con gli stakeholders

4.2.1 Trasparenza verso la comunità

Fondazione persegue la propria missione assicurando la piena trasparenza delle scelte effettuate; pertanto adotta modelli di organizzazione e gestione per garantire correttezza e veridicità alle comunicazioni sociali (bilanci, relazioni periodiche, prospetti informativi, ecc.) e per prevenire la commissione di reati societari quali falso in bilancio, false relazioni o comunicazioni agli organi di revisione, false comunicazioni a organismi di vigilanza, ecc.

Fondazione inoltre rispetta le disposizioni del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", c.d. Decreto trasparenza e ss.mm.

Tutta la comunicazione di Fondazione si caratterizza non solo per il mero rispetto dei dispositivi normativi, ma anche per il linguaggio comprensibile, l'eshaustività, la tempestività e la simmetria informativa nei confronti della comunità.

4.3 Relazioni con gli interlocutori

4.3.1 Trattamento delle informazioni

Le informazioni degli interlocutori sono trattate da Fondazione nel pieno rispetto della riservatezza e della privacy degli interessati. A tal fine sono applicate e costantemente aggiornate politiche e procedure specifiche per la protezione delle informazioni. In particolare Fondazione:

- definisce un'organizzazione per il trattamento delle informazioni che assicuri la corretta separazione dei ruoli e delle responsabilità;
- classifica le informazioni per livelli di criticità crescenti e adotta opportune contromisure in ciascuna fase del trattamento;
- sottopone i soggetti terzi che intervengono nel trattamento delle informazioni alla sottoscrizione di patti di riservatezza;
- si sottopone ad Audit del DPO;
- svolge attività formativa rivolta al personale dipendente;
- adotta una specifica procedura di gestione del *data breach*.

4.3.2 Regali, omaggi e benefici

Non è ammesso offrire o accettare alcuna forma di regalo che possa anche solo essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia o, comunque, rivolta ad influenzare il normale decorso delle trattative commerciali o ad ottenere trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile a Fondazione.

Si precisa che per regalo si intende qualsiasi tipo di beneficio (agevolazioni sulla rilevazione dei consumi, promessa di un'offerta di lavoro, partecipazione gratuita a spettacoli ecc.).

Al fine di rafforzare il legame con il territorio in cui opera, Fondazione può concedere contributi o liberalità a favore di soggetti richiedenti aventi finalità morali, sociali e culturali nel rispetto dello Statuto e dei principi di cui al Codice Etico.

4.3.3 Rapporti con la Pubblica Amministrazione

I rapporti della Fondazione con la Pubblica Amministrazione sono improntati alla massima trasparenza e correttezza, intrattenendo con essa le necessarie relazioni nel rispetto dei ruoli e delle funzioni attribuite in base alla legge. In ogni caso è fatto divieto di ricevere e/o indebitamente offrire o promettere a funzionari e/o impiegati pubblici o comunque ad incaricati di pubbliche funzioni, benefici, doni, utilità di qualsiasi genere, sia dirette che indirette, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso, di modico valore. È proibito offrire o accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione di valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione. Quando è in corso una qualsiasi trattativa, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, il personale incaricato non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione. Nel caso specifico dell'effettuazione di una gara con la Pubblica Amministrazione si dovrà operare nel rispetto della legge e della corretta pratica commerciale. Se l'ente utilizza un consulente o un soggetto "terzo" per essere rappresentato nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione, si dovrà prevedere che nei confronti del consulente e del suo personale o nei confronti del soggetto "terzo" siano applicate le stesse direttive valide anche per i dipendenti dell'ente.

Fondazione si impegna ad operare nel rispetto della legge e a portare a conoscenza del presente Codice Etico gli eventuali partner. Nel corso di una trattativa con la Pubblica Amministrazione non vanno intraprese (direttamente o indirettamente) le seguenti azioni:

- esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale;
- esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali ad ex impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro parenti), che abbiano partecipato personalmente e attivamente alla trattativa o al rapporto;
- offrire o in alcun modo fornire omaggi o vantaggi di alcun tipo, anche sotto forma di promozioni aziendali riservate ai soli dipendenti o attraverso ad esempio il pagamento di spese viaggi;
- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.

4.3.4 I contratti e le comunicazioni ai beneficiari

I contratti con i beneficiari di Fondazione e in genere tutte le comunicazioni agli stessi devono essere:

- chiari e semplici, formulati con un linguaggio il più possibile vicino a quello corrente;
- conformi alle normative vigenti, senza ricorrere a pratiche elusive o comunque scorrette;

- completi, così da non trascurare alcun elemento rilevante ai fini della decisione del beneficiario.

4.3.5 Comportamento nei confronti dei beneficiari

Lo stile di comportamento di Fondazione nei confronti dei beneficiari è improntato alla disponibilità, al rispetto e alla cortesia e, a parità di condizioni, all'imparzialità di trattamento, nell'ottica di un rapporto improntato alla professionalità e ai principi statutari. Inoltre Fondazione si impegna a limitare gli adempimenti richiesti ai beneficiari e ad adottare procedure di pagamento semplificate, sicure e, quando possibile, informatizzate e gratuite.

4.3.6 Comportamento nei confronti dei fornitori

La Fondazione impronta la propria condotta nei rapporti con i fornitori a principi di trasparenza, uguaglianza, lealtà e libera concorrenza.

I processi di acquisto sono improntati alla massima trasparenza e al rispetto delle normative di riferimento, con specifico riguardo alle disposizioni in tema di contratti pubblici, nonché al Regolamento dei Contratti dell'Azienda tempo per tempo vigente. I comportamenti precontrattuali e contrattuali sono tenuti nell'ottica di un'indispensabile e reciproca lealtà, trasparenza e collaborazione.

Fondazione valuterà in modo imparziale i potenziali contraenti, con l'obiettivo di ottenere la soluzione e le competenze migliori sia in termini qualitativi che economici.

I Destinatari devono portare a conoscenza dei Fornitori il contenuto del Modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. 231/2001, con relative procedure, compresa la procedura sanzionatoria, del Codice di comportamento e del Codice etico,.

Le controparti contrattuali devono sottoscrivere un'apposita clausola contrattuale in cui danno atto di aver ricevuto copia del Modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. 231/2001, con relative procedure, compresa la procedura sanzionatoria, del Codice di comportamento e del Codice etico, conoscenza dei principi del Codice (anche in forma di clausola inserita nel contratto).

4.3.7 Utilizzo dei prodotti software di altre aziende

La legislazione italiana tutela il software con specifiche leggi, in linea con l'evoluzione tecnologica e con le direttive dell'Unione Europea, che prevedono sanzioni penali ed amministrative per chi viola tali leggi.

In particolare, l'uso di copie per la duplicazione illegale di software, costituisce un reato che comporterebbe gravi conseguenze per Fondazione e per gli Interlocutori, non da ultimo in termini di immagine dell'Azienda. Inoltre, la legge vigente prevede azioni incisive e sanzioni amministrativo-pecuniarie per chi acquista software non originale.

In questi termini e sulla base delle normative vigenti Fondazione si impegna a fornire sempre prodotti software originali, o in copia autorizzata, in particolare se si tratta di prodotti di terze parti, necessari al completamento di una specifica soluzione.

I dipendenti e tutti i soggetti che operano su sistemi informatici della Fondazione sono tenuti a utilizzare sempre software originali o in copia autorizzata, in particolare se si tratta di prodotti di terze parti, necessari al completamento di una specifica soluzione.

È prevista apposita attività di audit del DPO, dell'amministratore di sistema nonché attività di controllo sugli outsourcer (case di software fornitrici di servizi).

4.3.8 Rapporti con i revisori

I rapporti con il collegio dei Revisori sono fondati sulla massima collaborazione, disponibilità, diligenza, professionalità, trasparenza nonché sul più ampio rispetto del ruolo da questi ricoperto.

4.3.9 Rapporti con le disposizioni vigenti in ambito anticorruzione e trasparenza

In considerazione dell'interconnessione ed integrazione tra le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e la normativa in tema di anticorruzione e trasparenza, si specifica che devono leggersi come parte integrante del presente Codice Etico e Modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. 231/2001 le disposizioni contenute nella Sezione 2 – Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2023, approvato con Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 01 del 24 gennaio 2023.

5. ATTUAZIONE E CONTROLLO

5.1 Adozione e valenza del Codice etico

I meccanismi di adozione, governo e controllo interno di applicazione del Codice Etico sono finalizzati all'integrazione delle strategie, delle politiche e delle procedure aziendali con i principi ed i valori etici condivisi, nonché alla verifica ed al controllo della conformità delle azioni e dei comportamenti rispetto alle norme etiche condivise.

Il Codice Etico è pubblicato sul sito internet della Fondazione e trasmesso via mail a tutti i dipendenti, collaboratori e fornitori. In ogni caso si presume che tutti i Destinatari del Codice siano a conoscenza dei principi dello stesso, attesa anche la pubblicazione sul sito internet della Fondazione. Il Codice Etico è inoltre portato a conoscenza di tutti gli Interlocutori e comunque di tutti coloro con i quali Fondazione intrattiene rapporti d'affari.

I valori ed i principi che Fondazione intende affermare attraverso il Codice Etico saranno trasfusi nell'attività di formazione, mirata a creare condivisione sui contenuti del Codice Etico, fornendo anche strumenti di consapevolezza e di conoscenza dei meccanismi e delle procedure per tradurre i principi etici in comportamenti da tenersi concretamente nell'operatività quotidiana.

5.2 Organismo di Vigilanza per controllo interno in materia di attuazione/controllo del Codice etico

Ai sensi dell'art. 6 comma 4 del D.Lgs. 231/2001, i compiti di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento ai sensi del comma 1 lett. b del medesimo articolo sono svolti dall'Organismo di Vigilanza che è stato istituito per il controllo interno in materia di attuazione e controllo del Codice Etico.

All'Organismo di Vigilanza competono i seguenti compiti:

- ricevere ed analizzare le segnalazioni di violazione del Modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. 231/2001, e delle relative procedure, compresa la procedura sanzionatoria, del Codice di comportamento e del Codice etico;
- esprimere pareri in merito alla revisione delle più rilevanti politiche e procedure aziendali, allo scopo di garantirne la coerenza con il Modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. 231/2001, con relative procedure, compresa la procedura sanzionatoria, con il Codice di comportamento e con il Codice etico;
- garantire lo sviluppo delle attività di comunicazione e formazione etica;
- provvedere alla revisione periodica del Modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. 231/2001, con relative procedure, compresa la procedura sanzionatoria, del Codice di comportamento e del Codice Etico.

5.3 Segnalazione di inosservanze

Le segnalazioni di eventuali inosservanze del presente Codice vanno indirizzate alla casella di posta elettronica ODVFondazioneCrosinaSartori@gmail.com, accessibile unicamente all'Organismo di Vigilanza.

Fondazione garantisce chi effettua segnalazioni da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando loro la massima riservatezza, fatti salvi gli obblighi di legge.

5.4 Violazioni del Codice etico

L'Organismo di Vigilanza per il controllo interno di attuazione e controllo del Codice Etico analizza le segnalazioni di inosservanze e valuta la necessità di adottare i conseguenti provvedimenti, ispirandosi, ove non si configurino comportamenti fraudolenti o attuati in violazione di specifiche normative di legge, contrattuali o regolamentari, ad un approccio costruttivo che rafforzi la sensibilità e l'attenzione dei singoli circa il rispetto dei valori e dei principi affermati nel presente Codice Etico.

5.5 Sanzioni

La violazione del Codice Etico costituisce inadempimento alle obbligazioni contrattuali del rapporto di lavoro dipendente subordinato o parasubordinato o di collaborazione professionale, nonché alle obbligazioni scaturenti da rapporto di lavoro autonomo, di fornitura e da altri rapporti contrattuali intrattenuti da soggetti terzi con Fondazione, con ogni conseguente effetto di legge e di contratto. In particolare, in caso di violazione delle predette regole, trovano applicazione tutte le norme di legge, di contratto, di regolamento aziendale, nonché le disposizioni contenute nel modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, riguardanti le procedure disciplinari e il relativo apparato sanzionatorio.

MODELLO ORGANIZZATIVO, GESTIONALE E DI CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001

Approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 22 d.d. 11.10.2013

Revisione n. 1 approvata dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 34 d.d. 17.07.2017

Revisione n. 2 approvata dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 14 d.d. 19.03.2019

Revisione n. 3 approvata dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 16 d.d. 12.04.2022

Revisione n. 4 approvata dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 05 d.d. 08.03.2023

PARTE GENERALE

PREMESSA

Il presente Modello è stato adottato per la prima volta con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 d.d. 11.10.2013. Con la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 39 d.d. 11.11.2015 è stato nominato per la prima volta l'Organismo di Vigilanza (d'ora innanzi ODV).

Un aggiornamento riguardante le modifiche normative sui reati societari e sui reati ambientali nonché di carattere generale volto a rendere il Modello e le Procedure relative più aderenti e rispondenti alla mutata realtà aziendale è stato adottato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 34 d.d. 17.07.2017. Sono seguiti successivi aggiornamenti, a scopo tra l'altro di integrazione del MOG con i dispositivi in tema di anticorruzione e trasparenza, nonché con i sistemi di tutela in ambito informatico e di tutela del diritto d'autore, rispettivamente in data 19.03.2019 (Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19/2019) e in data 12.04.2022 (Deliberazione n. 16/2022). In data 08.03.2023 (Delibera CDA n. 05/2023) è intervenuto ulteriore aggiornamento a scopo adeguamento alle modifiche normative apportate al D.Lgs. 231/2001 nel corso del 2022.

Essendo il presente Modello un atto di emanazione dell'organo di governo, modifiche ed integrazioni sono rimesse alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Crosina Sartori Cloch (d'ora in poi Fondazione).

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1. Il regime di responsabilità amministrativa

Il Decreto 231/2001, emanato in data 8 giugno 2001 ed entrato in vigore il 4 luglio 2001 ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento italiano la responsabilità amministrativa degli enti, per la commissione di reati da parte di persone fisiche che fanno parte dell'organizzazione dell'ente stesso. In tale modo si è adeguata la normativa interna in tema di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia aveva da tempo aderito. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso materialmente il fatto-reato (articolo 5, D.Lgs. 231/2001).

Nella definizione di "ente" rientrano le persone giuridiche e, quindi, le Aziende nonché le associazioni, anche prive di responsabilità giuridica, con esclusione dello Stato e degli Enti pubblici non economici nonché degli Enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (Sindacati e Partiti).

La Fondazione non rientra in alcun caso di esonero previsto dall'articolo 1, D.Lgs. 231/2001 e quindi è un Ente sottoposto a tale normativa.

Quindi il D. Lgs. 231/2001, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" ha introdotto anche nell'ordinamento giuridico nazionale la responsabilità degli enti per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. apicali), ovvero da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (c.d. sottoposti). Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto (art. 5 D. Lgs. 231/2001).

In base al secondo comma del citato art. 5, l'ente non risponderà di alcun illecito se sarà possibile provare che le persone sopra indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Questi criteri generali di imputazione, fondati sulla sussistenza di un "interesse" o "vantaggio" della Fondazione nella realizzazione del reato commesso dalla persona di volta in volta considerata, costituiscono un punto estremamente difficile e complesso di accertamento, in quanto si ritiene possano e debbano essere considerati in un'ottica prettamente oggettiva; nel senso, cioè, che l'interesse (da valutare ex ante) o il vantaggio (da valutare ex post) potranno essere ritenuti sussistenti anche quando la decisione di commettere il reato sia stata presa dalla persona fisica (dirigente o mero dipendente) nella prospettiva di una propria motivazione personale (ad esempio, conseguire un notevole risparmio nella gestione delle manutenzioni con conseguente premio di risultato), ma la realizzazione del reato porti ad un vantaggio anche per la Fondazione (nell'esempio, l'effettiva apprezzabilità, in termini di ritorno economico del risparmio).

La responsabilità dell'ente presenta, inoltre, requisiti di assoluta autonomia, in quanto è espressamente riconosciuto (art. 8) che la stessa possa essere considerata sussistente e configurabile anche quando l'autore del reato non sia identificato o non sia imputabile, ovvero quando il reato sia estinto per una causa diversa dall'amnistia.

Pure questo aspetto della disciplina rende, quindi, particolarmente incisivo l'ambito di applicabilità di questa nuova forma di responsabilità, in quanto l'ente potrà essere assoggettato a procedimento non solo in tutti i casi nei quali la persona fisica indicata quale responsabile del reato possa avere preferito rinunciare al processo optando per il c.d.

“patteggiamento”, bensì anche quando, per qualunque ragione, tale persona fisica non sia stata neppure concretamente coinvolta nel processo, ovvero sia risultata non punibile.

In un’ottica e filosofia di carattere preventivo, il D.Lgs. 231/2001 offre la possibilità all’Ente di tenersi indenne da responsabilità:

a) nel caso in cui il reato presupposto sia stato posto in essere da un soggetto apicale, qualora l’ente provi d’aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento, sia stato affidato ad un organo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (Organismo di Vigilanza - OdV); il soggetto apicale ha posto in essere il fatto costituente reato, eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione; non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’OdV (art. 6 D. Lgs. 231/201);

b) nel caso in cui il reato sia stato posto in essere da un soggetto sottoposto, qualora l’ente provi d’aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 7 D. Lgs. 231/2001).

Il Modello di Organizzazione e Gestione (c.d. MOG) costituisce un insieme di regole comportamentali calibrate sul rischio-reato che caratterizza l’ente o le funzioni di cui si compone e deve prevedere le misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge, individuando ed eliminando tempestivamente le situazioni di rischio. Il sistema prevede, inoltre, l’istituzione di un organismo di controllo interno all’ente con il compito di vigilare sul funzionamento e osservanza del Modello nonché di curarne l’aggiornamento. Il suddetto Modello deve rispondere alle seguenti esigenze (art. 6 co. 2 D. Lgs. 231/2001):

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere oggettivamente commessi i reati (lett. a);

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire (lett. b);

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati (lett. c);

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello (lett.d);

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello (lett.e).

L’adozione di tale Modello è rimessa alla libera scelta dell’ente; l’impianto normativo ha inteso dunque configurare un onere in capo all’ente, non un obbligo di adozione del Modello. Peraltro si segnala come sia ritenuto che la scelta da parte dell’organo di amministrazione dell’ente di dare attuazione alla normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 rappresenti un forma di corretta amministrazione dell’ente medesimo.

Sistema sanzionatorio. La tipologia delle sanzioni previste è diversificata a seconda della natura e della gravità dell’illecito. Quali sanzioni specificamente applicabili all’ente si prevedono (art. 9):

1) la sanzione pecuniaria;

2) le sanzioni interdittive;

3) la confisca;

4) la pubblicazione della sentenza.

La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in numero né inferiore a 100, né superiore a 1000. L’importo di ciascuna quota varia da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell’ente nonché dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L’importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente allo scopo di assicurare l’effettività della sanzione.

Le sanzioni interdittive sono:

1) l’interdizione dall’esercizio dell’attività;

2) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;

3) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

4) l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;

5) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate in via cautelare quando (art. 45, comma 1) «sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede». In questo caso, «il pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2».

L'ultimo comma della norma citata prevede che, «in luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata».

Considerata l'elevata pervasività per la vita dell'ente, le sanzioni interdittive non possono essere applicate dal giudice in maniera generalizzata e indiscriminata. Come riaffermato in giurisprudenza (Cass., VI sez. pen., sent. n. 20560 del 2010), tali misure devono essere riferite allo specifico settore di attività dell'ente in cui è stato realizzato l'illecito. Inoltre, esse devono essere modulate in ossequio ai principi di adeguatezza, proporzionalità e sussidiarietà. In merito l'articolo 14, comma 1, decreto 231, chiarisce che *"le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente"*; nello stesso senso si pronuncia l'articolo 15, comma 2, che introduce una simile previsione con riferimento alla sanzione, sostitutiva dell'interdizione, rappresentata dal commissariamento dell'ente. Inoltre l'art. 69, comma 2, specifica che la sentenza che applica sanzioni interdittive "deve sempre indicare l'attività o le strutture oggetto della sanzione", escludendo che possa indifferentemente coinvolgere ogni settore in cui l'ente opera. Peraltro, le sanzioni interdittive non si applicano se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente ha riparato le conseguenze del reato, ai sensi dell'articolo 17 del decreto 231. In particolare, a tal fine, occorre che l'ente abbia: i) risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia adoperato in tal senso; ii) adottato e attuato un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi; iii) messo a disposizione il profitto conseguito. Infine, la legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" (cd. legge Spazzacorrotti) ha introdotto una disciplina specifica per l'applicazione delle sanzioni interdittive ad alcuni reati contro la PA, ovvero concussione, corruzione propria semplice e aggravata dal rilevante profitto conseguito dall'ente, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità, dazione o promessa al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità da parte del corruttore, istigazione alla corruzione. In particolare, la legge ha disposto un inasprimento del trattamento sanzionatorio, distinguendo due diverse forbici edittali a seconda della qualifica del reo: le sanzioni interdittive potranno avere una durata compresa tra 4 e 7 anni se il reato è commesso da un soggetto apicale e tra 2 e 4 anni se il colpevole è un soggetto subordinato. La legge ha invece disposto l'applicazione delle sanzioni interdittive nella misura base di cui all'art. 13, co. 2 del decreto 231 (3 mesi- 2 anni) qualora l'ente, per gli stessi delitti citati e prima della sentenza di primo grado, si sia adoperato per evitare ulteriori Confindustria conseguenze del reato e abbia collaborato con l'autorità giudiziaria per assicurare le prove dell'illecito, per individuarne i responsabili e abbia attuato modelli organizzativi idonei a prevenire nuovi illeciti e ad evitare le carenze organizzative che li hanno determinati.

La Confisca del prezzo o del profitto del reato:

Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Quando non è possibile eseguire la confisca sui beni costituenti direttamente prezzo o profitto del reato, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni, o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

In via cautelare, può essere disposto il sequestro delle cose che, costituendo prezzo o profitto del reato o loro equivalente monetario, sono suscettibili di confisca.

Come evidenziato dalla giurisprudenza (Cass., VI sez. pen., sent. n. 34505 del 2012), per ordinare il sequestro preventivo il giudice deve valutare la concreta fondatezza dell'accusa e ravvisare gravi indizi di responsabilità dell'ente. Inoltre, il principio di tassatività degli illeciti e delle sanzioni previsti dal decreto 231 impedisce il sequestro cautelare di somme costituenti il profitto di illeciti penali estranei al catalogo dei reati-presupposto. Ciò vale anche quando la pubblica accusa qualifichi tali illeciti come delitti-scopo dell'associazione per delinquere, che invece costituisce reato-presupposto della responsabilità dell'ente ai sensi dell'articolo 24-ter del decreto 231 (così Cass., VI sez. pen., sent. n. 3635 del 2014).

In tale ultima pronuncia, poi, il principio di irretroattività è stato invocato per chiarire che non può essere sequestrato né confiscato il profitto derivante da condotte anteriori all'entrata in vigore della norma che include un determinato reato nell'elenco di quelli determinanti la responsabilità dell'ente: conta il momento di realizzazione della condotta incriminata, non quello di percezione del profitto.

In tema di sequestro preventivo, occorre infine evidenziare l'inserimento del comma 1-bis nell'articolo 53 del decreto 231, aggiunto in sede di conversione del Decreto Legge n. 101 del 2013. La disposizione prevede che, in caso di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente ex articolo 19, comma 2, del decreto 231, il custode giudiziario consente agli organi societari di impiegare società, aziende, titoli, quote azionarie o somme liquide oggetto di sequestro per garantire la continuità e lo sviluppo aziendale.

La gestione di tali beni, dunque, di regola rimane in capo agli organi sociali, mentre solo in caso di violazione della

destinazione ai fini di sviluppo e continuità aziendale è prevista la devoluzione di poteri gestori in capo a un amministratore giudiziario. Quest'ultimo, di conseguenza, esercita un potere di sola vigilanza sull'attività degli organi societari, fungendo da raccordo tra l'autorità giudiziaria e l'impresa.

La Pubblicazione della Sentenza di Condanna:

Infine, il giudice, se applica sanzioni interdittive, può anche disporre la pubblicazione della sentenza di condanna, misura capace di recare un grave impatto sull'immagine dell'ente.

La pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali, per estratto o per intero, può essere disposta dal giudice, unitamente all'affissione nel comune dove l'ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della cancelleria del giudice competente e a spese dell'ente.

Se il reato viene commesso all'estero, l'articolo 4, D.Lgs. 231/2001 prevede che l'Ente è chiamato a risponderne in Italia, salvo che nei suoi confronti non proceda direttamente lo Stato ove si è commesso il reato.

Poiché il presente Modello Organizzativo è volto a disciplinare come modello Specifico la Fondazione Crosina Sartori Cloch, come tale, si illustrano nei paragrafi a seguire Organizzazione, Storia e Missione della medesima, in quanto funzionali al presente Modello in termini di funzionalità ed efficacia.

1.2 L'organizzazione

L'attuale Fondazione è costituita ai sensi della L.R. 21 settembre 2005, n. 7, con Statuto approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 150 del 6 maggio 2008. La L.R. 21.9.2005, n. 7, è stata modificata dalla L.R. 28.9.2016, n. 9, che ha implicato la modifica dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione Crosina Sartori Cloch in quanto APSP. In particolare la citata Legge modificativa è entrata in vigore il 19.10.2016 e imponeva l'adeguamento dello Statuto entro il 16.2.2017. La Fondazione Crosina Sartori Cloch ha adeguato il proprio Statuto alla vigente normativa con delibera consigliare n. 2, di data 8.2.2017. Il nuovo Statuto è stato quindi approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 102 di data 28.4.2017 e pubblicato nel Registro delle Aziende tenuto dalla Provincia di Trento ex art. 18, L.R. 7/2015, in data 10 maggio 2017.

Di conseguenza:

- il Regolamento contratti è stato adeguato alle nuove disposizioni con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 d.d. 08.06.2017;
- il Regolamento di contabilità è stato adeguato alle nuove disposizioni con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 47 d.d. 18.09.2017;
- il Regolamento di organizzazione è stato adeguato alle nuove disposizioni con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 d.d. 26.11.2018;
- il Regolamento per il personale dell'azienda è stato modificato da ultimo con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 47 d.d. 24.11.2021.

La Fondazione trae origine dalla trasformazione dell'Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza avvenuta con Deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 1761 del 24 agosto 2007, con la quale è stato accertato che la Fondazione appartiene alla categoria di cui alla lettera h) dell'art. 45 comma 2 della già citata L.R. 7/2005 di riordino della I.P.A.B. e che pertanto avrebbe potuto effettuare la trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (A.P.S.P.).

L'Azienda è attualmente amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, compreso il Presidente, nominati dalla Giunta Provinciale di Trento su designazione del Comune di Trento (n. 4 consiglieri) e della Provincia Autonoma di Trento (n.1 consigliere).

L'Organo di Revisione è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore è la figura apicale dirigenziale apicale di Fondazione, è responsabile della gestione aziendale nei limiti e secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione e collabora con il Presidente e il Consiglio di Amministrazione per la predisposizione degli atti di programmazione e di rendicontazione. In base all'articolo 14 dello Statuto vigente la nomina del Direttore deve avvenire attraverso una selezione con avviso pubblico e in base alle modalità disciplinate dallo stesso articolo 14.

Non sono attualmente nominati Responsabili di Area e Responsabili di Unità operative.

1.3. La storia

Le origini di Fondazione risalgono al 1775 quando Simone Felice Crosina, di famiglia originaria di Balbido (TN), nominò suoi eredi universali gli orfani maschi in stato di povertà della città di Trento e dettò regole per l'istituzione ed il funzionamento del Conservatorio da lui fondato in funzione di orfanotrofio maschile. Nel 1811 l'usufrutto cessò e l'orfanotrofio poté essere aperto in data 2 novembre 1813 dalla Congregazione di Carità, secondo quanto previsto dal

decreto vicereale del 15 febbraio 1811. Nel 1818 fu aggregata all'orfanotrofio l'Istituzione per poveri orfani della città di Trento fondata da Lodovico de Malfatti. Analoghe forme di assistenza furono istituite nel 1830 da don Giuseppe Francesco Ciurletti di Belfonte e nel 1836 da Ambrogio de Schrech. In data 25 agosto 1830 Bartolomeo Sartori dispose che, qualora la sua unica figlia avesse cessato di vivere prima di aver raggiunto l'età di testate, la casa di sua proprietà fosse ridotta a ricovero di orfani, da denominarsi Istituto Bartolomeo Sartori. Morto nel 1835 il Sartori e di lì a poco anche la figlia, l'orfanotrofi maschile venne riordinato con la riunione in un unico edificio, appositamente realizzato, del Conservatorio Crosina e dell'Istituto Sartori. L'orfanotrofio femminile ebbe la sua origine dal Sodalizio S. Maria della Misericordia sorto verso la metà del secolo XV, soprannominato anche "la Fredaja". Venne riformato nel 1583 dal Principe-Vescovo Lodovico Madruzzo e per questo venne rinominato "Fredaja nova". In data 23 febbraio 1896 Teresa Maria Cloch vedova Ranzi stese testamento, attribuendo il titolo di erede universale alla Congregazione di Carità di Trento e condizionando l'uso dei beni al fine del mantenimento e dell'educazione di orfane, poi conosciute con l'appellativo di alunne della Fondazione Teresa Maria Cloch, accolte nell'orfanotrofio femminile, già mantenendo la propria autonomia patrimoniale e la propria personalità giuridica di ente morale di fatto, vennero assoggettate ad amministrazione dell'Ente Comunale di Assistenza (E.C.A.) di Trento. Considerata l'omogeneità della natura dei due enti ed i fini sostanzialmente uniformi, in data 29 ottobre 1973, il Comitato Amministrativo dell'Ente Comunale di Assistenza provvedeva alla fusione delle due Fondazioni in un unico ente che già assumeva la denominazione di "FONDAZIONE CROSINA-SARTORI.CLOCH". Con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento datata 27.05.1994 n. 6304 anche la fondazione denominata "Francesco ed Anna Ranzi" di Trento, originariamente sorta con lo scopo di "inviare alle cure alpine e marine bambini poveri di Trento" venne estinta ed aggregata a Fondazione, che già di fatto provvedeva alla sua amministrazione.

1.4. La missione

Fondazione è un'Azienda la cui missione principale è prestare assistenza e beneficenza in favore degli orfani e delle orfane della città di Trento, attualizzando così le volontà originarie dei fondatori, Simone Felice Crosina, Bartolomeo Sartori e Teresa Maria Cloch. Soddisfatto il bisogno minorile, lo scopo di Fondazione è di incontrare le esigenze di assistenza e accoglienza di tipo abitativo-residenziale a beneficio di altre situazioni familiari riconducibili a nuove forme di povertà.

Si segnala che lo Statuto nella versione vigente, in seguito alla modifica introdotta giusta Delibera di Consiglio 08.02.2017, n. 2, delimita l'attività della Fondazione in modo più preciso. In particolare l'articolo 2, comma 2 dello Statuto ora delimita l'attività della Fondazione prevedendo che *La Fondazione, nell'ambito del sistema dei servizi alla persona, può attivare qualsiasi intervento e servizio strumentale alle finalità principali, che sia coerente con i propri scopi e rispetto al quale possa disporre di adeguare strutture, risorse, competenze tecniche e gestionali.* È stato eliminato l'inciso tale per cui si potevano svolgere anche servizi paralleli alle finalità principali.

1.5 Le fattispecie di reato

Le fattispecie di reato attualmente previste dal Decreto possono essere sinteticamente così riportate:

1. Malversazione di erogazioni pubbliche, indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico o delle Comunità europee, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico, frode nelle pubbliche forniture e frode ai danni del Fondo Europeo agricolo (art. 24 del Decreto);
2. delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto);
3. delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto);
4. peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio, compresi istigazione alla corruzione e traffico di influenze illecite (art. 25 del Decreto)
5. reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto);
6. delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis1 del Decreto);
7. alcune fattispecie di reati societari (art. 25-ter del Decreto);
8. delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo stipulata a New York il 09.12.1999 (art. 25-quater del Decreto);
9. reati contro la personalità individuale e contro la vita e l'incolumità individuale e pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (artt. 25-quinquies e 25-quater.1 del Decreto);
10. reati relativi all'abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 25-sexies del Decreto ed art. 187-quinquies T.U.F.);

11. reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene nella salute sul lavoro; trattasi in particolare di omicidio colposo e lesioni personali colpose (art. 25-septies del Decreto);
12. reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto);
13. delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, quali indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dal contante, Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 25-octies-1 del Decreto);
14. reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-nonies);
15. reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto);
16. reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto);
17. delitti in materia di impiego di cittadini il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto).
18. razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto);
19. frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi di azzardo esercitati a mezzo apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del Decreto);
20. reati tributari ed in specifico: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di documenti contabili, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione (art. 25-quinquiesdecies del Decreto)
21. contrabbando (art. 25-sexiesdecies del Decreto);
22. delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies del Decreto),
23. riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevices del Decreto).

L'elenco dei reati-presupposto è in continua estensione ed impone un costante monitoraggio da parte dell'ODV, per accertare l'idoneità ed attualità del Modello in relazione all'evoluzione della disciplina via via vigente.

Per una previsione particolareggiata dei reati di cui al Decreto di rimanda all'Allegato 1.

1.6 Le sanzioni

Le sanzioni previste dal Decreto si distinguono in:

- a) pecuniarie;
- b) interdittive;
- c) confisca;
- d) pubblicazione della sentenza.

a) Le **sanzioni pecuniarie**, che sono sempre applicate in caso di accertata responsabilità dell'ente, sono determinate dal Giudice attraverso un sistema basato su "quote".

L'importo della singola quota va da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00 e viene fissato sulla base della situazione economico/finanziaria dell'ente, allo scopo di assicurare l'effettività della sanzione. Il Giudice determina il numero delle quote (in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000) tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell'ente;
- dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Le sanzioni possono essere ridotte qualora:

- l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non abbia ricavato vantaggio, ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo, ovvero quando il danno cagionato è di particolare tenuità;

- prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente abbia risarcito integralmente il danno o abbia eliminato le conseguenze dannose e pericolose del reato, oppure si sia adoperato in tal senso, ovvero sia stato adottato un Modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati;
- nel caso dei reati di abuso di mercato, e il prodotto o il profitto dell'ente è di rilevante entità la sanzione è aumentata sino a 10 volte tale prodotto o profitto.

b) Le **sanzioni interdittive**, che nei reati di maggiore rilievo di applicano in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, sono:

- l'interdizione temporanea o definitiva dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano solo nei casi espressamente previsti purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente abbia tratto dal reato un profitto rilevante e il reato sia stato commesso da un soggetto apicale, ovvero da un soggetto subordinato, se viene provato che la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata da tre mesi a due anni, ma possono in casi eccezionali essere applicate in via definitiva.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo di reiterazione di illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

peraltro tali sanzioni possono essere revocate se già applicate o non applicate nel caso in cui, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- l'ente abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o si sia efficacemente adoperato in tal senso;
- l'ente abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati;
- l'ente abbia messo a disposizione il profitto ai fini della confisca.

c) La **confisca**: per quanto riguarda la confisca è previsto che il prezzo e il profitto del reato siano sempre confiscati e che, qualora non sia possibile eseguire la confisca direttamente sul prezzo o sul profitto del reato, la confisca possa avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

d) La **pubblicazione della sentenza** di condanna consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta per estratto o per intero a spese dell'ente in uno o più giornali indicati dal Giudice in sentenza, nonché l'immediata affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

1.7 Autori dei reati – Soggetti agenti

I reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 diventano rilevanti ai fini della medesima normativa se commessi da persone in posizioni tali da rappresentare l'Ente o comunque posti in posizione tale da svolgere un ruolo di controllo o gestione dell'ente (art. 5, D.Lgs. 231/2001).

I soggetti agenti, dal quale può derivare la responsabilità amministrativa di cui al Decreto, possono essere in base all'articolo 5, D.Lgs. 231/2001:

- a) soggetto in posizione "apicale", le persone che, rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo dello stesso;
- b) soggetti "subordinati", ossia persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali di cui in precedenza.

Gli articoli 6 e 7, D.Lgs. 231/2001 trattano distintamente la responsabilità dell'Ente in caso di commissione di reati da parte di soggetti in posizione apicale (lett. a), rispetto a soggetti subordinati (lett. b). In sostanza come meglio illustrato di seguito, la responsabilità dell'Ente è più stringente in caso di reati commessi da soggetti apicali rispetto all'ipotesi di reati commessi da soggetti subordinati.

In riferimento alla Fondazione, ai fini dell'individuazione dei soggetti apicali è necessario riferirsi allo Statuto che individua compiti e responsabilità degli Organi.

In particolare:

Art. 7 – Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo di indirizzo, di programmazione e di verifica dell'azione amministrativa e gestionale della Fondazione. Provvede a fissare gli obiettivi strategici ed assume le decisioni programmatiche e fondamentali della Fondazione e verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite.

2. Il Consiglio di amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, nominati dalla Giunta provinciale di Trento su designazione motivata da parte di:

- Comune di Trento, che designa 4 membri;*
- Provincia di Trento, che designa 1 membro.*

3. La durata in carica del Consiglio di amministrazione è di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di insediamento dello stesso.

Articolo 10 - Competenze del Consiglio di amministrazione

1. Al Consiglio di amministrazione della Fondazione spettano i seguenti compiti:

- a. deliberare in merito allo statuto;*
- b. approvare e modificare i regolamenti;*
- c. prendere atto della nomina dei consiglieri, proporre la decadenza e prendere atto, entro 15 giorni dal deposito, delle loro dimissioni, che diventano efficaci dal momento della presa d'atto;*
- d. eleggere tra i propri membri il Presidente, ed il Vicepresidente;*
- e. nominare l'Organo di Revisione;*
- f. verificare le cause di incompatibilità dei consiglieri e del Direttore;*
- g. definire l'indirizzo strategico della Fondazione indicandone gli obiettivi, i programmi di attività e di sviluppo con l'adozione di atti di programmazione, di direttive generali, previsti dal presente statuto e da leggi e regolamenti vigenti in materia;*
- h. individuare ed assegnare al Direttore le risorse umane, materiali ed economico-finanziarie, necessarie al raggiungimento delle finalità assegnate;*
- i. definire, approvare e modificare i programmi aziendali;*
- j. individuare le attività istituzionali che l'azienda intende svolgere nel contesto delle disposizioni in essere, delle esigenze di servizi alla persona, della programmazione a livello provinciale;*
- k. definire le controprestazioni pecuniarie richieste per i servizi e per gli interventi svolti in favore di terzi;*
- l. individuare le forme di partecipazione e collaborazione con gli utenti degli interventi e dei servizi erogati, nonché con i loro familiari o con i loro rappresentanti;*
- m. approvare e monitorare il budget annuale e pluriennale, il piano programmatico ed il bilancio di esercizio;*
- n. verificare l'azione amministrativa e gestionale della Fondazione con particolare riferimento alla rispondenza dei risultati rispetto agli indirizzi adottati;*
- o. esercitare i controlli interni di gestione, strategico e di risultato;*
- p. accettare donazioni e lasciti in favore della Fondazione;*

- q. deliberare gli acquisti, le alienazioni immobiliari, le relative permuta e le acquisizioni di altri diritti reali sui beni immobili della Fondazione, non compresi nei programmi aziendali indicati alla lettera i. del presente comma;
- r. deliberare forme di investimento finanziario e patrimoniale della Fondazione non comprese nei programmi aziendali indicati alla lettera i. del presente comma;
- s. deliberare l'accensione di mutui e la loro estinzione o chiusura anticipata;
- t. deliberare gli appalti relativi a lavori, servizi e forniture e tutti gli altri atti negoziali della Fondazione, di importo superiore ad € 50.000,00;
- u. designare, nominare e revocare i rappresentanti della Fondazione presso enti, aziende ed istituzioni;
- v. costituire o partecipare a società, fondazioni o associazioni;
- w. stipulare convenzioni tra Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona;
- x. stipulare convenzioni, collaborazioni o accordi di programma tra la Fondazione Crosina Sartori Cloch e altri enti pubblici o soggetti privati;
- y. attivare fusioni con altre Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona;
- z. individuare gli atti amministrativi e di governo delegati al Presidente nel rispetto dei limiti di legge;
- aa. attivare vertenze giudiziarie e resistenze in giudizio, definire transazioni e conciliazioni;
- bb. nominare, designare e revocare il collegio arbitrale;
- cc. definire la dotazione organica della Fondazione;
- dd. prendere atto dei contratti collettivi provinciali di lavoro;
- ee. assumere, licenziare e collocare in disponibilità il Direttore a tempo determinato;
- ff. affidare, su proposta motivata del direttore e nel rispetto dei contratti collettivi, la presidenza delle commissioni di gara e/o di concorso e la responsabilità dei rispettivi procedimenti, a un dirigente o funzionario, in possesso di specifiche competenze, anche in convenzione, sia per singolo procedimento che per gruppi omogenei di procedimenti;
- gg. esercitare tutte le altre competenze specifiche attribuite dalle leggi o previste dai regolamenti.

Articolo 12 - Il Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione. È sostituito in caso di assenza o di impedimento dal Vicepresidente. Qualora anche quest'ultimo fosse impossibilitato, assume la rappresentanza legale, in funzione vicaria, il consigliere più anziano per la carica rivestita in tale veste, o in seconda scelta per l'età.
2. Il Presidente ed il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta di voti con votazione a scrutinio segreto.
3. Al Presidente spetta:
 - a. curare i rapporti istituzionali, in particolare con le comunità locali e le relative rappresentanze;
 - b. dare impulso e promuovere le strategie aziendali;
 - c. convocare e presiedere le sedute del Consiglio di amministrazione e stabilirne l'ordine del giorno;
 - d. concedere al Direttore i congedi straordinari retribuiti e le aspettative;
 - e. autorizzare il Direttore a prestare attività occasionali non incompatibili al di fuori dell'orario di servizio;
 - f. integrare l'istruttoria degli affari di competenza del Consiglio di amministrazione;
 - g. esercitare le funzioni delegate (come ad es. delega per l'adozione di atti urgenti ed improrogabili) dal Consiglio di amministrazione nei limiti di legge.

Articolo 13 - Il Direttore

1. Il Direttore è la figura dirigenziale apicale della Fondazione ed è responsabile della gestione amministrativa, tecnica, economica, finanziaria e socio-assistenziale della medesima, nei limiti delle risorse, delle direttive e degli obiettivi assegnati dal Consiglio di amministrazione.

2. Egli è responsabile della correttezza amministrativa nonché dell'efficienza ed efficacia di gestione in relazione alle risorse assegnate ed alle attribuzioni conferite.

3. Al Direttore competono tutti gli adempimenti specificatamente previsti dalle vigenti normative e dal regolamento di organizzazione dell'azienda, nonché l'assolvimento degli obblighi derivanti dal disciplinare dell'incarico (contratto di lavoro) in vigore presso la Fondazione, fatte salve le competenze riservate al Consiglio di amministrazione.

4. In particolare partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione con funzioni di segretario e ne redige i relativi verbali, apponendovi la propria firma, autentica e rilascia copia degli atti.

5. È facoltà del Direttore proporre motivatamente al Consiglio di amministrazione l'affido della presidenza di commissioni di gara e/o di concorso e la responsabilità dei rispettivi procedimenti, a un dirigente o funzionario da lui individuato, in possesso di specifiche competenze, anche in convenzione, sia per singolo procedimento che per gruppi omogenei di procedimenti.

La struttura della Fondazione si presenta limitata in termini di organico e tale da non avere la necessità ad oggi di dotarsi di responsabilità di unità o di funzione, con i conseguenti poteri e responsabilità. Infatti non sussistono deleghe di funzione da parte del Direttore ad altri dipendenti aziendali.

Pertanto nell'ambito della Fondazione i soggetti apicali giusta la struttura organizzativa attuale sono:

- Presidente e Vicepresidente (o Consigliere Vicario), in assenza del Presidente;
- Direttore.

1.8 Il Modello come presupposto di esclusione della responsabilità dell'ente

La responsabilità dell'ente per fatti-reato commessi dai soggetti in posizione apicale deve essere esclusa con la prova che:

- a) "l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi";
- b) "il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo";
- c) "le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione";
- d) "non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b".

Il D.Lgs. 231/2001 prevede che il Modello Organizzativo deve rispondere alle seguenti esigenze:

- a) Individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- d) Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) Introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

In ordine invece ai fatti-reati commessi dai soggetti subordinati, l'ente può essere chiamato a rispondere solo ed esclusivamente se si accerti che "la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza". In questa ipotesi, il Decreto 231 riconduce la responsabilità ad un inadempimento dei doveri di direzione o di vigilanza che gravano tipicamente sul vertice aziendale (o sui soggetti da questi delegati).

L'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa, senza necessità di fornire alcuna prova, "se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione e gestione di controllo idoneo a prevenire il reato nella specie di quello verificatosi". L'articolo 7, D.Lgs. 231/2001 al comma individua le caratteristiche minime del Modello Organizzativo per giungere a questa esimente in caso di soggetti subordinati e prevede quanto segue.

Per il Decreto l'adozione e l'attuazione effettiva ed efficace di un Modello di organizzazione costituiscono l'adempimento dei doveri di direzione e controllo ed operano da esimente della responsabilità dell'ente.

Il Decreto stesso indica le caratteristiche essenziali per la costruzione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo.

In particolare il modello prevede in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Inoltre l'efficace attuazione del Modello secondo il Decreto esige:

- a) "una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni della prescrizione, quanto intervengono mutamenti nell'organizzazione o nelle attività";
- b) l'introduzione di "un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello".

Quindi in generale all'Ente viene richiesta l'adozione di modelli comportamentali specificamente calibrati sul rischio reato e cioè volti ad impedire attraverso la fissazione di regole di condotta, la commissione di determinati reati.

2. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DA PARTE DI FONDAZIONE

2.1 Finalità del Modello

Il Modello di Fondazione si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- a) determinare la consapevolezza, in tutti coloro che operano in nome e per conto dell'Azienda, che la commissione di illeciti previsti dal Decreto è passibile di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative irrogabili all'azienda;
- b) ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Fondazione in quanto le stesse sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi contenuti nel Codice Etico di Fondazione al quale l'Azienda intende attenersi;
- c) consentire a Fondazione, a seguito di un'azione costante di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente a prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi;
- d) predisporre un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo con l'obiettivo di ridurre il rischio di commissione di reati.

La Fondazione intende censurare ogni comportamento che si discosti da quanto previsto dal presente Modello in ogni sua parte ed a tale fine ha predisposto un apposito sistema disciplinare.

2.2 Elementi fondamentali del Modello

Nella predisposizione del Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo già esistenti, se giudicati idonei, nonché delle caratteristiche strutturali, dimensionali e di ambito di operatività della Fondazione. La Fondazione è infatti un Ente di dimensioni ridotte e di complessità operativa limitata in quanto volta a in base all'articolo 2 dello Statuto agli scopi ed alle attività delineate dallo stesso Articolo 2, come di seguito riportato.

Articolo 2 Statuto

1. La Fondazione, in quanto soggetto pubblico istituzionale inserito nel sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-assistenziali, ne è attore nelle forme previste dalla legislazione provinciale vigente e persegue i seguenti scopi:

a) aggiornare le volontà originarie dei fondatori dell'ente, che consistevano nel prestare assistenza e beneficenza in favore degli orfani e delle orfane in stato di povertà della città di Trento, mediante l'individuazione e l'attivazione di interventi e servizi e la promozione di iniziative, più confacenti alle mutate esigenze del contesto storico-sociale odierno, dando atto che gli scopi originari trovano oggi risposta anche in altre e diverse istituzioni;

b) erogare e promuovere, anche in forma sperimentale o integrativa, interventi e servizi nell'ambito del sistema di politiche sociali e socio-assistenziali, con attenzione specifica al sostegno dei minori che vivono situazioni di particolare disagio e bisogno, potendo comunque portare a completamento, benché persone divenute maggiorenni, il percorso progettuale attivato quando ancora erano minorenni;

1. agevolando la soddisfazione delle esigenze di assistenza-accoglienza di tipo abitativo-residenziale a beneficio di minori e di nuclei familiari con minori;

2. attivando interventi ed erogando servizi idonei a favorire i minori d'età:

- in condizioni di difficoltà nella scolarizzazione, tenuto conto di ogni livello e grado d'istruzione;

- nell'integrazione tra le culture presenti sul territorio;

- nello sviluppo integrale della persona, sotto il profilo formativo, psico-sociale e relazionale;

3. e in ultima, soddisfatto il bisogno minorile, agevolando la soddisfazione delle esigenze di assistenza-accoglienza di tipo abitativo-residenziale a beneficio delle altre situazioni familiari riconducibili alle nuove forme di povertà;

c) realizzare attività volte alla ottimizzazione dei servizi e degli interventi di cui alle lettere a), e b), alla valorizzazione del patrimonio dell'ente ed al finanziamento delle attività istituzionali dello stesso;

d) contribuire alla programmazione sociale e socio-assistenziale e di governo delle politiche sociali in forma diretta o associata, nelle modalità previste dalle normative vigenti, anche attuando e promuovendo studi e ricerche nei propri settori di attività.

2. La Fondazione, nell'ambito del sistema dei servizi alla persona, può attivare qualsiasi intervento e servizio, strumentale alle finalità principali, che sia coerente con i propri scopi e rispetto al quale possa disporre di adeguate strutture, risorse, competenze tecniche e gestionali.

Il presente Modello si inserisce quindi nell'ambito della struttura aziendale complessiva come parte integrante, anche in virtù delle procedure che lo corredano. Il Modello è una delle parti fondamentali del sistema di controllo interno dell'Azienda.

I principi-base a cui il Modello si ispira sono i seguenti:

- verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001;
- definizione dei ruoli e responsabilità;
- attribuzione ad un Organismo di Vigilanza (ODV) monocratico il compito di promuovere l'efficace attuazione del Modello;
- la comunicazione all'ODV delle informazioni rilevanti;
- la messa a disposizione dell'ODV di risorse adeguate a supportarlo ed a raggiungere i risultati ragionevolmente ottenibili;
- l'attività di verifica da parte dell'ODV del funzionamento del Modello, con conseguente suggerimento degli aggiornamenti che dovessero essere ritenuti necessari;
- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

Il Modello è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Fondazione in data 23 giugno 2015 (Deliberazione n. 25/2015) ed aggiornato in data 17 luglio 2017 (Deliberazione n. 34/2017), in data 19 marzo 2019 (Deliberazione n. 14/2019), in data 12 aprile 2022 (Deliberazione n. 16/2022) e in data 8 marzo 2023 (Deliberazione n. 5/2023).

I principali punti cardine su cui è fondato il sistema di controllo interno di Fondazione, oltre al presente Modello, sono così sintetizzabili:

- a) Sistema organizzativo e responsabilità: l'Azienda è organizzata in modo da consentire lo svolgimento delle attività coerentemente con gli scopi statutari e con gli obiettivi prefissati dal Consiglio di Amministrazione. Ruoli e responsabilità, comunicati a tutto il personale, sono tali da garantire, compatibilmente con le dimensioni dell'Ente, l'assenza dell'identità soggettiva tra le attività operative e quelle di autorizzazione e controllo, e ciò anche sulla base di una specifica preparazione del personale per promuovere il perseguimento del principio di segregazione delle funzioni.
- b) Procedure: sono state elaborate sui principi di tracciabilità, coerenza e congruità delle transazioni e sul principio della documentabilità di controllo effettuato. Fondazione recepisce l'importanza della conservazione dei dati e delle informazioni rilevanti contenute su supporti informatici o cartacei.
- c) Comunicazione e formazione: la comunicazione dei valori e delle procedure operative avviene sia in modo documentale, attraverso la pubblicazione e la diffusione del presente Modello e del Codice Etico, sia in modo continuo tramite la formazione diretta dei dipendenti e, ove necessario, dei collaboratori per il raggiungimento dell'attività in conformità a norme e regolamenti vigenti. Sono previsti, inoltre, incontri informativi per eventuali aggiornamenti dei temi trattati dal Decreto e dal Modello.

Il Modello si compone di una parte generale e di parti speciali.

- A) La **parte generale** contiene i principi fondamentali del Modello applicabili all'Azienda nel suo complesso.
- B) La **parte speciale** identifica le aree di attività a rischio e contengono i principi di comportamento da osservare all'interno delle aree, i principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione delle categorie di reato di volta in volta esaminate.

2.3 Reati rilevanti per Fondazione

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, che prevede che l'Azienda individui le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati, Fondazione ha svolto, anche a mezzo di proprio consulente esterno, un'analisi di tutte le attività aziendali, dei processi di formazione delle decisioni, nonché del sistema di controllo interno.

Tale analisi è stata condotta tramite l'esame della documentazione relativa all'ente e tramite interviste con il Direttore e con i soggetti subordinati e tramite incontri con i consulenti incaricati di seguire le aree della sicurezza sul lavoro e ambientale.

Sulla base dell'analisi sono state individuate le aree sensibili o a rischio ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. a del Decreto, vale a dire i processi e le attività aziendali in cui potrebbe determinarsi il rischio di commissione di uno dei reati presupposti indicati dal Decreto.

È stata poi condotta un'indagine sugli elementi costitutivi dei reati in questione, allo scopo di identificare le condotte concrete che, nel contesto aziendale, potrebbero determinare le fattispecie delittuose.

Sulla base dell'analisi di cui sopra e in considerazione della natura dell'attività dell'Azienda, ai fini del Modello, sono stati considerati rilevanti i reati di cui agli artt. 24, 24 bis, 25, 25 ter, 25 septies e 25 undecies del Decreto. Per una precisa analisi delle tipologie di reato rilevanti si rinvia all'allegato 2.

Si precisa che in realtà l'attività della Fondazione appare in generale a basso rischio di reato stante la non frequenza o comunque non abitualità di accesso/fruizione di erogazioni pubbliche, stante la tipologia di attività. Sono considerate sensibili le aree attinenti i reati di omicidio colposo o lesioni gravi con violazione della norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, i reati ambientali e i reati societari sebbene limitatamente ai reati di false comunicazioni sociali.

In relazione all'attività svolta da Fondazione, dall'analisi delle risposte fornite, sono apparsi remoti i seguenti reati:

- delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del Decreto);
- falsità in monete e in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25 bis del Decreto);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1 del Decreto);
- delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsto dal Codice Penale e dalle leggi speciali e delitti posti in essere in violazione di quanto previsto all'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo (art.25 quater del Decreto);
- pratiche di mutilazioni degli organi genitali femminili (art. 25 quater. 1 del Decreto);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies del Decreto);
- abusi di mercato (art. 25 sexies del Decreto);
- reati transnazionali (art. 10 Legge 16.03.2006 n. 146);
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita (art. 25 octies del Decreto);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25 decies del Decreto);
- delitti in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies del Decreto);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi di azzardo esercitati a mezzo apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del Decreto);
- reati tributari limitatamente a dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione (art. 25 quinquiesdecies del Decreto);
- contrabbando (art. 25-sexiesdecies del Decreto).

Si specifica che per quanto attiene i delitti informatici e il trattamento illecito dei dati (art. 24-bis del Decreto) ed i delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 nonies del Decreto), questi si confermano remoti, stante la struttura organica, le competenze del personale, la struttura organizzativa ed informatica della Fondazione e stanti le sue finalità ed i suoi ambiti di azione. Tuttavia in considerazione delle peculiarità e delle diverse declinazioni che

possono assumere i reati di tale articolo ed in considerazione del concetto di vantaggio per l'Ente come via via delineatosi, è apparso opportuno prendere in considerazione tale area con la programmazione di specifici momenti di approfondimento e di informazione/formazione già nel corso del 2020 anche ricorrendo ad esperti del settore" con riferimento all'aggiornamento in corso ed attraverso l'introduzione di apposita disciplina nel presente Modello e nei documenti attinenti lo stesso (codice etico, procedure ecc.).

Nello specifico il presente Modello presenta nella propria speciale la sezione E dedicata ai reati informatici mentre per quanto attiene i reati attinenti la violazione del diritto d'autore si provvederà ad aggiornamento nel corso del 2022, una volta completato il confronto con l'amministratore di sistema e definito l'assetto della Fondazione in tale ambito.

Si specifica che in riferimento ai reati tributari questi si confermano remoti e persino impossibili per taluni fattispecie stante che la Fondazione non realizza reddito d'impresa e non è soggetto passivo Iva.

Anche per quanto attiene i reati di più recente introduzione a mezzo del D.Lgs. 75/2020, quali nello specifico dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. 74/2020), omessa dichiarazione (art. 5, D. Lgs. 74/2020) e indebita compensazione (art. 10-quater, D.Lgs. 74/2020), si può concludere circa l'impossibilità oggettiva che gli stessi, come previsti dal D.Lgs. 231/2001, interessino la Fondazione. Ciò in quanto i medesimi reati sono rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 solo se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie.

2.4 Destinatari del Modello

Quanto previsto dal Modello, unitamente agli allegati, si applica, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, nell'ambito di Fondazione a:

- A) membri degli organi sociali;
- B) i dipendenti;
- C) i collaboratori;
- D) i fornitori e i partner.

I dettami del Modello devono intendersi come obbligatori e vincolanti ed eventuali infrazioni a quanto previsto dal Modello dovranno essere comunicate nei termini e secondo le modalità previste dal successivo capitolo 5.

2.5 Adozione e gestione del Modello nell'ambito di Fondazione

L'adozione del Modello nell'ambito di Fondazione è attuata come segue:

2.5.1 Approvazione del Modello e suo recepimento nell'ambito di Fondazione

Il presente Modello, costituito da Parte generale, Parte speciale e dagli allegati è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione 23 giugno 2015, n. 25 e successivamente aggiornato con deliberazioni 17 luglio 2017, n. 34, 19 marzo 2019, n. 14, 12 aprile 2022, n. 16 e 8 marzo 2023, n. 5.

2.5.2 Modifica e integrazione del Modello

Poiché il presente Modello è un atto di emanazione dell'organo dirigente, le successive modifiche e integrazioni del documento sono rimesse alle competenze del Consiglio di Amministrazione di Fondazione. Le caratteristiche di dinamicità, adeguatezza e specificità del Modello ne esigono aggiornamenti e modifiche in caso di novelle legislative e regolamentari e di variazioni delle attività e/o organizzazione di Fondazione.

3. ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6, lettera b) del D. Lgs. 231/01 prevede che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento sia affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziative e controllo.

L'istituzione presso Fondazione di tale organismo con funzioni di vigilanza e controllo, in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'adeguatezza e all'osservanza del Modello (d'ora in avanti per brevità anche "OdV") è, ai sensi dell'art. 6 comma 4 del Decreto, **facoltativa**, sino a che l'Ente sia qualificabile come "di piccole dimensioni". In caso l'OdV non sia costituito, i suoi compiti sono svolti dall'organo dirigente dell'Ente, ovvero dal CdA.

Nell'esercizio delle sue funzioni l'OdV, ove istituito, deve adottare principi di autonomia ed indipendenza e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.

L'OdV opera, per lo svolgimento dei suoi compiti, attraverso le risorse che allo stesso vengono assegnate da Fondazione e le risorse a disposizione di quest'ultima per la supervisione e l'adeguamento delle procedure di vigilanza sulle aree sensibili descritte nelle parti speciali del presente Modello.

Inoltre, l'OdV, nell'espletamento delle proprie attività, potrà avvalersi della collaborazione e del supporto di specifiche professionalità e di consulenti esterni. Fondazione ha regolato come segue il funzionamento dell'OdV.

3.1 Nomina, composizione e revoca dell'Organismo di Vigilanza

Il D.Lgs. 231/2001 impone al fine di poter fruire dei benefici previsti dall'adozione ed attuazione del Modello, di affidare ad un organismo dell'Ente il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento, attribuendo al medesimo organismo autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Le linee guida di Confindustria individuano quali requisiti principali dell'ODV nel suo complesso e dei suoi singoli membri, l'autonomia, l'indipendenza, la professionalità e la continuità di azione.

Per quanto riguarda i requisiti di autonomia e indipendenza, essi sono riscontrabili laddove l'iniziativa di controllo risulti svincolata da ogni interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente della Fondazione; in tal senso, è indispensabile l'inserimento dell'OdV in una posizione gerarchica la più elevata possibile, con la previsione che questo si rapporti con il massimo vertice amministrativo o con il Consiglio di amministrazione nel suo complesso o, ancora, con il soggetto individuato dal Consiglio di amministrazione stesso.

È, altresì, indispensabile che all'OdV non siano attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni e attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello.

Per quanto riguarda il connotato della professionalità, esso deve essere riferito al complessivo bagaglio di strumenti e tecniche necessarie per svolgere efficacemente l'attività assegnata.

Con particolare riferimento alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, l'OdV dovrà avvalersi di tutte le risorse che la Fondazione ha attivato per la gestione dell'aspetto prevenzionistico, ovvero: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il Medico Competente e le altre figure specifiche.

Per quanto riguarda la continuità d'azione, che garantisce un'efficace e costante attuazione del Modello organizzativo, essa è assicurata garantendo all'ODV accesso continuo alla struttura, alle informazioni e notizie necessarie e rendendo disponibili i vari referenti per ogni attività di verifica o ispettiva. Inoltre la continuità viene garantita anche attraverso i Flussi informativi.

La normativa in materia di prevenzione della corruzione prevede l'individuazione – di norma tra i Dirigenti di

prima fascia – di un Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ad opera dell'organo di indirizzo politico. Ai fini della prevenzione della corruzione, OdV e Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sono tenuti ad agire in modo coordinato, secondo quanto previsto dalla relativa Parte Speciale del Modello, volta a prevenire i reati contro la pubblica amministrazione, e dal Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Fondazione.

Stante quanto sopra l'OdV della Fondazione è un organo dotato di "autonomi poteri di iniziativa e controllo" in possesso dei requisiti di professionalità ed indipendenza, composto da uno o più membri effettivi nominati dal Consiglio di Amministrazione tra persone con comprovate capacità e conoscenze in materia economica e/o giuridica e/o in processi organizzativi. I componenti (o il componente) sono/è così individuati/o:

- Presidente (o Unico Componente, in caso di organo monocratico): un membro esterno o interno all'Azienda, dotato di competenze professionali specifiche in materia economica e/o giuridica.
- Componente: un membro dell'Organo di Revisione dei Conti di Fondazione.

È rimessa al Consiglio di Amministrazione la scelta circa il numero dei Membri dell'ODV, ivi compresa la composizione monocratica, e le modalità di composizione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede, all'atto delle nomine, a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti in capo ai membri dell'OdV, ed a stabilirne i compensi. L'Organismo di Vigilanza dura in carica per l'intero mandato del Consiglio di Amministrazione vigente. Qualora venisse a mancare l'ODV, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sostituzione con propria delibera.

Al fine di garantire la necessaria stabilità dell'OdV, si precisa che la revoca da membro dell'OdV, che deve essere deliberata dal CdA e previamente comunicata al Collegio dei revisori, può avvenire solo per i sotto elencati motivi:

- a) gravi e accertati motivi di incompatibilità che vanifichino l'indipendenza e l'autonomia del membro dell'OdV;
- b) manifestarsi di una causa di ineleggibilità;
- c) grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- d) violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dell'OdV.

3.2 Funzione, compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV ha i seguenti compiti:

- a) vigilare sull'effettività del Modello, verificando la coerenza tra i comportamenti concretamente attuati ed il Modello istituito;
- b) segnalare al Consiglio di amministrazione le violazioni del Modello che possano determinare l'insorgere di responsabilità in capo all'ente, per gli opportuni provvedimenti;
- c) analizzare il mantenimento nel tempo dei requisiti di idoneità e funzionalità del Modello;
- d) esaminare l'adeguatezza del Modello, ossia la sua reale capacità di prevenire i comportamenti costituenti un reato presupposto o comunque contrari ai principi del Modello e del Codice etico della Fondazione;
- e) curare il necessario aggiornamento in senso dinamico del Modello, attraverso la formulazione al Consiglio di amministrazione delle proposte di integrazione o modifica ritenute necessarie, in particolare quando: si siano verificate sostanziali violazioni delle prescrizioni del Modello; vi siano significative modificazioni dell'assetto interno e/o delle attività della Fondazione; 3) intervengano modifiche normative;
- f) promuovere presso il Consiglio di amministrazione e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi in esso contenuti.

L'OdV non ha poteri impeditivi relativamente alla commissione dei reati presupposto, ma poteri di iniziativa e controllo volti a verificare l'idoneità ed efficace attuazione del Modello.

Per consentire all'OdV di svolgere i suddetti compiti i poteri di iniziativa e di controllo che gli vengono conferiti, si estrinsecheranno nelle seguenti facoltà:

- a) avere accesso ed esaminare tutta la documentazione ritenuta rilevante o comunque utile per l'adempimento dei compiti affidati all'OdV;
- b) condurre ricognizioni dell'attività della Fondazione;
- c) condurre indagini interne, assumendo informazioni e testimonianze;
- d) coordinarsi con i responsabili e i dipendenti della Fondazione nonché con consulenti/incaricati esterni, anche attraverso apposite riunioni, per il monitoraggio delle attività nelle aree a rischio e per dare attuazione ai diversi obblighi contenuti nel Modello;
- e) promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello.

In generale, l'OdV può ottenere, a semplice richiesta e senza necessità di alcun consenso preventivo, ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei propri compiti, fermo restando il dovere di osservare il divieto di comunicare a terzi e/o diffondere presso terzi le informazioni e/o dati acquisiti, salvo il caso in cui la comunicazione e/o la diffusione siano richieste da forze di polizia o dall'autorità giudiziaria.

L'OdV può avvalersi di consulenti esterni, ai quali delegare circoscritti ambiti di indagine. Detti consulenti sono nominati dall'OdV in piena autonomia e senza necessità di autorizzazione o consenso del Consiglio di amministrazione. I consulenti hanno rapporti diretti esclusivamente con l'OdV. Le spese per tali consulenti sono sostenute dalla Fondazione.

Fermo restando il dovere di vigilanza sull'adeguatezza dell'intervento, le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate dal Consiglio di amministrazione o da altra funzione interna alla Fondazione.

L'OdV, nonché i soggetti dei quali l'Organismo a qualsiasi titolo si avvale, sono tenuti alla segretezza in relazione a tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio della loro funzione o attività.

L'OdV svolge le sue funzioni curando e favorendo una razionale ed efficiente cooperazione con i funzionari e gli uffici dell'Azienda e delle Aziende di Fondazione.

All'OdV sono attribuiti tutti i poteri e le capacità di indagine necessari per intrattenere relazioni dirette e continuative con tutte le funzioni aziendali, in particolare nel reperimento di documentazione e informazioni nei limiti e nel rispetto della legge e delle procedure vigenti.

3.3 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'effettività e sull'efficacia del Modello, l'OdV è destinatario di tutte le segnalazioni e informazioni ritenute utili a tale scopo. Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad informare in modo dettagliato e tempestivo l'OdV in ordine ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello e del Codice Etico nonché in ordine alla loro inidoneità, inefficacia o ogni altro aspetto potenzialmente rilevante. In particolare, i Destinatari sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'OdV ogni informazione riguardante:

- le criticità che emergono dalle attività di controllo poste in essere dalle funzioni aziendali a cui sono addetti;
- i provvedimenti e le notifiche provenienti da qualsiasi Autorità, dai quali si evince lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
- i provvedimenti o le notifiche provenienti da qualsiasi Autorità di Vigilanza (per esempio l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, l'Autorità garante per la concorrenza del mercato, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, ecc.) inerenti l'apertura di indagini istruttorie, l'effettuazione di verifiche ispettive, l'irrogazione di sanzioni a carico dell'Azienda.
- le comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con l'ipotesi di reato di cui al Decreto (ad esempio provvedimenti disciplinari avviati e/o attuati nei confronti dei dipendenti);
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- le relazioni/comunicazioni interne dalle quali emergono responsabilità per le ipotesi di reato di cui al Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza, nell'ambito dei procedimenti disciplinari svolti, delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i prospetti riepilogativi o copia dei contratti significativi sottoscritti a seguito di gare o trattative private con la Pubblica Amministrazione;
- i rilievi del DPO e le rilevazioni di eventuali *data breach* annotati all'interno del registro delle violazioni.

Deve essere, altresì, portato a conoscenza dell'OdV ogni altra informazione di cui si è venuti a diretta conoscenza proveniente sia dai dipendenti che da terzi attinente la commissione dei reati previsti dal Decreto o comportamenti non in linea con il Modello predisposto.

I Flussi informativi devono pervenire a mezzo e.mail utilizzando l'indirizzo di posta elettronica indicato dall'Organismo di Vigilanza, ai fini di tali Flussi informativi. Si precisa che l'indirizzo di posta elettronica cui indirizzare i Flussi informativi è diverso dall'indirizzo di posta elettronica riservata creato per le segnalazioni e pubblicato sul sito della Fondazione. In ogni caso chi volesse conservare l'anonimato può indirizzare le proprie segnalazioni utilizzando tale ultimo indirizzo di posta elettronica.

L'ODV in funzione del fatto che gli obblighi informativi in capo alla Fondazione si sono progressivamente estesi, ove possibile, reperisce direttamente, dati, documenti, informazioni necessari all'espletamento delle proprie funzioni sul sito internet della Fondazione – sezione *Amministrazione Trasparente*.

L'OdV garantisce i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione assicurando, altresì, la riservatezza dell'identità del segnalante.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità, A tal fine può ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione a non procedere nel solo caso di informativa relativa alla commissione di specifici reati.

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel presente Modello sono conservate dall'OdV in apposito archivio riservato (informatico o cartaceo) per periodo di 10 anni.

3.4 Invio informazioni su modifiche dell'organizzazione aziendale all'Organismo di Vigilanza

All'OdV dovranno essere inoltre comunicate le seguenti informazioni:

- notizie relative a cambiamenti organizzativi (es. organigrammi, procedure);
- gli aggiornamenti del sistema delle deleghe dei poteri;
- le significative o atipiche operazioni interessate alle aree di rischio individuate nella Parte Speciale;
- i mutamenti nelle situazioni di rischi o potenzialmente di rischio;
- le eventuali comunicazioni dell'Azienda di revisione riguardanti gli aspetti che possono indicare carenze del sistema di controllo interno;
- copia dei verbali di riunione del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Revisione dei Conti, se aventi contenuti rilevanti ai fini della funzione dell'ODV;
- le segnalazioni del DPO o dell'amministratore di sistema.

L'ODV può richiedere che l'Azienda crei un'area riservata sul proprio sito internet o simile accessibile solo all'ODV stesso ove archiviare in modo tempestivo la documentazione di cui sopra, rendendola immediatamente disponibile.

Al fine di garantire i requisiti di autonomia ed indipendenza, l'OdV deve riportare al massimo vertice amministrativo e, quindi, al Consiglio di amministrazione o ad un suo delegato.

Resta inteso che l'OdV può inoltrare le comunicazioni che riterrà opportune anche al Collegio dei revisori.

L'OdV è tenuto a provvedere tempestivamente a tutte le comunicazioni/relazioni di sua competenza, secondo quanto previsto nelle singole parti speciali.

L'OdV informa il Consiglio di amministrazione in merito all'attuazione del Modello, agli eventuali aspetti critici emersi, proponendo le eventuali modifiche/integrazioni ritenute di volta in volta opportune; comunica al Consiglio di amministrazione e al Collegio dei revisori i risultati delle attività svolte nell'esercizio delle proprie funzioni, redigendo apposita relazione scritta a cadenza almeno annuale.

Ai fini del D. Lgs. 190/2012 e regolamenti attuativi, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza provvede a svolgere gli adempimenti previsti dalla normativa.

L'OdV è dotato di apposita casella di posta elettronica, utilizzata per la ricezione e l'inoltro di comunicazioni e segnalazioni. Tale indirizzo è pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione.

4. DIFFUSIONE, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Fondazione, al fine di dare efficace attuazione al Modello adottato, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria struttura.

In particolare, l'obiettivo dell'Azienda è di estendere la comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano anche occasionalmente per il conseguimento degli obiettivi dell'ente in forza di contratti.

Sebbene tale attività di comunicazione di diversamente caratterizzata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, l'informazione concernente i contenuti e i principi del Modello sarà, comunque, improntata a completezza, tempestività, accuratezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare.

In particolare, l'ente provvederà a porre in essere le iniziative dirette a far conoscere e diffondere il Modello con tempestività. In particolare:

- il Modello è pubblicato in bacheca aziendale e sul sito internet aziendale, circostanze che devono essere comunicate ai dipendenti, nonché ai fornitori, collaboratori e, più in generale, a qualsiasi soggetto che agisce in nome e per conto dell'Azienda. In particolare, tutti i dipendenti (compresi i nuovi assunti) dovranno sottoscrivere una dichiarazione attestante la presa visione del Modello stesso;
- i contratti con fornitori, collaboratori, partner commerciali e, più in generale, con tutti i soggetti estranei che operano in nome e per conto dell'Azienda, devono essere rivisti in modo da prevedere una clausola che faccia esplicito riferimento al Modello, al codice Etico e al Decreto la cui osservanza potrà costituire fonte di inadempimento delle obbligazioni contrattuali disciplinate;
- gli ordini di servizio e comunicazioni sono distribuiti a tutti gli interessati;
- le procedure sono distribuite a tutti gli interessati.

L'attività di formazione, finalizzata a prevenire la commissione dei reati e degli illeciti amministrativi mediante la diffusione della conoscenza del Modello e del Decreto, è articolata in relazione alla qualifica dei Destinatari, al livello di rischio dell'area in cui operano, all'avere o meno essi funzioni di rappresentanza e/o amministrazione.

Al fine di agevolare la comprensione del Modello, l'ente potrà organizzare dei percorsi informativi e/o formativi opportuni.

Il piano di formazione sarà concordato nei contenuti e nelle modalità con L'OdV.

L'attività di formazione dovrà essere ponderata in modo da prevedere l'approfondimento e la conoscenza del modello in considerazione delle funzioni, dei compiti e delle mansioni svolte.

5. SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 La funzione e i principi del sistema sanzionatorio

L'aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'Azienda in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possono determinare.

Ai fini di cui sopra la Fondazione si è dotata, quale parte integrante del presente Modello ed al medesimo allegato, di un apposito sistema disciplinare a cui si fa rinvio.

Parte Speciale

1. STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE

La presente parte speciale è composta da una parte preliminare dedicata alle regole generali a cui deve uniformarsi la condotta degli Organi sociali, dei dipendenti, dei partner, dei collaboratori o consulenti o dei soggetti esterni che operano in nome e/o per conto dell'Azienda (da qui in seguito, per brevità, semplicemente "Destinatari del Modello) e l'individuazione delle aree di attività a rischio. Inoltre, la parte speciale è formata da singole sezioni dedicate alle categorie di reati presi in considerazione dal Decreto.

Le sanzioni sono le seguenti:

- sezione A: reati contro la Pubblica Amministrazione e il patrimonio;
- sezione B: reati societari;
- sezione C: reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- sezione D: reati ambientali;
- sezione E: reati informatici;
- sezione F: altri reati.

Nelle sezioni A, B, C, D ed E vengono descritte:

- le potenziali aree sensibili o a rischio;
- i processi aziendali;
- i ruoli aziendali potenzialmente interessati;
- le fattispecie di reato prospettabili;
- i principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio;
- i principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati.

2. REGOLE GENERALI

Rispetto delle leggi

I destinatari del Modello sono tenuti al rispetto delle leggi italiane o di quelle del paese in cui si trovano occasionalmente per ragioni di lavoro. Nessun Destinatario del Modello può costringere o sollecitare altri Destinatari a violare le leggi italiane o di un paese estero dove l'Azienda svolge la propria attività od ha comunque interessi diretti o indiretti.

Segregazione funzionale – contrapposizione degli interessi – tracciabilità

Le attività aziendali devono essere definite con chiarezza e svolte con rispetto dei ruoli e delle competenze. Nonostante le ridotte dimensioni aziendali occorre tendere il più possibile, compatibilmente con la necessità di garantire la piena operatività di Fondazione alla separazione delle responsabilità, alla segregazione delle funzioni e alla tracciabilità delle azioni, garantendo la presenza di idoneo sistema di controllo basato sulla contrapposizione degli interessi.

Conflitto di interessi

I dipendenti, i componenti degli Organi sociali e i Destinatari del Modello devono valutare prima di ogni operazione e/o di accettazione di incarichi o mandati la possibilità che si manifestino conflitti di interessi, attuali e/o potenziali, e procedere affinché il conflitto venga evitato a priori. Di seguito alcuni esempi, a titolo puramente indicativo, di conflitto di interessi:

- curare i rapporti con i fornitori e svolgere con loro attività personali o tramite familiari;
- condurre un'operazione in una posizione di vertice e avere interessi economici diretti e indiretti (tramite familiari e parenti) con fornitori e/o beneficiari che collaborano all'operazione;
- svolgere attività professionali esterne all'Azienda in settori in cui la stessa sia configurabile come potenziale beneficiario/fornitore;
- accettare favori da terzi per favorire i rapporti con l'Azienda.

Chiunque si trovi in una posizione di conflitto di interessi è tenuto a darne comunicazione al proprio superiore gerarchico, (al CdA nel caso del Presidente) il quale, oltre ad informare l'OdV deve valutare e attivare le misure per cui il conflitto di interesse venga rimosso. In caso di dubbio o di impossibilità a risolvere il conflitto di interesse, l'operazione deve essere sospesa e/o il soggetto interessato deve immediatamente cessare l'attività incompatibile con il proprio mandato in Fondazione.

Riservatezza

I Destinatari del Modello devono mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di Fondazione acquisiti o trattati in esecuzione delle attività per l'Azienda, nonché assicurare il pieno e puntuale rispetto delle misure di sicurezza e di protezione.

Correttezza

I Destinatari del Modello devono gestire in maniera completa tutte le operazioni, garantendo la trasparenza delle relative informazioni e la legittimità formale e sostanziale di ogni singola operazione o transazione.

Imparzialità

I Destinatari del Modello devono evitare di favorire alcun gruppo di interesse o singola persona, nonché astenersi da qualsiasi discriminazione sul presupposto dell'età, dello stato di salute, del sesso, della religione, della razza, di opinioni politiche o culturali.

Comunicazioni all'esterno

I dipendenti e i componenti degli Organi sociali e i Destinatari del Modello devono effettuare tutte le comunicazioni verso l'esterno, nel rispetto delle leggi e delle regole interne di Fondazione. Nessun Destinatario può divulgare o utilizzare a profitto proprio o di terzi notizie e informazioni riservate attinenti l'attività di Fondazione.

Tutela dei beni aziendali

I Destinatari del Modello, nell'utilizzare i beni dell'Azienda, devono operare con diligenza per salvaguardare l'efficienza della durata dei beni. E' vietato l'uso improprio che possa arrecare danni e/o riduzione dell'efficienza dei beni stessi.

Regali e benefici

Nessun Destinatario del Modello può offrire denaro, beni, servizi e benefici di qualsiasi genere, né in nome e per conto dell'Azienda né a titolo personale, a dipendenti o collaboratori di Azienda o di enti, allo scopo di promuovere o acquisire condizioni di lavoro per l'Azienda nella conduzione di operazioni.

Nessun Destinatario può sollecitare o accettare denaro, beni, servizi o benefici di qualsiasi genere in occasione dello svolgimento di attività per l'Azienda.

Quanto sopra vale nei rapporti con persone, Azienda o enti pubblici e privati sia in Italia che all'estero. In deroga ai divieti sopra menzionati, sono ammessi regali di modico valore, come definiti dall'art. 4 del Codice di comportamento dei dipendenti della Fondazione, approvato con Deliberazione n. 25 d.d. 23 maggio 2015, purché siano tali da essere interpretati come normali segni di cortesia.

È inoltre vietata ogni attività che, sotto qualsiasi veste (per esempio sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità) o con attuazione in forma indiretta, abbia le stesse finalità di acquisire favori per l'Azienda.

SEZIONE A – Reati contro la Pubblica Amministrazione e il patrimonio

(Artt. 24 e 25 D.Lgs. n. 231/2001)

In questa sezione sono descritte le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001 che riguardano i rapporti con la Pubblica Amministrazione, così come identificata dall'allegato 1 e le situazioni in cui questa è comunque coinvolta (reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto).

A.1 Potenziali aree di rischio

In considerazione dell'attività svolta da Fondazione e della sua struttura interna, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuate le seguenti categorie di operazioni e attività a rischio nelle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dagli artt. 24 e 25 del Decreto:

1. gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, provvedimenti amministrativi, anche occasionali, necessari allo svolgimento di attività istituzionali di Fondazione o di attività ad essa strumentali. Sono inclusi in tale attività anche accordi, convenzioni, comunicazioni, dichiarazioni o redazioni

e deposito di atti e documenti per verifiche, accertamenti, procedimenti sanzionatori, ecc. Ad esempio: è inclusa la gestione dei rapporti con Comuni Aziende Sanitarie, altre Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, enti e strutture private sanitarie e socio-assistenziali convenzionate, assistenti sociali, tutori, amministratori di sostegno.

2. gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, garanzie concesse da soggetti pubblici;
3. gestione dei processi di acquisto di beni e servizi e di affidamento di contratti (ad. es. di esecuzione di lavori) e di incarichi;
4. gestione del personale, inclusa la fase di selezione
5. gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli spetti che riguardano la sicurezza e salute sul lavoro (ad. es. adempimenti collegati al D.Lgs. n. 81/2008-TUS) e per la gestione di adempimenti, verifiche e ispezioni relative alla produzione di rifiuti di qualsivoglia natura;
6. gestione di trattamenti previdenziali del personale e gestione dei rapporti con i soggetti pubblici;
7. gestione degli accertamenti/ispezioni da parte dei soggetti pubblici a ciò deputati;
8. predisposizione di documenti contabili, dichiarazione dei redditi o dei sostituti d'imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione dei tributi in genere.

A.2 Principi di comportamento e controllo delle principali aree di rischio

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti in quelle indicate nell'Allegato 2; sono altresì proibite le violazioni dei principi previsti dai Regolamenti Aziendali, dal Codice Etico e dal presente Modello.

Al fine di evitare il verificarsi di reati nei confronti della Pubblica Amministrazione e del patrimonio preposti dal Decreto, tutti i Destinatari del Modello, come definiti al punto 2.4 dello stesso devono:

Attenersi alla seguente condotta:

1. osservare rigorosamente tutte le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano i rapporti e/o i contatti con la Pubblica Amministrazione come definita nel presente Modello e/o Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di pubblico servizio;
2. improntare rapporti con Enti Pubblici Pubblica Amministrazione e/o Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di pubblici servizi alla massima trasparenza, correttezza ed imparzialità;
3. verificare, mediante il controllo esercitato dai responsabili delle diverse aree sui collaboratori che effettuano attività nei confronti di Enti Pubblici, che qualsiasi rapporto, anche occasionale, con i medesimi enti sia svolto in modo lecito e regolare;
4. gestire qualsivoglia rapporto, anche occasionale, con Enti Pubblici, Pubblica Amministrazioni e/o Pubblici Ufficiali e/o incaricati di pubblici servizi in modo lecito e regolare:

È inoltre vietato:

- a) usare la propria posizione per ottenere benefici o privilegi per sé o per gli altri;
- b) richiedere e/o usare contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, dalla P.A., da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea o da altri Organismi pubblici di diritto internazionale, mediante la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute;
- c) destinare eventuali somme ricevute da Organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazione, contributo e finanziamento per scopi diversi da quelli a cui erano destinati;
- d) corrispondere e/o proporre e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altre utilità a un Pubblico funzionario o alla P.A. o altri Pubblici funzionari della Comunità Europea o altri Organismi pubblici di diritto internazionale;
- e) offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (ovvero ogni forma di regalo offerta eccedente le normali pratiche commerciali di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore per la conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, ai rappresentanti della P.A., ai loro familiari o a persone fisiche e/o giuridiche a loro collegate non deve essere offerta, né direttamente né indirettamente, qualsiasi forma di regalo, dono o gratuite prestazioni che possano apparire, comunque, connesse al rapporto di affari con Fondazione o mirante ad influenzare l'indipendenza del giudizio in modo da assicurare qualsiasi vantaggio per Fondazione. In caso di dubbio il Destinatario deve darne tempestiva informazione all'OdV; in ogni caso i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dello stesso Organismo;

- f) eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore di partner commerciali, di collaboratori, di fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- g) porre in essere artifici e/o raggiri, tali da indurre in errore e recare un danno ad enti pubblici per realizzare un profitto in violazione della legge;
- h) eludere i divieti dalla lettera b) alla lettera g), ricevendo o anche solo sollecitando erogazioni a qualsivoglia titolo che, sotto qualsivoglia forma e /o denominazione (a titolo esemplificativo: sponsorizzazioni, incarichi consulenze, pubblicità, ecc.) abbiano, invece, le stesse finalità sopra vietate;
- i) promettere e/o versare somme, promettere e/o concedere beni in natura e/o altri benefici e/o utilità nei rapporti con Rappresentanti delle forze politiche e/o di associazioni portatrici di interessi collettivi, per promuovere o favorire interessi di Fondazione anche a seguito di illecite pressioni;
- j) eludere il divieto di cui alle lettere i) ricorrendo a forme diverse di aiuti e/o contribuzioni che, sotto forma di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità, abbiano, invece, le stesse finalità sopra vietate;
- k) indurre chiunque sia chiamato a rendere dichiarazioni all'Autorità giudiziaria, potendosene astenere, a non renderne o a renderle mendaci.

A.3 Principi per la predisposizione e/o l'integrazione delle procedure per la prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio

Per l'attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate, sono previste specifiche procedure, in forza delle quali:

- a) sia chiara l'indicazione e/o l'identificazione dei soggetti aziendali delegati a intrattenere rapporti con la PA;
- b) il sistema di deleghe e procure sia caratterizzato da elementi di "certezza"; si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione di funzioni, compiti e responsabilità. Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui Fondazione attribuisce a un singolo soggetto di agire in rappresentanza dello stesso. I requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure sarà il seguente:
 1. tutti coloro che intrattengono, per conto di Fondazione, rapporti istituzionali con la PA dovranno essere dotati di delega formale in tal senso;
 2. a ciascuna procura che comporti i poteri di rappresentanza di Fondazione nei confronti della PA deve corrispondere un atto interno che descriva il relativo potere di gestione;
 3. le deleghe, le procure e le comunicazioni organizzative devono essere tempestivamente aggiornate e devono essere coerenti con l'attività concretamente e oggettivamente svolta;
- c) non vi sia identità soggettiva tra coloro che devono dare evidenza contabile alle operazioni che sono state decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure interne di controllo;
- d) i documenti riguardanti l'attività d'impresa siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tale da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
- e) le dichiarazioni rese alla PA finalizzata all'ottenimento dei finanziamenti, dovranno contenere solo elementi corrispondenti a dati aziendali veri e reali, con previsione di report temporali al CdA di Fondazione da parte della funzione competente rispetto alle procedure di finanziamento in corso e all'impiego dei finanziamenti già concessi;
- f) Fondazione ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego dei finanziamenti si avvalga di intermediari finanziari e bancari sottoposti alla regolamentazione di trasparenza e correttezza conforme alla disciplina vigente in materia nell'ambito dell'Unione Europea.
- g) nessun pagamento possa essere effettuato in contanti, salvo specifica preventiva autorizzazione da parte del Presidente;
- h) sia previsto l'inserimento nel contratto con eventuali società esterne che supportano Fondazione nelle eventuali richieste di finanziamenti di una clausola di rispetto del Codice Etico adottato da Fondazione che abbia quale effetto la risoluzione del contratto stesso in caso di sua violazione;
- i) la scelta dei consulenti esterni avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza e, in riferimento ad essi, sia motivata la scelta;

- j) non siano corrisposti compensi a consulenti e/o collaboratori e/o fornitori e/o soggetti pubblici non congrui rispetto alle prestazioni rese a Fondazione e/o non conformi all'incarico conferito da valutare in base ai criteri di ragionevolezza in riferimento alle condizioni esistenti sul mercato o determinati da tariffe;
- k) sia prevista la tracciabilità di tutti i contratti con la PA intercorsi prima, durante e dopo le verifiche ispettive e/o gli accertamenti;
- l) la verifica della documentazione inviata o fornita alla PA nel corso della verifica e/o accertamento preveda un duplice controllo (tra chi la predispone e chi la autorizza) al fine di garantire la completezza, correttezza e veridicità dei dati comunicati;
- m) sia prevista la diffusione interna dei risultati e delle verifiche ispettive con i responsabili aziendali coinvolti al fine di definire eventuali piani di azione per dar corso alle azioni correttive necessarie ad affrontare eventuali carenze rilevate dalla PA;
- n) sia previsto un report all'OdV ogni qualvolta un Destinatario è chiamato a rendere dichiarazioni avanti l'Autorità giudiziaria con indicazione del motivo della chiamata e della funzione aziendale a cui si è rapportato prima e/o dopo la chiamata.

A.4 Schema riassuntivo

Di seguito al solo fine di rendere più agevole l'attuazione del Modello, in via meramente esplicativa ma senza assolutamente che ciò costituisca strumento di attuazione o anche solo di interpretazione esclusiva ed esaustiva delle procedure indicate nella presente area di rischio, si propone il seguente schema riassuntivo:

Area di Rischio	Reato associabile	Funzione/Area aziendale interessata	Principali criteri interessati (cfr.parag. A.3)
Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, provvedimenti amministrativi allo svolgimento di attività istituzionali di Fondazione	Art. 640 II 1) c.p. – Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico; Art. 317 c.p. – Concussione; Artt. 318-321 c.p. – Corruzione, Pene per il corruttore; Art. 322 c.p. – istigazione alla corruzione; art. 319-quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità	Presidente, Direttore	a, b, c, d, g, j, k, l
Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, garanzie concesse da soggetti pubblici	Art. 316-bis c.p. – Malversazione di erogazioni pubbliche; Art. 316-ter c.p. – Indebita percezione di erogazioni pubbliche; Art. 640 II 1) c.p. – Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico; Art. 640-bis c.p. Truffa aggravata; Art. 317 c.p. – Concussione; Art. 318, 319 – 321 c.p. – Corruzione, Pene per il corruttore; Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione;	Presidente, Direttore	a, b, c, d, e, g, h, i, j, k
Gestione dei processi di acquisto di beni e servizi e di affidamento di contratti	Art. 317 c.p. – Concussione;	Presidente, Direttore,	a, b, c, d, g, j, k, l

(ad es. di esecuzione di lavori) e di incarichi	Artt. 318 – 321 c.p. – Corruzione, Pene per il corruttore; Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione; Art. 319-quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità	Settore Patrimonio	
Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e la salute sul lavoro	Art. 316-bis c.p. – Malversazione di erogazioni pubbliche; Art. 316 – ter c.p. – Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato; Art. 640 II 1) c.p. Truffa; Art. 640 – bis c.p. –Truffa aggravata; Art. 317 c.p. – Concussione; Artt. 318, 319 – 321 c.p. Corruzione, Pene per il corruttore; Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione; Art. 322 bis c.p. – Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di Stati Esteri	Presidente, Direttore	a, b, c, d, e, g, h, i, j, k
Gestione di trattamenti previdenziali del personale e gestione dei rapporti con i soggetti pubblici	Art. 640 II 1) c.p. – Truffa; Art. 640 – bis c.p. – Truffa aggravata; Art. 317 c.p. – Concussione; Artt. 318, 319 – 321 c.p. – Corruzione, Pene per il corruttore; Art. 319-quater, c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 346-bis, c.p. – Traffico di influenze illecite	Presidente, Direttore, Area Amministrazione	a, b, c, d, g, j, k, l
Gestione degli accertamenti/ ispezioni da parte dei soggetti pubblici a ciò deputati	Art. 317 c.p. – Concussione; Artt. 318, 319 – 321 c.p. – Corruzione, Pene per il corruttore; Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione; Art. 319-quater, c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 346-bis, c.p. – Traffico di influenze illecite	Presidente, Direttore, Rspp	a, b, c, d, g, j, k, l, m
Predisposizione di documenti contabili, dichiarazione dei redditi o dei sostituti d'imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione dei tributi in genere	Art. 640 II 1) c.p. – Truffa; Art. 640 – bis c.p. – Truffa aggravata; Art. 316 – ter c.p. – Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato; Art. 316-bis, c.p. – Malversazione di erogazioni pubbliche	Presidente, Direttore, Settore Patrimonio, Settore Amministrazione	b, c, d, i, j

SEZIONE B – Reati societari

(Art. 25 ter del D.Lgs. n. 231/2001)

In questa parte speciale sono individuate le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati societari di cui al Decreto.

B.1 Potenziali aree di rischio

In considerazione dell'attività svolta da Fondazione e della struttura interna, ai sensi dell'art. 6 del Decreto in relazione all'attività di rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nel settore contabile, nelle relazioni, nei bilanci e in altri documenti di impresa, nonché nei relativi controlli e nelle comunicazioni e, altresì, nelle situazioni o attività in potenziale conflitto di interessi e, in genere, potenzialmente pregiudizievoli per i creditori e i terzi, sono individuate le seguenti categorie di operazioni e attività a rischio nelle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dall'art. 25 ter del Decreto;

1. predisposizione di comunicazioni e prospetti informativi riguardanti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Fondazione, ivi inclusi i bilanci e le relazioni periodiche;
2. rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti d'impresa;
3. documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all'attività aziendale;
4. destinazione delle riserve;

B.2 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree di rischio

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione dei comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti dell'art. 25 ter del D.Lgs. n. 231/2001 così come sopra prospettate; sono, altresì, proibite le violazioni del principio delle procedure aziendali previste nella presente sezione.

Al fine di evitare il verificarsi di reati societari di cui al Decreto tutti i Destinatari di cui al presente Modello come definiti al punto 2.4 dello stesso devono:

- a) agire ognuno secondo la propria funzione, in osservanza dei principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, nonché secondo la procedura prevista da normativa interna;
- b) mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione nello svolgimento delle procedure volte alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle comunicazioni sociali in generale;
- c) mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione nell'acquisizione, elaborazione e comunicazione delle informazioni relative a Fondazione;
- d) fornire informazioni veritiere ed appropriate sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Fondazione;
- e) assicurare il regolare funzionamento di Fondazione agevolando e garantendo ogni forma di controllo interno e promuovendo la libera formazione;
- f) osservare scrupolosamente tutte le norme di legge poste a tutela dell'integrità del patrimonio di Fondazione;
- g) osservare le procedure interne previste per la selezione e/o gestione dei rapporti con gli altri Destinatari del Modello;
- h) collaborare per il conseguimento della missione e finalità di Fondazione.

È inoltre vietato:

- a) predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque che forniscano una descrizione non corretta della realtà, riguardo la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Fondazione, nonché sull'evoluzione delle relative attività;
- b) omettere di comunicare dati di informazione richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo la situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Fondazione;
- c) alterare i dati e le informazioni destinati alla predisposizione dei prospetti informativi;
- d) tenere comportamenti che impediscono materialmente, o che comunque ostacolano, mediante l'occultamento dei documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione della gestione di Fondazione;

- e) esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale di Fondazione;
- f) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità Pubbliche di vigilanza anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pericolosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

B.3 Principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati societari

Per l'attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate sono previste specifiche procedure in forza delle quali:

- a) siano ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- b) i documenti riguardanti l'attività di impresa sono archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
- c) qualora il servizio di archiviazione e/o conservazione dei documenti sia svolto, per conto di Fondazione, da un soggetto ad essa estraneo, il servizio deve essere regolato da un contratto nel quale si preveda, tra l'altro, che il soggetto che presta il servizio a Fondazione rispetti specifiche procedure di controllo idonee a non permettere la modificazione successiva dei documenti archiviati, se non con apposita evidenza;
- d) l'accesso ai documenti, di cui ai punti precedenti, già archiviati sia sempre motivato e consentito solo al soggetto competente in base alle norme interne, o a suo delegato, ai revisori e all'OdV;
- e) la scelta dei consulenti interni, ancorché selezionati localmente, avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza e, in riferimento ad essi, sia motivata la scelta;
- f) non siano corrisposti i compensi, provvigioni o commissioni a partner commerciali, collaboratori, fornitori o soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni resa a Fondazione e/o non conformi all'incarico conferito, da valutare in base ai criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni e prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;
- g) i sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e ai collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e le attività svolte e con le responsabilità affidate;
- h) Fondazione, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, si avvalga di intermediari finanziari e bancari sotto posti ad una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conformi alla disciplina dell'Unione Europea;
- i) nessun pagamento può essere effettuato in contanti, salvo specifica preventiva autorizzazione da parte della funzione competente e tenuto conto di quanto predisposto nella delibera del CdA per l'istituzione del servizio di economato e gestione delle riscossioni e dei pagamenti;
- j) le dichiarazioni rese ad organismi/enti pubblici nazionali o comunitari fino all'ottenimento di concessioni, autorizzazioni o licenze, dovranno contenere solo elementi assolutamente veritieri.

B.4 Schema riassuntivo

Di seguito al solo fine di rendere più agevole l'attuazione del Modello, in via meramente esplicativa ma senza assolutamente che ciò costituisca strumento di attuazione o anche solo di interpretazione esclusiva ed esaustiva delle procedure indicate nella presente area a di rischio, si propone il seguente schema riassuntivo:

Area di Rischio	Reato associabile	Funzione/Area aziendale interessata	Principali criteri interessati (cfr.parag. C.3)
Predisposizione di comunicazioni e prospetti informativi riguardanti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Fondazione, ivi inclusi i bilanci e le relazioni periodiche	Art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali; Art. 2622 c.c. – False comunicazioni sociali a danno della società, dei soci o dei creditori; Art. 2635 – Corruzione tra privati;	Presidente, Direttore, CdA, Organo di Revisione, Area Patrimonio	a, b, c, f

Rilevazione, registrazione e rappresentazione delle attività aziendali nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti d'impresa	Art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali; Art. 2622 c.c. – False comunicazioni sociali a danno della società, dei soci o dei creditori; Art. 2635 – Corruzione tra privati;	Presidente, Direttore, CdA, Organo di Revisione, Area Patrimonio, Area Amministrazione	a, b, c, f
Documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all'attività aziendale	Art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali; Art. 2622 c.c. – False comunicazioni sociali a danno della società, dei soci o dei creditori;	Direttore, Area Amministrazione	c, d, e
Gestione dei rapporti con revisore	Art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali; Art. 2622 c.c. – False comunicazioni sociali a danno della società, dei soci o dei creditori;	Amministratori, Direttore, Area Amministrazione	a, b, c, g

SEZIONE C – Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

(Art. 25 septies del D.Lgs. n. 231/2001)

In questa sezione sono individuate le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime di cui al Decreto.

C.1 Potenziali aree a rischio

In considerazione delle attività svolte da Fondazione e della struttura interna, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, nonché sulla base del documento di valutazione dei rischi, predisposto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, sono individuate le seguenti categorie di operazioni a attività a rischio nelle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dall'art. 25 septies del Decreto:

1. attività di manutenzione e movimentazione di materiali, di componenti e di arredi presso gli immobili di proprietà di Fondazione;
2. attività di sopralluogo, visita presso gli immobili svolta dal manutentore anche in accompagnamento di terzi;
3. attività lavorative con utilizzo di videoterminali;
4. accesso, transito e permanenza nei locali in uso a Fondazione, nello svolgimento delle sue attività da parte dei Dipendenti e di soggetti esterni, tra i quali sono inclusi anche i Beneficiari delle attività istituzionali.

C.2 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti nell'art. 25 septies del Decreto; sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Sezione.

Al fine di evitare il verificarsi dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, previsti dal Decreto, tutti i Destinatari del presente Modello, come definiti al punto 2.4 dello stesso, devono attenersi alle specifiche regole e procedure che sono e saranno predisposte e diffuse dal Servizio Prevenzione e Protezione, istituito ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

Fermo restando quanto sopra i Destinatari del presente Modello devono:

Attenersi alle seguenti condotte:

- a) osservare rigorosamente tutte le leggi, i regolamenti e le procedure in materia di sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro che disciplinano l'accesso, il transito e lo svolgimento delle attività lavorative presso i locali in uno a Fondazione;
- b) partecipare ai corsi organizzati da Fondazione in materia di sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro e sullo svolgimento delle specifiche mansioni, ai quali saranno invitati;
- c) fornire adeguati dispositivi di protezione individuali ai propri dipendenti, conformi alle normative vigenti e in funzione delle mansioni da quelli svolte;
- d) identificare e delimitare il perimetro delle aree di lavoro interessate alle attività a rischio di manutenzione in modo da impedire l'accesso a tali aree a soggetti non autorizzati ai lavori;
- e) seguire, nella redazione, sottoscrizione ed esecuzione dei contratti, le regole di sicurezza che sono e saranno diffuse dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione di Fondazione;
- f) i fornitori e gli altri Destinatari esterni a Fondazione, ove richiesto da norme e regolamenti, in base alla natura del bene e servizio prestato, devono dare evidenza del rispetto da parte loro delle normative sulla sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro;
- g) segnalare alle funzioni competenti eventuali inefficienze dei dispositivi di protezione individuali ovvero di altri presidi a tutela della sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro.

È inoltre vietato:

- a) utilizzare, nello svolgimento delle attività identificate a rischio macchinari, attrezzature, strumenti utensili, materiali e dispositivi di protezione individuali non adeguati e non conformi alle normative vigenti per le specifiche operazioni da svolgere;
- b) disattivare o rendere anche parzialmente inefficienti dispositivi individuali collettivi di protezione;

- c) nell'ambito degli interventi e attività di cui si è incaricati, svolgere attività e operazioni al di fuori delle aree specificatamente identificate per gli interventi richiesti;
- d) accedere ad aree di lavoro alle quali non si è autorizzati;
- e) per i fornitori, utilizzare macchinari e attrezzature, strumenti utensili, materiali e dispositivi di protezione individuali di proprietà di Fondazione.

C.3 Principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime

Per le attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate e nell'ambito specifico della gestione della sicurezza sul lavoro e della tutela dell'igiene e salute sul lavoro, nel rispetto di quanto previsto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, sono previste specifiche procedure, in forza delle quali:

- a) vengano periodicamente individuati dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione i rischi in materia di sicurezza e tutela dell'igiene e salute sul lavoro, tenendo in adeguata considerazione: la struttura aziendale, la natura delle attività, l'ubicazione dei locali e delle aree di lavoro, l'organizzazione del personale, i macchinari, le attrezzature e gli impianti impiegati nelle attività;
- b) venga aggiornato, periodicamente ed in occasione di significative modifiche organizzative, il documento di valutazione dei rischi, redatto ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza;
- c) il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione nella valutazione dei rischi adotti criteri oggettivi, documentabili e ripetibili, considerando, per ogni specifico rischio come sopra individuato, la probabilità di accadimento, la dimensione dell'impatto del danno possibile, i risultati di rilievi ambientali e la storia degli infortuni verificatisi nello svolgimento della specifica attività;
- d) vengano definiti e periodicamente aggiornati il piano di intervento delle azioni di prevenzione e protezione sulla base del risultato della valutazione dei rischi effettuata, nonché le indicazioni sulle adeguate misure di prevenzione e protezione da adottare, tenendo in adeguata considerazione quanto descritto nei punti precedenti la normativa vigente in materia di sicurezza e tutela dell'igiene e salute sul lavoro;
- e) il RSPP proponga e diffonda adeguate procedure volte alla tutela della sicurezza sul lavoro e alla tutela dell'igiene e salute sul lavoro nonché le indicazioni sulle adeguate misure di prevenzione e protezione da adottare, tenendo in adeguata considerazione quanto descritto nei punti precedenti la normativa vigente in materia di sicurezza e tutela dell'igiene e salute sul lavoro;
- f) la Direzione è tenuta a sorvegliare sull'effettivo rispetto delle procedure proposte e diffuse dal RSPP e sulla adozione delle adeguate misure di prevenzione e protezione, comunicando tempestivamente al RSPP eventuali eccezioni e criticità;

- g) venga definito il metodo di individuazione, segnalazione e comportamento da tenere in caso di emergenze, sia per gli addetti alla gestione delle specifiche emergenze che per altri soggetti che possono esserne coinvolti;
- h) i lavoratori in base agli specifici rischi individuati a cui sono soggetti ricevano adeguata informazione e formazione in merito alle misure di prevenzione e protezione da adottare nello svolgimento delle proprie attività e gestione delle emergenze, in base alla normativa vigente in materia di sicurezza e tutela dell'igiene e salute sul lavoro e delle procedure proposte e diffuse dal RSPP;
- i) non siano corrisposti compensi a fornitori in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese a Fondazione e/o comunque non conformi all'incarico conferito, da valutare in base ai criteri di ragionevolezza in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;
- j) alle ispezioni giudiziarie e amministrative (es. relative al Testo Unico sulla Sicurezza, ecc.) devono partecipare i soggetti espressamente delegati. L'OdV dovrà essere prontamente informato sull'inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna, inviata a cura della Direzione e/o Funzione aziendale di volta in volta interessata. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti appositi verbali che verranno conservato dall'OdV;
- k) siano previsti obblighi di riporto periodico all'OdV per le valutazioni di competenza con riguardo a quanto previsto dal presente Modello.

C.4 Schema riassuntivo

Di seguito al solo fine di rendere più agevole l'attuazione del Modello, in via meramente esplicativa ma senza assolutamente che ciò costituisca strumento di attuazione o anche solo di interpretazione esclusiva ed esaustiva delle procedure indicate nella presente area di rischio, si propone il seguente schema riassuntivo:

Area di Rischio	Reato associabile	Funzione/Area aziendale interessata	Principali criteri interessati (cfr.parag. C.3)
Attività di manutenzione e movimentazione di materiali, di componenti e di arredi presso i locali degli immobili di proprietà di Fondazione. Viste/sopralluoghi a immobili aziendali.	Art. 589 c.p. – Omicidio colposo; Art. 590 c.p. – Lesioni personali colpose	Direttore, RSPP, Tutte le Aree	a, b, d, e, h
Attività lavorative con utilizzo di videoterminali	Art. 590 c.p. – Lesioni personali colpose	Direttore, RSPP Tutte le Aree	a, d, e, h
Accesso, transito e permanenza in locali in uso a Fondazione, nello svolgimento delle sue attività da parte dei Dipendenti e soggetti esterni, tra i quali anche i Beneficiari	Art. 589 c.p. – Omicidio colposo; Art. 590 c.p. – Lesioni personali colpose	RSPP, Direttore, Tutte le Aree	a, b, d, e, h

SEZIONE D – Reati ambientali

(Art. 25 undecies del D.Lgs. n. 231/2001)

In questa sezione sono individuate le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati ambientali di cui al Decreto.

Con l'art. 25 *undecies*, il Legislatore introduce nel novero dei reati presupposto, taluni reati ambientali.

Il comma 1 prevede che l'ente risponda dei reati di cui agli artt. 727 *bis* e 733 *ter* c.p., che sanzionano l'uccisione, la distruzione, la cattura, il prelievo, la detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette e la distruzione o il deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto.

A seguito delle modifiche legislative apportate con la L. 68/2015, l'ente risponderà altresì per i reati di cui agli artt. 452 *bis* c.p. – inquinamento ambientale– e 452 *quater* c.p. – disastro ambientale2–, anche se commessi per colpa (come previsto dall'art. 452 *quinqüies* c.p.); nonché per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'art. 452 *sexies* e per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'art. 452 *octies* (quando cioè l'associazione di cui all'art. 416 c.p. sia diretta in via esclusiva o concorrente allo scopo di commettere taluno dei delitti in materia ambientale, ovvero quando l'associazione di cui all'art. 416 *bis* sia finalizzata a commettere taluno dei delitti in materia ambientale ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale).

Il comma 2 dell'art. 25 *undecies* D. Lgs. n. 231/2011, estende inoltre agli enti la responsabilità per le violazioni di carattere penale previste nel D. Lgs. n. 152/2006.

Sono precisamente richiamate:

- a) le norme sanzionatorie in materia di scarichi di acque reflue industriali;
- b) le norme sanzionatorie in materia di rifiuti (gestione di rifiuti non autorizzata, bonifica dei siti, violazione degli obblighi di comunicazione e tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, traffico illecito di rifiuti, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti);
- c) le norme che sanzionano l'inquinamento di suolo, sottosuolo, acque superficiali ed acque sotterranee
- d) le norme sanzionatorie in materia di emissione in atmosfera.

Al comma 3, l'art. 25 *undecies* richiama i reati previsti dalla L. n. 150/1992, contenente la *«Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica»*.

Il comma 4 rinvia alla L. n. 549/1993, *«Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente»*.

Il comma 5, infine, prevede che l'ente possa rispondere dei reati previsti nel D. Lgs. n. 202/2007, intitolato *«Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni»*.

D.1 Potenziali aree a rischio

In considerazione delle attività svolte da Fondazione e della struttura interna, la medesima non svolge attività produttive di rifiuti, in quanto gli immobili sono concessi a terzi e non vi è attività produttiva vera a propria. Piuttosto la Fondazione si trova a gestire il problema dei rifiuti nelle fasi di ripresa in carico degli immobili nonché nelle fasi di svolgimento di attività di manutenzione/ristrutturazione produttive di residue/rifiuti. La Fondazione quindi deve presidiare il rischio dell'inquinamento ambientale, che può commettersi anche per colpa nei seguenti momenti:

1. Ripresa in carico degli immobili;
2. Svolgimento di lavori di manutenzione - riparazione agli immobili di proprietà, ivi comprese attività di smaltimento di amianto o materiale pericoloso.

D.2 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti nell'art. 25 undecies del Decreto; sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Sezione.

Al fine di evitare il verificarsi dei reati ambientali, tutti i Destinatari del presente Modello, come definiti al punto 2.4 dello stesso, devono attenersi alle specifiche regole e procedure che sono e saranno predisposte dalla Fondazione.

Inoltre tutti gli Interlocutori della Fondazione sono tenuti a garantire in ogni fase di svolgimento del rapporto il rispetto di comportamenti atti ad evitare ogni reato ambientale.

Fermo restando quanto sopra i Destinatari del presente Modello devono:

Attenersi alle seguenti condotte:

- a) osservare rigorosamente tutte le leggi, i regolamenti e le procedure in materia ambientale;
- b) partecipare ai corsi organizzati da Fondazione in materia di reati ambientali;
- c) effettuare la preventiva valutazione del rischio per quanto riguarda il pericolo di ogni tipo di inquinamento dell'ambiente e delle sue matrici (suolo, sottosuolo, acque, aria) ovvero l'eventuale superamento dei limiti fissati dalla legge;
- d) provvedere al più efficace uso delle risorse teso al risparmio delle materie prime e dell'energia in ogni fase del processo produttivo;
- e) attuare tutte le misure necessarie per la riduzione alla fonte degli agenti di rischio e per la limitazione dei loro effetti sull'ambiente, attraverso la predisposizione di misure organizzative e procedurali oltre che attraverso valutazioni preventive;

- f) assicurare il rispetto della normativa in materia di deposito temporaneo, con particolare riferimento a modalità e limiti quantitativi;
- g) assicurare l'adempimento di tutti gli obblighi in tema di controllo e tracciabilità dei rifiuti;
- h) assicurare il controllo in base alle disposizioni di legge degli impianti di riscaldamento e raffrescamento e assicurare la conservazione della documentazione di riferimento.

È vietato porre in essere ogni comportamento atto a smaltimento irregolare dei rifiuti o alla dissimulazione di una situazione di inquinamento ambientale.

D.3 Principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati ambientali

Per le attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate e nell'ambito specifico della stesse sono previste specifiche procedure, in forza delle quali:

- a) viene assicurata in fase di presa in carico per riconsegna di un immobile la redazione di apposito verbale da cui risulti lo stato del luogo e i rifiuti che risultino presenti nell'immobile e cui la Fondazione deve farsi carico. Il verbale deve essere sottoscritto dal soggetto che si occupa delle operazioni;
- b) viene posto a carico del dipendente che si occupa della gestione degli immobili dal punto di vista pratico-tecnico l'obbligo di rendere immediatamente note al Direttore situazioni di presenza presso gli immobili di rifiuti pericolosi o comunque situazioni tali da configurare un reato ambientale;
- c) viene svolta con cadenza mensile una verifica della situazione degli edifici di proprietà e detenuti dalla Fondazione con segnalazione tempestiva di ogni irregolarità alla Direzione;
- d) viene assicurata in tutte le fasi di svolgimento dei rapporti con i prestatori che si occupano degli interventi sugli immobili di proprietà il rispetto della normativa ambientale in particolare mediante espressi impegni contrattuali e prima ancora mediante l'espressa previsione dell'assunzione di tali impegni in fase di selezione del fornitore in qualsiasi modo avvenga. Inoltre è previsto a carico del prestatore l'obbligo di fornire la documentazione inerente il corretto smaltimento e in generale la corretta gestione dei rifiuti;
- e) vengono attivati appositi percorsi formativi per l'individuazione e la prevenzione del rischio ambientale rivolti a tutti i soggetti coinvolti in fase sottoposte a tale rischio.

SEZIONE E – Reati informatici

(Artt. 24 e 24 bis D.Lgs. n. 231/2001)

In questa sezione sono descritte le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati informatici di cui al D.Lgs. n. 231/2001

E.1 Potenziali aree di rischio

In considerazione dell'attività svolta da Fondazione e della sua struttura interna, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuate le seguenti categorie di operazioni e la attività a rischio nelle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dagli artt. 24 e 24 bis del Decreto:

- utilizzo delle risorse e degli strumenti informatici della Fondazione, del servizio di posta elettronica e dell'accesso ad Internet;
- esecuzione di operazioni di trattamento di dati personali attraverso strumenti informatici;
- attività di gestione e manutenzione delle risorse informatiche e dei sistemi informativi aziendali al fine di assicurarne il funzionamento e la manutenzione;
- gestione dei flussi informativi elettronici con terzi;
- gestione del sito web del titolare.

E.2 Principi di comportamento e controllo delle principali aree di rischio

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato richiamate dagli art. 24 e 24 bis del decreto; sono altresì proibite le violazioni dei principi previsti dai Regolamenti Aziendali, dal Codice Etico e dal presente Modello.

Al fine di evitare il verificarsi di reati informatici previsti dal Decreto, tutti i Destinatari del Modello, come definiti al punto 2.4 dello stesso devono attenersi alle seguenti condotte:

1. rispettare il profilo autorizzativo ricevuto mediante "lettera di incarico" eseguendo le sole operazioni di trattamento che dovessero essere necessarie e indispensabili per adempiere alle mansioni di stretta competenza senza porre in essere alcuna nuova o diversa operazione senza la preventiva autorizzazione del titolare;
2. nel contesto del trattamento di dati personali svolto mediante strumenti informatici osservare le prescrizioni stabilite dalle leggi vigenti e, segnatamente, dal Regolamento UE 16/679 e dal Codice in materia di protezione dati personali;
3. attenersi alla documentazione formativa, alle policy aziendali, alle indicazioni e alle istruzioni del DPO;
4. osservare le istruzioni dell'amministratore di sistema;

5. è consentito raccogliere e trattare i dati personali per scopi conformi alle finalità perseguite dall'ente nel rispetto del principio di minimizzazione. Tutti i dati personali di cui si viene a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle funzioni svolte dovranno essere trattati in modo lecito e secondo correttezza;
6. non è ammesso alterare, modificare, distruggere, mediante l'utilizzo di firma elettronica o comunque in qualsiasi modo, documenti informatici del titolare di terzi;
7. non è ammesso prelevare dalle banche dati del titolare dati personali e/o acquisirne copia, salvo casi eccezionali che dovranno essere preventivamente autorizzati dal titolare o dal responsabile;
8. non è ammesso inserire o trasmettere dati, informazioni o programmi al fine di distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inutilizzabili, impedire il funzionamento dei sistemi informatici o telematici altrui;
9. è necessario osservare scrupolosamente tutte le misure di sicurezza adottate dal titolare per escludere trattamenti difformi da quelli consentiti. Non è ammesso distruggere, deteriorare, cancellare, manipolare, eliminare documenti informatici o programmi informatici altrui o anche solo metterne in pericolo l'integrità e la disponibilità degli stessi;
10. è fatto obbligo di conformarsi e rispettare le misure di sicurezza e le procedure adottate dal titolare al fine di garantire la protezione del sistema informatico aziendale e dei dati ivi trattati in ragione del principio di privacy by design e by default;
11. l'accesso agli strumenti elettronici è consentito agli incaricati unicamente con l'inserimento di un codice identificativo personale e di una password. La password è personale e segreta e va modificata con frequenza costante. È fatto divieto divulgare, cedere o condividere le proprie credenziali di accesso. È altresì fatto divieto utilizzare profili di abilitazione di terzi;
12. non è consentito accedere al sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza contro la volontà del titolare del diritto di accesso, né introdursi in un sistema informatico o telematico, o in parti di esso, ovvero in banche dati o in parti di esse, non possedendo le credenziali di accesso o mediante l'utilizzo di credenziali altrui;
13. gli strumenti elettronici in dotazione degli incaricati non devono essere lasciati incustoditi o accessibili da terzi durante una sessione del trattamento. È fatto divieto di utilizzare dispositivi tecnici o strumenti tecnologici (es. software) non autorizzati potenzialmente idonei ad impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;

14. è fatto divieto di detenere, procurarsi, riprodurre e o diffondere abusivamente codici di accesso o comunque mezzi idonei all'accesso ad un sistema protetto da misure di sicurezza;

15. è vietato procurare, riprodurre, diffondere, comunicare, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi al fine di danneggiare illecitamente un sistema o i dati e i programmi ad esso pertinenti ovvero favorirne l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento;

16. i software e gli strumenti informatici aziendali devono essere utilizzati solamente per i fini strettamente necessari allo svolgimento del proprio lavoro. È vietato installare software senza preventiva autorizzazione del titolare;

17. è vietato modificare la configurazione software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse o mobili;

18. gli accessi ad Internet e le caselle di posta aziendali non possono essere utilizzati per uso personale. Nessun software può essere installato sulla struttura informatica del titolare senza preventiva autorizzazione del responsabile o dell'amministratore di sistema. La connessione ad Internet deve essere utilizzata unicamente e per il tempo strettamente necessario per eseguire le operazioni lavorative di spettanza;

19. è fatto divieto di accedere al sito Internet del titolare al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto ovvero allo scopo di immettere dati o contenuti multimediali (immagini, infografica, video, ecc.) in violazione della normativa sul diritto d'autore e delle procedure aziendali applicabili;

20. è fatto divieto utilizzare abusivamente la firma digitale aziendale o in violazione delle procedure che ne regolamentano l'utilizzo;

Oltre alle predette indicazioni, tutti i Destinatari del Modello devono attenersi alle regole di utilizzo degli strumenti informatici aziendali previste nell'omonimo disciplinare interno ed alle istruzioni fornite dal titolare e dal referente della funzione DPO.

E.3 Principi per la predisposizione e/o l'integrazione delle procedure per la prevenzione dei reati informatici

Per l'attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate sono previste specifiche procedure in forza delle quali:

- a) le persone autorizzate all'utilizzo di strumenti informatici sono preventivamente individuate e ciascuna di esse è istruita e formata nel merito delle misure di sicurezza da osservare;
- b) l'attività formativa in materia di sicurezza informatica viene aggiornata periodicamente;

- c) l'amministratore di sistema e l'identificazione delle funzioni ad esso assegnate sono dettagliate in un documento agli atti. Viene inoltre garantita la tracciabilità dei log-in e log-out rispetto alle operazioni svolte dall'amministratore di sistema;
- d) la Fondazione, tramite l'amministratore di sistema, provvede annualmente ad un inventario aggiornato dei software in uso sugli strumenti informatici aziendali verificando costantemente l'eventuale presenza di elementi di vulnerabilità provvedendo alla loro riduzione;
- e) l'ente periodicamente è sottoposto ad attività di audit del DPO e dell'amministratore di sistema, i cui report sono sottoposti all'attenzione della Direzione e del CDA;
- f) l'ente ha adottato una procedura di gestione del data breach in coerenza con le prescrizioni vigenti;
- g) i rapporti con i fornitori di servizi informatici e le rispettive responsabilità sono formalizzati attraverso specifici contratti;
- h) fermo restando il divieto di predisporre o installare apparecchiature o sistemi con finalità specifica o precipua di controllo a distanza o occulto dell'attività dei lavoratori, la Fondazione potrà adottare, anche da remoto ed ai soli fini di predisporre idonee misure di sicurezza, soluzioni atte ad assicurare la disponibilità e l'integrità dei sistemi informatici, anche per cercare di prevenire utilizzi indebiti che possano essere fonte di responsabilità, quali, ad esempio, configurazioni di sistema per escludere operazioni vietate dalla Legge, *black-list*, installazione ed aggiornamento di componenti *antivirus*, installazione di pacchetti di sicurezza conformi con le licenze in atto, adozione di filtri e simili;
- i flussi informativi con terzi devono aver luogo unicamente attraverso gli strumenti aziendali (posta elettronica ordinaria o pec) o attraverso strumenti autorizzati.

Considerate le misure sopra elencate si ritiene che il rischio di commissione di reati informatici elencati negli artt. 24 e 24 bis possa stimarsi come basso.

E.4 Schema riassuntivo

Di seguito al solo fine di rendere più agevole l'attuazione del Modello, in via meramente esplicativa ma senza assolutamente che ciò costituisca strumento di attuazione o anche solo di interpretazione esclusiva ed esaustiva delle procedure indicate nella presente area di rischio, si propone il seguente schema riassuntivo:

Area di Rischio	Reato associabile	Funzione/Area aziendale interessata
<p>Utilizzo delle risorse e degli strumenti informatici della Fondazione, del servizio di posta elettronica e dell'accesso ad Internet</p>	<p>640-ter (frode informatica) 615-ter (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico) 615-quater (detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici) 615-quinquies (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico) 617-quater (intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche), 617-quinquies (installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche) 635-bis (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici) 635-ter (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità) 635-quater (danneggiamento di sistemi informatici o telematici) 635-quinquies del codice penale (danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità) 491-bis (falsità relative a documenti informatici)</p>	<p>Presidente, Direttore</p>
<p>Esecuzione di operazioni di trattamento di dati personali attraverso strumenti informatici</p>	<p>640-ter (frode informatica) 615-ter (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico) 615-quater (detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici) 617-quater (intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche), 635-bis (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici) 635-ter (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità) 635-quater (danneggiamento di sistemi informatici o telematici) 635-quinquies del codice penale (danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)</p>	<p>Presidente, Direttore</p>

	491-bis (falsità relative a documenti informatici)		
Attività di gestione e manutenzione delle risorse informatiche e dei sistemi informativi aziendali al fine di assicurarne il funzionamento e la manutenzione	<p>640-ter (frode informatica)</p> <p>615-ter (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)</p> <p>615-quater (detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici)</p> <p>615-quinquies (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)</p> <p>617-quater (intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche),</p> <p>617-quinquies (installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)</p> <p>635-bis (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)</p> <p>635-ter (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)</p> <p>635-quater (danneggiamento di sistemi informatici o telematici)</p> <p>635-quinquies del codice penale (danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)</p> <p>491-bis (falsità relative a documenti informatici)</p>	Presidente, Direttore, Settore Patrimonio	

<p>Gestione dei flussi informativi elettronici con terzi</p>	<p>640-ter (frode informatica) 615-ter (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico) 615-quinquies (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico) 617-quater (intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche), 617-quinquies (installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche) 635-bis (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici) 635-ter (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità) 635-quater (danneggiamento di sistemi informatici o telematici) 635-quinquies del codice penale (danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità) 491-bis (falsità relative a documenti informatici)</p>		
<p>Gestione del sito web del titolare</p>	<p>640-ter (frode informatica) 615-quinquies (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico) 635-bis (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici) 635-ter (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità) 635-quater (danneggiamento di sistemi informatici o telematici) 635-quinquies del codice penale (danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità) 491-bis (falsità relative a documenti informatici)</p>		

SEZIONE F – Delitti in materia di diritto d’autore

(Art. 25 novies D.Lgs. n. 231/2001)

In questa sezione sono descritte le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i delitti in materia di diritto d’autore di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

F.1 Potenziali aree di rischio

In considerazione dell'attività svolta da Fondazione e della sua struttura interna, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuate le seguenti categorie di operazioni e la attività a rischio nelle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dall' art. 25 novies del Decreto:

utilizzo delle risorse e degli strumenti informatici della Fondazione;

attività di gestione e manutenzione delle risorse informatiche e dei sistemi informativi aziendali al fine di assicurarne il funzionamento e la manutenzione;

gestione del sito web del titolare.

F.2 Principi di comportamento e controllo delle principali aree di rischio

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 novies del decreto; sono altresì proibite le violazioni dei principi previsti dai Regolamenti Aziendali, dal Codice Etico e dal presente Modello.

Al fine di evitare il verificarsi di reati informatici previsti dal Decreto, tutti i Destinatari del Modello, come definiti al punto 2.4 dello stesso devono attenersi alle seguenti condotte:

1. rispettare il profilo autorizzativo ricevuto mediante "lettera di incarico" eseguendo le sole operazioni di trattamento che dovessero essere necessarie e indispensabili per adempiere alle mansioni di stretta competenza senza porre in essere alcuna nuova o diversa operazione senza la preventiva autorizzazione del titolare;
2. è vietato utilizzare le risorse informatiche della Fondazione per scaricare e diffondere abusivamente software e opere dell'ingegno di terzi;
3. è obbligatorio attenersi alla documentazione formativa, alle policy aziendali, alle indicazioni e alle istruzioni del DPO e dell'amministratore di sistema;
4. è fatto divieto di installare programmi software non autorizzati e duplicare ogni supporto multimediale atto a contenere dati di qualsiasi natura protetti dalla normativa a tutela del diritto d'autore.
5. è possibile installare un numero di copie di ciascun programma autorizzato e lecitamente ottenuto in licenza pari a quelle autorizzate dalla licenza stessa;
6. i software e gli strumenti informatici aziendali devono essere utilizzati solamente per i fini strettamente necessari allo svolgimento del proprio lavoro;
7. non è ammesso l'acquisto di licenze software da una fonte non certificata e non in grado di fornire garanzie in merito all'originalità/autenticità del software;
8. è proibito detenere supporti di memorizzazione non originali;
9. è fatto divieto di duplicare, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale, o comunque per trarne profitto, senza averne diritto, programmi per elaboratori, banche dati protette ovvero qualsiasi opera protetta dal diritto d'autore e da diritti connessi, incluse opere dell'ingegno o parti di esse a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico;
10. è proibito mettere in atto pratiche di file sharing, attraverso lo scambio e/o la condivisione di qualsivoglia tipologia di file attraverso piattaforme di tipo peer to peer;
11. è fatto divieto di accedere al sito Internet del titolare al fine di immettere dati o contenuti multimediali in violazione della normativa sul diritto d'autore e delle procedure aziendali applicabili.

Oltre alle predette indicazioni, tutti i Destinatari del Modello devono attenersi alle regole di utilizzo degli strumenti informatici aziendali previste nell'omonimo disciplinare interno ed alle istruzioni fornite dal titolare e dal referente della funzione DPO.

F.3 Principi per la predisposizione e/o l'integrazione delle procedure per la prevenzione dei reati in materia di diritto d'autore

Per l'attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate sono previste specifiche procedure in forza delle quali:

- le persone autorizzate all'utilizzo di strumenti informatici sono preventivamente individuate e ciascuna di esse è istruita e formata nel merito delle misure di sicurezza da osservare;
- l'attività formativa in materia di sicurezza informatica viene aggiornata periodicamente;
- l'ente periodicamente è sottoposto ad attività di audit del DPO e dell'amministratore di sistema, i cui report sono sottoposti all'attenzione della Direzione e del CDA;
- i rapporti con i fornitori di servizi informatici e le rispettive responsabilità sono formalizzati attraverso specifici contratti;
- l'acquisto di licenze software deve aver luogo da fonti certificate e in grado di fornire garanzie in merito all'originalità/autenticità del software.
- l'amministratore di sistema compie almeno annualmente un censimento dei software installati sul sistema informatico dell'ente e verifica la corrispondenza del numero di copie concesse in licenza di uno specifico software con il numero di copie effettivamente installato sui computer della Fondazione.
- l'amministratore di sistema compie almeno annualmente un controllo sull'effettiva presenza del cd "bollino SIAE", su tutti i supporti di memorizzazione presenti in azienda.

Considerate le misure sopra elencate si ritiene che il rischio di commissione di reati informatici elencati nell'art. 25 novies possa stimarsi come basso.

F.4 Schema riassuntivo

Di seguito al solo fine di rendere più agevole l'attuazione del Modello, in via meramente esplicativa ma senza assolutamente che ciò costituisca strumento di attuazione o anche solo di interpretazione esclusiva ed esaustiva delle procedure indicate nella presente area di rischio, si propone il seguente schema riassuntivo:

Area di Rischio	Reato associabile	Funzione/Area aziendale interessata
Utilizzo delle risorse e degli strumenti informatici della Fondazione	Art. 171 (diffusione abusiva opera dell'ingegno protetta) Art. 171-Bis (duplicazione abusiva, distribuzione, vendita software o banca dati) Art. 171-Ter (duplicazione, diffusione abusiva brani musicali o film, cessione sistemi per violare pay tv) Art. 171-Septies (diffusione software non autorizzati SIAE e di apparati di decodificazione) Art. 171-Octies (produzione e utilizzo per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale)	Presidente, Direttore

<p>Attività di gestione e manutenzione delle risorse informatiche e dei sistemi informativi aziendali al fine di assicurarne il funzionamento e la manutenzione</p> <p>Gestione del sito web del titolare</p>	<p>Art. 171 (diffusione abusiva opera dell'ingegno protetta) Art. 171-Bis (<i>duplicazione abusiva, distribuzione, vendita software o banca dati</i>) Art. 171-Ter (<i>duplicazione, diffusione abusiva brani musicali o film, cessione sistemi per violare pay tv</i>) Art. 171-Septies (diffusione software non autorizzati siae e di apparati di decodificazione) Art. 171-Octies (produzione e utilizzo per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale)</p> <p>Art. 171 (diffusione abusiva opera dell'ingegno protetta) Art. 171-Bis (<i>duplicazione abusiva, distribuzione, vendita software o banca dati</i>) Art. 171-Ter (<i>duplicazione, diffusione abusiva brani musicali o film, cessione sistemi per violare pay tv</i>) Art. 171-Septies (diffusione software non autorizzati SIAE e di apparati di decodificazione)</p>	<p>Presidente, Direttore, Settore Patrimonio</p>	
---	---	---	--

SEZIONE G – Reati contro il patrimonio culturale

(art. 25 septiesdecies – art. 25 duodevicies)

In questa sezione sono descritte le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati contro il patrimonio culturale di cui al D.Lgs. n. 231/2001 ed in particolare si riportano le le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa della Fondazione. Si individuano inoltre le cosiddette attività "sensibili" (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell'ambito dell'attività di risk assessment) specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito delle sopracitate attività "sensibili".

G.1 Potenziali aree di rischio

Premesso:

- che la Fondazione detiene beni aventi un potenziale rilievo culturale quali documentazione storica (conservata presso la sede), mobili e dipinti (presso vari Uffici del Comune di Trento), che la stessa è inoltre proprietaria di immobile in Trento denominato Il Torrione soggetto a vincolo culturale e che inoltre stanti le sue caratteristiche e la sua missione può venire in possesso, attraverso lasciti o donazioni, di beni costituenti patrimonio culturali;

- che è invece molto remota l'ipotesi di rinvenimento di beni costituenti patrimonio culturale in fase di rilascio degli immobili locati, si sono individuati i seguenti reati potenzialmente realizzabili nel contesto della Fondazione:

FURTO DI BENI CULTURALI (ART. 518-BIS C.P.) Tale reato si realizza quando un soggetto si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri.

APPROPRIAZIONE INDEBITA DI BENI CULTURALI (ART. 518-TER. C.P.) Il reato è applicabile qualora un soggetto, per procurare un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso.

RICETTAZIONE DI BENI CULTURALI (ART. 518-QUATER C.P.) Tale fattispecie reato si realizza quando un soggetto acquista, riceve od occultata beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI (ART. 518-SEXIES C.P.) Tale reato si configura qualora beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, siano sostituiti o trasferiti, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

FALSIFICAZIONE IN SCRITTURA PRIVATA RELATIVA A BENI CULTURALI (ART. 518-OCTIES C.P.) Il reato è applicabile quando un soggetto "forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occultata una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza".

VIOLAZIONI IN MATERIA DI ALIENAZIONE DI BENI CULTURALI (ART. 518-NOVIES C.P.) La fattispecie reato si configura in uno dei seguenti casi:

- un soggetto, senza la prescritta autorizzazione, aliena beni culturali;
- un soggetto, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

IMPORTAZIONE ILLECITA DI BENI CULTURALI (ART. 518-DECIES C.P.) Il reato è applicabile nei casi in cui un soggetto importi beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato.

USCITA O ESPORTAZIONE ILLECITE DI BENI CULTURALI (ART. 518-UNDECIES C.P.) Tale reato si applica quando un soggetto "trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione".

DISTRUZIONE, DISPERSIONE, DETERIORAMENTO, DETURPAMENTO, IMBRATTAMENTO E USO ILLECITO DI BENI CULTURALI O PAESAGGISTICI (ART. 518-DUODECIES C.P.) Il reato è applicabile nei casi in cui un soggetto distrugga, disperda, deteriori o renda in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri ovvero deturpi o imbratti beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destini beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (ART. 518-TERDECIES C.P.) Il reato si configura qualora un soggetto commetta fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura. In considerazione dell'attività svolta da Fondazione e della sua struttura interna, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuate le seguenti categorie di operazioni e la attività a rischio nelle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dagli artt. 25 septiesdecies e 25 duodevices del Decreto:

- utilizzo delle risorse della Fondazione con particolare riguardo a lasciti, donazioni e beni di potenziale rilievo culturale;
- attività di conservazione di documentazione della Fondazione;
- attività di gestione/organizzazione di attività inerenti lavori di ristrutturazione/manutenzione di beni immobili di proprietà o comunque detenuti.

G.2 Principi di comportamento e controllo delle principali aree di rischio

Coerentemente con i principi di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D. Lgs.231/2001 e al Codice di Comportamento, tutti i Destinatari del Modello è fatto divieto di:

- impossessarsi e/o appropriarsi indebitamente di beni mobili aventi rilevanza artistico-culturale presenti presso immobili a qualsiasi tipo detenuti dalla Fondazione o di cui la Fondazione viene in possesso;

- acquistare, ricevere od occultare beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque intromettersi nel farli acquistare, ricevere od occultare;
- sostituire o trasferire beni culturali presenti e/o rinvenuti presso luoghi di competenza della Fondazione e provenienti da delitto non colposo, o comunque effettuare delle attività volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene;
- elaborare una scrittura privata falsa in relazione ad un bene avente rilevanza artistico-culturale presente e/o rinvenuto presso siti di competenza della Fondazione;
- alterare, distruggere, sopprimere od occultare una scrittura privata vera connessa ad un bene avente rilevanza artistico-culturale presente e/o rinvenuto presso siti della Fondazione;
- alienare un bene avente carattere artistico-culturale presente e/o rinvenuto presso siti della Fondazione;
- trasferire all'estero un bene mobile di rilevanza artistico-culturale presente e/o rinvenuto presso siti della Fondazione;
- deteriorare, danneggiare o distruggere eventuali beni culturali presenti e/o rinvenuti presso siti della Fondazione;
- compiere atti di devastazione e/o saccheggiare beni aventi rilevanza artistico-culturale presenti e/o rinvenuti presso siti della Fondazione;
- compiere atti di contraffazione, alterazione o riproduzione di beni aventi rilevanza artistico-culturale presenti e/o rinvenuti presso siti della Fondazione.

In coerenza con il Codice Etico e le procedure aziendali, i medesimi hanno inoltre l'obbligo di:

- condurre, in fase di accesso presso un immobile, le opportune valutazioni e rilievi del caso al fine di individuare eventuali beni aventi carattere artistico-culturale, tracciando in forma scritta le risultanze delle indagini condotte;
- intraprendere le misure cautelative richieste al fine di preservare l'integrità e l'incolumità dei beni culturali eventualmente presenti e/o rinvenuti;
- assicurarsi che il personale operante presso la Fondazione sia adeguatamente informato e formato sulle modalità di esecuzione dei lavori in presenza di beni aventi rilevanza artistico-culturale;
- segnalare tempestivamente alle autorità competenti la presenza di beni culturali rinvenuti nello svolgimento delle attività progettuali e precedentemente non rilevati;
- comunicare tempestivamente eventuali anomalie e/o elementi sospetti che coinvolgano i beni artistico-culturali presenti e/o rinvenuti.

SEZIONE H - Altri reati

Come già esposto nella parte generale del presente Modello, in relazione alle attività svolte da Fondazione e dall'analisi delle risposte fornite in sede di intervista, è emerso che appare remoto e, pertanto, non concretamente ipotizzabile il rischio relativo alla commissione dei seguenti reati:

1. indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24 del Decreto);
2. delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto);

3. peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25 del Decreto)
4. reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto);
5. delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis1 del Decreto);
6. alcune fattispecie di reati societari (art. 25-ter del Decreto);
7. delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo stipulata a New York il 09.12.1999 (art. 25-quater del Decreto);
8. reati contro la personalità individuale e contro la vita e l'incolumità individuale e pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (artt. 25-quinquies e 25-quater.1 del Decreto);
9. reati relativi all'abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 25-sexies del Decreto ed art. 187-quinquies T.U.F.);
10. reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene nella salute sul lavoro (art. 25-septies del Decreto);
11. reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto);
12. delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies-1 del Decreto);
13. reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto);
14. delitti in materia di impiego di cittadini il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto).
15. razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto);
16. frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi di azzardo esercitati a mezzo apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del Decreto);
17. reati tributari ed in specifico: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di documenti contabili, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione (art. 25-quinquiesdecies del Decreto)
18. contrabbando (art. 25-sexiesdecies del Decreto).

Di conseguenza, almeno per il momento, non si ritiene opportuno prevedere principi di comportamento e controllo ulteriori rispetto alle regole generali evidenziate all'inizio della presente parte speciale. Si ritiene che tali reati non siano sensibili rispetto alla Fondazione come tale, considerata la ridotta pianta organica, la sostanziale assenza di turn-over dei dipendenti e i profili dei dipendenti impiegati; tuttavia si ritiene che i soggetti operanti per la Fondazione in base a contratti di appalto e/o di servizi possano potenzialmente avvalersi di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

La Fondazione, pertanto, procede ad applicare particolari presidi sotto tale profilo, raccogliendo espresse dichiarazioni dai contraenti circa il non impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare e valutando di volta in volta se raccogliere autorizzazione alla visione dei documenti di assunzione dei soggetti impiegati.

ALLEGATO 1 – SISTEMA DISCIPLINARE ADOTTATO AI SENSI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231

DEFINIZIONI

Nel presente documento e nei relativi allegati le seguenti espressioni hanno il significato di seguito indicato:

- **"Attività a rischio di reato"**: il processo, l'operazione, l'atto, ovvero l'insieme di operazioni e atti, che possono esporre la Società al rischio di commissione di un Reato.
- **"CCNL"**: il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile ai dipendenti della Società il CCNL del commercio.
- **"Codice Etico"**: il documento, ufficialmente voluto e approvato dal vertice della Società quale esplicitazione della politica societaria, che contiene i principi generali di comportamento - ovvero, raccomandazioni, obblighi e/o divieti - a cui i Destinatari devono attenersi e la cui violazione è sanzionata.
- **"D. Lgs. 231/2001"** o **"Decreto"**: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, e successive modificazioni ed integrazioni.
- **"Destinatari"**: Organi dell'Ente, Dipendenti, mandatari, procuratori, *outsourcer* e altri soggetti con cui la Società entri in contatto nello svolgimento di relazioni d'affari.
- **"Dipendenti"**: tutte le persone fisiche che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato.
- **"Linee Guida"**: le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001, pubblicate dalle associazione di categoria, che sono state considerate ai fini della predisposizione ed adozione del Modello.
- **"Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001"** o **"Modello"**: il modello di organizzazione, gestione e controllo ritenuto dagli Organi Sociali idoneo a prevenire i Reati e, pertanto, adottato dalla Società, ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo, al fine di prevenire la realizzazione dei Reati stessi da parte del Personale apicale o subordinato, così come descritto dal presente documento e relativi allegati.
- **"Organi Sociali"**: il Consiglio di Amministrazione e/o il Collegio dei Revisori dell'Ente, in funzione del senso della frase di riferimento.
- **"Organismo di Vigilanza"** od **"OdV"**: l'Organismo previsto dall'art. 6 del Decreto Legislativo, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché sull'aggiornamento dello stesso.
- **"Personale"**: tutte le persone fisiche che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro, inclusi i lavoratori dipendenti, interinali, i collaboratori, gli *"stagisti"* ed i liberi professionisti che abbiano ricevuto un incarico da parte della Società.
- **"Personale Apicale"**: i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a) del Decreto, ovvero i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; in particolare, i membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente, gli eventuali institori e i procuratori.
- **"Personale sottoposto ad altrui direzione"**: i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lett. b) del Decreto, ovvero tutto il Personale che opera sotto la direzione o la vigilanza del Personale Apicale.
- **"Reati"** o il **"Reato"**: l'insieme dei reati, o il singolo reato, richiamati dal D. Lgs. 231/2001 (per come eventualmente modificato ed integrato in futuro).
- **"Sistema Sanzionatorio e Disciplinare"**: l'insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione delle regole procedurali e comportamentali previste dal Modello.
- **"Ente"**: Fondazione Crosina Sartori Cloch.

PREMESSA

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto nel nostro ordinamento un sistema sanzionatorio che prefigura forme di responsabilità amministrativa degli enti per i Reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da Personale Apicale o da Personale sottoposto ad altrui direzione.

In tali casi, la responsabilità dell'Ente è esclusa qualora si riesca a dar prova dell'adozione e dell'efficace attuazione, prima della commissione del Reato, di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Tali modelli consistono in regole e misure operative o tecnologiche (ovvero in Protocolli) che devono essere rispettate dal personale, in quanto finalizzate ad impedire la realizzazione dei Reati.

La violazione o l'aggiramento del Modello e/o dei Protocolli espongono, o possono esporre, le persone fisiche a responsabilità di natura penale e l'Ente a gravi responsabilità di natura amministrativa che possono comprometterne la sussistenza.

Elemento necessario, ovvero richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza, per garantire l'efficacia e l'effettività dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, di cui al D. Lgs. 231/2001, è la previsione di uno specifico Sistema Disciplinare, che scatti allorché il Personale e i Destinatari violino le disposizioni previste dal Modello Organizzativo.

OBIETTIVO

L'Ente intende conformare la propria politica al rispetto dei principi previsti dal Codice Etico, con ciò palesando la propria estraneità a politiche o comportamenti scorretti o illeciti. Tale politica è declinata dal Modello che disciplina gli aspetti attinenti l'organizzazione e la gestione aziendale ed il controllo. Il Modello è stato istituito ed è continuamente monitorato e aggiornato da parte dell'Ente e dei relativi organi a ciò preposti.

Il rispetto del Modello e dei relativi Protocolli è pertanto di importanza fondamentale per lo sviluppo sano dell'Ente al riparo da gravi rischi di natura legale.

Il presente documento formalizza e costituisce il Sistema Disciplinare previsto dal Modello per garantire il rispetto del Modello stesso e dei relativi Protocolli e l'estraneità dell'Ente da pratiche illecite e scorrette. L'obiettivo del Sistema Disciplinare è quello di scoraggiare pratiche scorrette e/o illecite da parte del Personale dell'Ente e degli altri Destinatari, punendo comportamenti che integrano la violazione del Modello e dei Protocolli tesi a garantire un corretto e lecito comportamento nello svolgimento delle prestazioni lavorative o contrattuali.

Il Sistema Disciplinare si attiva anche nel caso di violazione di alcune procedure aziendali che, pur non prefigurando ipotesi di reato ai sensi del D. Lgs. 231/01, sono da considerarsi rilevanti per i riflessi tecnico organizzativi, legali, economici o reputazionali dell'Ente. In particolare, rientrano nel perimetro di applicazione del Sistema Disciplinare le procedure operative collegate a normative di riferimento per il settore di attività in cui opera l'Ente, nonché le procedure che regolamentano i processi "core", così come classificati dall'Ente.

Infine, il Sistema Disciplinare si attiva anche nel caso di mancata esecuzione dei controlli di primo livello da parte delle unità organizzative responsabili di tali controlli, ritenuti dall'Ente, essenziali per la prevenzione dei rischi e l'intercettazione di anomalie nell'esecuzione dei processi aziendali.

Il presente Sistema Disciplinare integra, per gli aspetti rilevanti ai fini del Decreto, e non sostituisce il più generale sistema sanzionatorio e disciplinare inerente i rapporti tra datore di lavoro e dipendente, così come disciplinato dalla normativa giuslavoristica.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Sistema Disciplinare si inquadra nell'ambito dei più generali obblighi - previsti dagli articoli 2104, 2105, 2106 e 2118 e 2119 del Codice Civile - di diligenza ed obbedienza del lavoratore nonché nei poteri - del datore di lavoro - di predisporre e attuare appositi strumenti di tipo disciplinare, così come integrati da CCNL dei dipendenti di aziende del Commercio, dei servizi e del terziario e dallo Statuto dei Lavoratori.

Il Sistema Disciplinare deve prevedere sanzioni commisurate alla gravità dell'infrazione commessa e deve rispettare le disposizioni contenute nello Statuto dei Lavoratori¹ e nel vigente CCNL dei dipendenti di aziende del Commercio, dei servizi e del terziario.

Pertanto, i soggetti potenzialmente destinatari dei provvedimenti disciplinari sono principalmente il Personale Apicale e il Personale sottoposto ad altrui direzione.

Tra i suddetti soggetti devono ricomprendersi quelli indicati dagli articoli 2094 e 2095 del Codice Civile - prestatori di lavoro subordinato - e, ove non ostino imperative norme di legge, tutti i "portatori di interesse"² della Società.

Si ricorda che il presente Sistema Disciplinare integra, per gli aspetti rilevanti ai fini del Decreto, e non sostituisce il più generale sistema sanzionatorio e disciplinare inerente ai rapporti tra datore di lavoro e dipendente, così come disciplinato dalla normativa giuslavoristica pubblica e privata.

RESPONSABILITÀ DI APPLICAZIONE

L'Ente è responsabile della formalizzazione, applicazione e revisione del presente Sistema Disciplinare.

¹ Articolo 7, Legge 300/1970.

² "Portatori di interesse" ovvero amministratori e collaboratori.

Inoltre, nell'ambito del Modello, l'Organismo di Vigilanza (previsto dagli articoli 6 e 7 del Decreto) ha compiti di vigilanza sulla corretta applicazione del modello con specifiche funzioni di supervisione per quanto concerne quelle infrazioni che possano incidere sulla funzionalità del Modello stesso.

A tal proposito, nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto dei Lavoratori, l'Organismo di Vigilanza avrà diritto ad essere informato di eventuali irrogazioni di sanzioni e potrà fornire sue valutazioni in merito all'accaduto, senza vincolo alcuno - in relazione a termini o decisioni - per la funzione aziendale preposta alla decisione e all'irrogazione della sanzione.

Inoltre, il Sistema Disciplinare potrà attivarsi anche su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza alle funzioni preposte all'istruttoria e all'irrogazione delle sanzioni.

MODALITÀ OPERATIVE

Nel presente capitolo vengono descritte le modalità operative per l'applicazione del Sistema Disciplinare in funzione delle diverse tipologie di Destinatari e delle differenti sanzioni disciplinari.

Lavoratori subordinati

Con riguardo ai Dipendenti non dirigenti occorre rispettare i limiti connessi al potere sanzionatorio imposti dall'articolo 7 della legge n. 300/1970 (c.d. "Statuto dei lavoratori") e dal CCNL, sia per quanto riguarda le sanzioni applicabili (che in linea di principio risultano "tipizzate" in relazione al collegamento con specificati indebiti disciplinari) sia per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere.

L'Ente ritiene che il Sistema Disciplinare correntemente applicato nell'Ente, in linea con le previsioni di cui al vigente CCNL, sia munito dei prescritti requisiti di efficacia e deterrenza.

Il mancato rispetto e/o la violazione dei principi generali del Modello, del Codice Etico e dei Protocolli, ad opera di Dipendenti non dirigenti dell'Ente, costituiscono quindi inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e illecito disciplinare.

Con riferimento alle sanzioni applicabili, si precisa che esse saranno adottate ed applicate nel pieno rispetto delle procedure previste dalle normative collettive nazionali ed aziendali applicabili al rapporto di lavoro. In particolare, per il personale dipendente non dirigente, saranno applicate le sanzioni di cui al CCNL (biasimo inflitto verbalmente, biasimo inflitto per iscritto, multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione, sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10, licenziamento disciplinare), nei seguenti termini.

A) Richiamo verbale

- Lieve inosservanza delle norme di comportamento del Codice Etico aziendale e dei Protocolli previsti dal Modello;
- Lieve inosservanza delle Procedure Aziendali e/o del Sistema dei Controlli Interni;
- Tolleranza di lievi inosservanze o irregolarità commesse da propri sottoposti o da altri appartenenti al personale ai sensi del Modello, dei Protocolli, del Sistema dei Controlli Interni e delle Procedure Aziendali.

Si ha "**lieve inosservanza**" nei casi in cui le condotte non siano caratterizzate da dolo o colpa grave e non abbiano generato rischi di sanzioni o danni per l'Ente.

B) Richiamo per iscritto

- Inosservanza colposa delle norme di comportamento del Codice Etico aziendale e dei Protocolli previsti dal Modello;
- Inosservanza colposa delle Procedure Aziendali e/o del Sistema dei Controlli Interni;
- Tolleranza di inosservanze colpose commesse da propri sottoposti o da altri appartenenti al personale ai sensi del Modello, dei Protocolli, del Sistema dei Controlli Interni e delle Procedure Aziendali;
- Mancato adempimento a richieste di informazione o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza, salvo giustificazioni motivate.

Si ha "**inosservanza colposa**" nei casi in cui le condotte non siano caratterizzate da dolo o abbiano generato potenziali rischi di sanzioni o danni per la Società.

C) Multa in misura non eccedente l'importo di 3 ore della normale retribuzione globale

- Mancanze punibili con le precedenti sanzioni, quando per circostanze obiettive, per conseguenze specifiche o per recidività, rivestano maggiore importanza;
- Inosservanza ripetuta o grave delle norme di comportamento del Codice Etico aziendale e dei Protocolli previsti dal Modello;
- Inosservanza ripetuta o grave delle Procedure Aziendali e/o del Sistema dei Controlli Interni;
- Omessa segnalazione o tolleranza di inosservanze gravi commesse da propri sottoposti o da altri appartenenti al personale ai sensi del Modello, dei Protocolli, del Sistema dei Controlli Interni e delle Procedure Aziendali;
- Ripetuto inadempimento a richieste di informazione o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza, salvo giustificazioni motivate.

D) Sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a tre giorni

- Nei confronti di lavoratori/lavoratrici che nel violare le procedure interne previste dal Modello o dai regolamenti aziendali o dal Codice Etico, arrechi danno alla Fondazione o il lavoratore/lavoratrice che sia recidivo per la seconda volta nel quinquennio nelle mancanze di cui ai punti che precedono.

E) Sospensione dal servizio con mantenimento della retribuzione per lavoratori sottoposti a procedimento penale ex D. Lgs. 231/2001

Nei confronti di lavoratori/lavoratrici sottoposti ad indagini preliminari ovvero sottoposti ad azione penale per un Reato, l'Ente può disporre, in ogni fase del procedimento penale in atto, l'allontanamento dal servizio del soggetto interessato per motivi cautelari.

L'allontanamento dal servizio deve essere reso noto per iscritto al lavoratore/lavoratrice interessato e può essere mantenuto dall'Ente per il tempo dalla medesima ritenuto necessario ma non oltre il momento in cui sia divenuto irrevocabile la decisione del giudice penale.

Il lavoratore/lavoratrice allontanato dal servizio conserva per il periodo relativo il diritto all'intero trattamento economico ed il periodo stesso è considerato servizio attivo per ogni altro effetto previsto dal CCNL.

F) Licenziamento per giusta causa

Notevole violazione (dolosa o con colpa grave) delle norme di comportamento previste dal Modello, dal Codice Etico, dai relativi Protocolli e dalle Procedure aziendali, tali da provocare grave nocimento morale o materiale all'Ente e tali da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea, quale l'adozione di comportamenti che integrano uno o più Reati o fatti illeciti che rappresentino presupposti dei Reati, ovvero a titolo di esempio:

- a. Infrazione dolosa delle norme aziendali emanate ai sensi del D. Lgs. 231/2001 di gravità tale, o per la dolosità del fatto o per i riflessi penali o pecuniari o per la recidività o per la sua particolare natura, da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro, e da non consentire comunque la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto stesso;
- b. Compimento doloso di atti non dovuti od omissione di atti dovuti ai sensi del Modello o dei relativi Protocolli, che abbia causato, al termine di un processo giudiziario, la condanna dell'Ente a pene pecuniarie e/o interdittive per aver compiuto i reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- c. Infrazione dolosa di Procedure Aziendali e/o del Sistema dei Controlli Interni di gravità tale, o per la dolosità del fatto o per i riflessi tecnico organizzativi, legali, economici o reputazionali o per la recidività o per la sua particolare natura, da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro, è da non consentire comunque la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto stesso.

Dirigenti

In caso di violazione, da parte dei dirigenti, dei principi generali del Modello, del Codice Etico e degli altri Protocolli, l'Ente provvederà ad assumere nei confronti dei responsabili i provvedimenti ritenuti idonei in funzione del rilievo e della gravità delle violazioni commesse, anche in considerazione del particolare vincolo fiduciario sottostante al rapporto di lavoro tra l'Ente e il lavoratore con qualifica di dirigente.

Nei casi di in cui le violazioni siano caratterizzate da colpa grave, sussistente laddove siano disattesi Protocolli impeditivi dei Reati, o siano posti in essere comportamenti tali da ravvisare una grave infrazione alla disciplina e/o alla diligenza nel lavoro tali da far venire meno radicalmente la fiducia dell'Ente nei confronti del dirigente, l'Ente potrà

procedere alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro, ovvero all'applicazione di altra sanzione ritenuta idonea in relazione alla gravità del fatto.

Nel caso in cui le violazioni siano caratterizzate da dolo, per esempio in caso di raggirio dei Protocolli, l'Ente procederà alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro senza preavviso ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile e del CCNL. Ciò in quanto il fatto stesso deve considerarsi essere stato posto in essere contro la volontà dell'Ente nell'interesse o a vantaggio del dirigente e/o di terzi.

Graduazione delle sanzioni

Le sanzioni vengono graduate in modo tale da consentire il rispetto del principio di proporzionalità tra la violazione rilevata e la sanzione inflitta. La scelta della sanzione (per tipologia ed entità) viene effettuata in base a criteri che tengano in considerazione:

- a) l'intenzionalità del comportamento (condotta dolosa) o il grado di negligenza, imprudenza, imperizia (condotta colposa);
- b) il danno arrecato alla Fondazione anche in termini di conseguenze negative esterne;
- c) il comportamento complessivo del soggetto, anche in relazione ad eventuali precedenti disciplinari; d) le mansioni svolte ed i poteri attribuiti.

È fatta salva la facoltà per la Fondazione di chiedere al lavoratore il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle procedure e regole comportamentali contenute nel Modello, nei regolamenti da esso richiamati o nel Codice dei valori e dei Comportamenti.

Lavoratori autonomi e collaboratori dell'ente

Per quanto concerne le figure dei lavoratori autonomi e dei collaboratori dell'Ente, le violazioni o l'aggiramento del Modello, del Codice Etico e/o dei Protocolli rappresentano un grave inadempimento nell'esecuzione dei contratti. Si richiamano pertanto le disposizioni dell'articolo 1453 e seguenti del codice civile in relazione alla risolvibilità del contratto per inadempimento.

Conseguentemente, in tutti i rapporti nei confronti di tali soggetti devono prevedersi, laddove possibile, specifiche clausole risolutive all'interno dei contratti di fornitura e collaborazione, nonché clausole di risarcimento del danno e manleva.

Amministratori e revisori

In caso di realizzazione di fatti di Reato o di violazione del Codice Etico, del Modello e/o relativi Protocolli da parte del Consiglio di Amministrazione o dei Revisori dell'Ente, l'Organismo di Vigilanza informerà il Consiglio di Amministrazione e l'intero Collegio dei Revisori, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative.

Se del caso, l'Ente agirà per il risarcimento del danno.

Membri dell'Organismo di Vigilanza

In caso di realizzazione di fatti di Reato o di violazione del Codice Etico, del Modello e/o relativi Protocolli da parte dei membri dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio dei Revisori, provvederà ad assumere le opportune iniziative in base alla gravità dell'accaduto.

In casi di gravi violazioni non giustificate e/o non ratificate dal Consiglio di Amministrazione, il fatto potrà considerarsi giusta causa per la revoca dell'incarico, salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dai contratti in essere (lavoro, fornitura, ecc.). Si considera grave violazione non giustificata la realizzazione di fatti di Reato da intendersi come la realizzazione di condotte di cui ai Reati.

DISTRIBUZIONE

Conformemente all'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori, il presente Sistema Disciplinare deve essere portata a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in locali del luogo di lavoro accessibili a tutto il Personale.

Oltre al rispetto di obblighi di affissione, unitamente al Codice Etico, il presente Sistema Disciplinare deve essere divulgato nel corso di opportune sessioni informative dirette a tutti i Destinatari.

ALLEGATO 2 – ANALISI DEL RISCHIO – PROCESSI SENSIBILI

Processi sensibili

In relazione al disposto dell'art. 24 del D. Lgs. n. 231/2001 – *indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica a danno dello Stato o di un ente pubblico* – esiste un'area di rischio con riferimento ai reati di malversazione a danno dello Stato (art. 316 *bis* cp); di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 *ter* cp); di truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 cp); di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* cp); di frode informatica (art. 640 *ter* cp).

Con riferimento al gruppo di reati previsti dall'art. 24 *bis* del D. Lgs. n. 231/2001 – *delitti informatici e trattamento illecito dei dati* – esiste un'area di rischio con riferimento a tutti i reati informatici, tranne quello previsto dall'art. 640 *quinquies* cp, in quanto la FEM non presta servizi di certificazione di firma elettronica; anche in tal caso si tratta di rischio "diffuso".

In relazione al disposto dell'art. 24 *ter* del D. Lgs. n. 231/2001 – *delitti di criminalità organizzata* – esiste un'area di rischio con riferimento al reato di associazione a delinquere (art. 416 cp). La formulazione particolarmente ampia della norma incriminatrice (che punisce tre o più persone che si associano allo scopo di commettere più delitti) induce a ritenere che il rischio della commissione del reato associativo caratterizzi sostanzialmente ogni comunità di persone. Va invece escluso il rischio della commissione dei reati di associazione per delinquere diretta a commettere taluno dei delitti indicati agli artt. 600, 601, 602 cp e 12, comma 3 *bis* del D. Lgs. n. 286/1998 (art. 416, comma 6 cp); di associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* cp); di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* cp); di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 cp); dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 *bis* cp ovvero al fine di agevolare le attività delle associazioni previste da tale articolo; di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. n. 309/1990); dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), n. 5 cpp.

In relazione al disposto dell'art. 25 del D. Lgs. n. 231/2001 – *concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione* – esiste un'area di rischio con riferimento ai reati di corruzione e istigazione alla corruzione commessi dai privati (artt. 321, 322, commi 1 e 2 cp). Nello svolgimento delle proprie mansioni, infatti, il Presidente/Direttore ha contatto frequente con soggetti che rivestono la qualifica pubblicistica.

Quanto ai reati propri dei Pubblici Ufficiali o degli Incaricati di Pubblico Servizio, esiste una situazione di rischio altresì con riferimento ai reati propri di corruzione (artt. 318; 322, commi 3 e 4; 319 e 319 *ter* cp) e concussione (art. 317 cp). La Fondazione agisce quale soggetto pubblico in relazione alla procedura di selezione del personale; attribuisce vantaggi economici; applica inoltre la disciplina pubblicistica in materia di appalti.

In relazione al disposto dell'art. 25 *ter*, comma 1 lett. s *bis*) – *corruzione tra privati* – esiste un'area di rischio con riferimento al reato di cui agli artt. 2635, comma 3 e 2635 bis cc. Tali disposizioni puniscono (anche sotto forma di tentativo) chi dà o promette denaro o altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla

redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società affinché questi, a seguito della dazione o della promessa, compiano od omettano atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

In relazione al disposto dell'art. 25 bis del D. Lgs. n. 231/2001 – falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento – esiste un'area di rischio solo con riferimento al reato di spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 cp). L'uso del contante, infatti, è evenienza possibile, benché rara. Non sussiste, invece, il rischio della commissione degli altri reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 cp); di alterazione di monete (art. 454 cp); di contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 cp); di fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 cp); di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 cp); di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 cp); di alterazione di monete (art. 454 cp). Quanto ai valori di bollo, essi non vengono utilizzati dalla Presidenza e quindi non sussiste il rischio legato ai reati di uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 cp) e di falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 cp). Non sussiste nemmeno il rischio di commissione dei reati di contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni contraffatti (art. 473 cp) e di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cp), in quanto le condotte criminose non sono riferibili alle attività istituzionali della Presidenza.

In relazione al disposto dell'art. 25 bis1 del D. Lgs. n. 231/2001 – delitti contro l'industria e il commercio – non si ritiene sussistente il rischio della commissione dei reati ivi previsti, che consistono in: turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 cp); frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cp); vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 cp); vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cp); fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter cp); contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater cp); illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis cp) e frodi contro le industrie nazionali (art. 514 cp). Trattasi, infatti, di reati volti a tutelare l'esercizio dell'industria e del commercio, che non sono attività di pertinenza della Presidenza.

In relazione al disposto dell'art. 25 ter del D. Lgs. n. 231/2001 – reati societari – esiste un'area di rischio con riferimento ai reati di false comunicazioni sociali (art. 2621 cc) e di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 cc). L'approvazione dei bilanci è, infatti, competenza del Consiglio di amministrazione (art. 8, comma 1, lett. f) dello Statuto), che viene coadiuvato dalla Ripartizione Contabilità, Finanza e Controllo. Non sussiste, invece, il rischio della commissione dei reati di impedito controllo (art. 2625 cc); formazione fittizia del capitale (art. 2632 cc); indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cc); illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cc); illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cc);

operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cc); indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cc); illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cc); omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 *bis* cc); ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cc). Trattasi, infatti, di reati posti a tutela del capitale sociale (del quale la Fondazione non è dotata) oppure che presuppongono forme di controllo assembleari (l'illecita influenza sull'assemblea) o pubbliche (l'ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza) assenti nella Fondazione. Non sussiste poi un'area di rischio con riferimento al reato di agiotaggio (art. 2637 cc), in ragione del fatto che non vi sono strumenti finanziari relativi a società o consorzi partecipati dalla Fondazione.

In relazione al disposto dell'art. 25 *quater* del D. Lgs. n. 231/2001 – *delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico* – non sussiste alcun apprezzabile rischio con riferimento a tali reati, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.

In relazione al disposto dell'art. 25 *quater*1 del D. Lgs. n. 231/2001 – *pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili* – non sussiste alcun apprezzabile rischio con riferimento alla commissione del reato di cui all'art. 583 *bis* cp.

In relazione al disposto dell'art. 25 *quinquies* del D. Lgs. n. 231/2001 – *delitti contro la personalità individuale* – non sussiste alcun apprezzabile rischio con riferimento alla commissione dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cp); tratta di persone (art. 601 cp); acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 cp); prostituzione minorile (art. 600 *bis* cp), pornografia minorile (art. 600 *ter* cp) e detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* cp) anche se materiale pornografico virtuale (art. 600 *quater*1. cp); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* cp); adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* cp). Da un lato si tratta di reati difficilmente configurabili nell'ambito dell'esercizio di un'impresa lecita; dall'altro non pare ipotizzabile che alcuno di tali reati, benché eventualmente posto in essere da un soggetto afferente alla Fondazione, possa essere commesso nell'"interesse" o a "vantaggio" della Fondazione. Non sussiste rischio, apprezzabile, connesso alla commissione del reato d'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603 *bis* c.p. (ridefinito e introdotto come reato-presupposto dalla L. n. 199 del 29.10.2016).

In relazione al disposto dell'art. 25 *sexies* del D. Lgs. n. 231/2001 – *abusi di mercato* – non sussiste alcun apprezzabile rischio con riferimento alla commissione dei reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla Parte V, Titolo I *bis*, Capo II, del Testo Unico di cui al D. Lgs. n. 58/1998, in quanto la FEM non opera in mercati regolamentati.

In relazione al disposto dell'art. 25 *septies* del D. Lgs. n. 231/2001 – *omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro* – esiste un'area di rischio con riferimento ai reati di cui agli artt. 589 e 590, comma 3 cp. Sebbene la Fondazione abbia una dotazione organica limitata e prevalentemente adibita ad attività amministrative e d'ufficio e sebbene l'unico soggetto adibite ad attività di manutenzione non svolga di fatto lavori manuali ma sia deputato a coordinare ed organizzare i medesimi in quanto svolti da fornitori terzi, sussiste comunque il rischio per lo stesso in quanto presente a vario titolo in fase di

attività. Inoltre sussiste un ampio rischio di interferenze per lo svolgimento costante di attività da parte di terzi su immobili di proprietà con conseguente necessità di grande attenzione a tutta la documentazione imposta dalla normativa di riferimento (es. DUVRI – POS).

In relazione al disposto dell'art. 25 *octies* del D. Lgs. n. 231/2001 – *ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio* – esiste un'area di rischio con riferimento ai reati di ricettazione (art. 648 cp); riciclaggio (art. 648 *bis* cp); impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* cp) ed autoriciclaggio (art. 648 *ter*¹ cp) in quanto il Consiglio di amministrazione e conseguentemente il Presidente provvedono all'acquisto o alla vendita di beni mobili ed immobili e approvano i piani pluriennali e di investimento.

In relazione al disposto dell'art. 25 *decies* del D. Lgs. n. 231/2001 – *induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria* – esiste un'area di rischio con riferimento al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* cp). Il Presidente è il rappresentante legale della FEM sia di fronte a terzi sia in giudizio.

In relazione al disposto dell'art. 25 *undecies* del D. Lgs. n. 231/2001 – *reati ambientali* – esiste un'area di rischio con riferimento ai reati ambientali, concentrata nell'area di manutenzione/gestione immobili.

In relazione al disposto dell'art. 25 *duodecies* del D. Lgs. n. 231/2001 – *impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare* Non può sussistere il rischio della commissione del reato di cui all'art. 22, comma 12 *bis* del D. Lgs. n. 286/1998. Si ritiene, tutta via, di assumere un presidio in relazione alla possibile commissione del reato da parte di soggetti che svolgono attività per la Fondazione in base a contratto di appalto o di servizi.

In relazione a quanto previsto dagli artt. 24, 25, 25 *ter* e 25 *septies* del Decreto ed in riferimento alle modalità di presumibile realizzazione dei comportamenti illeciti considerati dal Decreto stesso nelle norme citate, il Modello individua le attività che possono comportare il rischio della realizzazione dei seguenti reati (nel seguente elenco con Azienda" si devono intendere sia i soggetti in posizione apicale, che quelli subordinati, qualora il fatto sia nell'interesse o vantaggio dell'Azienda):

REATI DI CUI ALLA SEZIONE A (REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CONTROL IL PATRIMONIO)

1. **Malversazione a danno dello Stato** (art. 316 bis c.p.), nel caso in cui l'Azienda, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destini alle predette finalità.
2. **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato** (art. 316 ter c.p.), nel caso in cui l'Azienda, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640 bis c.p., mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegua indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre agevolazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità Europee.
3. **Truffa** (art. 640, c. II, n. 1 c.p.), nel caso in cui l'Azienda, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico.
4. **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** (art. 640 bis c.p.), se essa riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee.
5. **Frode informatica** (art. 640 ter c.p.), nel caso in cui l'Azienda, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico telematico o ad esso pertinenti, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico. Ai sensi del comma 3, la pena è incrementata se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.
6. **Corruzione per l'esercizio della funzione** (art. 318 c.p.), che è costituita dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceva indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.
7. **Istigazione alla corruzione** (art. 322 c.p.)

Comma 1: nel caso in cui l'Azienda offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata;

Comma 2: nel caso in cui l'offerta o la promessa sia fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, sempre qualora l'offerta o la promessa non sia accettata;

- Comma3:** nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri;
- Comma 4:** nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per finalità indicate all'art, 319;
8. **Concussione** (art. 317 c.p.), qualora un pubblico ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.
 9. **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio** (art. 319 c.p.), qualora un pubblico ufficiale il quale, per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetti la promessa.
 10. **Corruzione in atti giudiziari** (art. 319 ter c.p.), è rappresentata dai fatti di corruzione, qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.
 11. **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio** (art. 320 c.p.), rappresentato dal fatto di cui all'art. 318 c.p. o di cui all'art. 319 c.p. qualora commessi da incaricato di un pubblico servizio.
 12. **Induzione indebita a dare o promettere utilità** (art. 319-quater), nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca a dare o a promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità.

REATI DI CUI ALLA SEZIONE B (REATI SOCIETARI)

13. **False comunicazioni sociali** (art. 2621 c.c.), nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, diretta ai soci o al pubblico, esponano fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione, ovvero omettano informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'Azienda o del Gruppo al quale essa appartiene, alterandola in modo sensibile e idoneo ad indurre in errore i Destinatari sulla predetta situazione. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dall'Azienda per conto di terzi.
14. **False comunicazioni sociali in danno dell'Azienda, dei soci o dei creditori** (art. 2622, c. I e III, c.c.), nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, con l'intenzione di ingannare il socio o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per gli altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'Azienda o

del Gruppo alla quale essa appartiene, alterandola in modo sensibile e idoneo a indurre in errore i Destinatari sulla predetta situazione cagionino un danno patrimoniale ai soci o ai creditori.

15. **Corruzione tra privati** (art. 2635, terzo comma c.c.), quando l'Azienda dia o prometta denaro o altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori o a persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza delle figure di cui sopra affinché compiano o omettano atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società;
16. **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** (art. 2638 c.c.), qualora gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori dell'Azienda o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero allo stesso fine occultino con mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima.

REATI DI CUI ALLA SEZIONE C (REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO)

17. **Omicidio colposo** (art. 589 c.p.), nel caso in cui l'Azienda nello svolgimento della propria attività, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa la morte di una persona.
18. **Lesioni personali colpose** (art. 590 c.p.), nel caso in cui l'Azienda nello svolgimento delle proprie attività, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa lesioni personali gravi o gravissime.

La lesione personale è grave:

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà di favella;

4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

REATI DI CUI ALLA SEZIONE D (REATI AMBIENTALI)

Inquinamento ambientale e Disastro ambientale (art. 452 bis e art. 452 quater c.p.), a seguito delle modifiche legislative apportate con la L. 68/2015 e con il D.Lgs. 21/2018, l'ente risponderà altresì per i reati di cui agli artt. 452 *bis* c.p. – inquinamento ambientale– e 452 *quater* c.p. – disastro ambientale–, anche se commessi per colpa (come previsto dall'art. 452 *quinqüies* c.p.); nonché per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'art. 452 *sexies* e per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'art. 452 *octies* (quando cioè l'associazione di cui all'art. 416 c.p. sia diretta in via esclusiva o concorrente allo scopo di commettere taluno dei delitti in materia ambientale, ovvero quando l'associazione di cui all'art. 416 *bis* sia finalizzata a commettere taluno dei delitti in materia ambientale ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale).

Il comma 2 dell'art. 25 *undecies* D. Lgs. n. 231/2011, estende inoltre agli enti la responsabilità per le violazioni di carattere penale previste nel D. Lgs. n. 152/2006.

Sono precisamente richiamate:

- a) le norme sanzionatorie in materia di scarichi di acque reflue industriali;
- b) le norme sanzionatorie in materia di rifiuti (gestione di rifiuti non autorizzata, bonifica dei siti, violazione degli obblighi di comunicazione e tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, traffico illecito di rifiuti, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti);
- c) le norme che sanzionano l'inquinamento di suolo, sottosuolo, acque superficiali ed acque sotterranee
- d) le norme sanzionatorie in materia di emissione in atmosfera.

Al comma 3, l'art. 25 *undecies* richiama i reati previsti dalla L. n. 150/1992, contenente la «*Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica*».

REATI DI CUI ALLA SEZIONE E (REATI INFORMATICI)

Art. 640-ter: Frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o *programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.*

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

Il delitto di frode informatica è commesso da "chiunque", alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno

615-ter: accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2. se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Risulta configurato il reato se, ad esempio: l'operatore è autorizzato ad accedere al sistema informatico, ma vi accede per sottrarre dati che non è autorizzato a prelevare; l'operatore non è autorizzato ad accedere al sistema informatico, e lo viola, anche senza prelevare dati privati della struttura.

Art. 615-quater: Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema

informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 euro. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

Sono punite le condotte di acquisizione, riproduzione, diffusione, comunicazione o consegna di mezzi volti ad introdursi abusivamente nel sistema informatico o telematico altrui.

Elemento soggettivo: dolo specifico

Art. 615-quinquies: Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

La norma sanziona condotte quali l'acquisizione, la produzione, la riproduzione, l'importazione, la diffusione, la comunicazione, la consegna, o la messa a disposizione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici. Elemento soggettivo: dolo specifico.

Art. 617-quater: Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

L'art. 617-quater disciplina l'intercettazione, l'impedimento o l'interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche. Viene sanzionato anche il fatto di colui che rivela "mediante qualsiasi mezzo d'informazione al pubblico" il contenuto delle comunicazioni sopra indicate. Le condotte di interruzione e impedimento consistono nel compimento di atti tecnicamente idonei, rispettivamente, a far cessare una comunicazione in corso e a impedire che una nuova abbia inizio.

Art. 617-quinquies: installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Art. 635-bis: danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni".

La norma sanziona colui il quale distrugge, altera, deteriora o cancella dati e programmi informatici altrui. Elemento soggettivo: dolo generico.

Art. 635-ter: danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

La fattispecie incrimina condotte dirette alla distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici di Stato o enti pubblici. La norma penale, dunque, è costruita sullo schema del tentativo ex art. 56 c.p. Elemento soggettivo: dolo generico.

635-quater: danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

La norma penale mira a punire chi distrugge, danneggia, rende totalmente o parzialmente inservibili o ostacola il funzionamento di sistemi informatici o telematici, attraverso le condotte di distruzione, deterioramento, cancellazione,

alterazione o soppressione di dati e programmi informatici (le condotte sanzionate dall'art. 635 bis c.p.), ovvero di introduzione o trasmissione di dati, informazioni o programmi.

Elemento soggettivo: dolo generico.

Art. 635-quinquies: danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

La norma tutela il bene giuridico del patrimonio, in relazione a sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. La fattispecie incriminatrice riproduce le condotte sanzionate dall'art. 635 quater, aventi ad oggetto sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. Elemento soggettivo: dolo generico.

REATI DI CUI ALLA SEZIONE F (DELITTI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE)

Art. 25-Novies: Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a bis) 171 terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171- septies 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174- quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

Art. 171: Diffusione abusiva opera dell'ingegno protetta

Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter, è punito con la multa da euro 51 [lire 100.000] a euro 2.065 [lire 4.000.000] chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

A-Bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

comma III: La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Art. 171-bis. Duplicazione abusiva, distribuzione, vendita software o banca dati

[I]. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

[II]. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171-ter. Duplicazione, diffusione abusiva brani musicali o film, cessione sistemi per violare pay tv

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato ;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell' autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all' articolo 102- quinquies , ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

[II]. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1 .

[III]. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

[IV]. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 36 del codice penale;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

[V]. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171-septies, Legge 22 aprile 1941, n. 633: Diffusione di software non autorizzati SIAE e di apparati di decodificazione

[I]. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 17, l. 18 agosto 2000, n. 248.

Art. 171-octies, Legge 22 aprile 1941, n. 633

[I]. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

[II]. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171-octies: Produzione e utilizzo per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

REATI DI CUI ALLA SEZIONE G (DELITTI IN MATERIA DI PATRIMONIO CULTURALE)

(art. 25 septiesdecies – art. 25 duodevicies)

FURTO DI BENI CULTURALI (ART. 518-BIS C.P.) Tale reato si realizza quando un soggetto si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri.

APPROPRIAZIONE INDEBITA DI BENI CULTURALI (ART. 518-TER. C.P.) Il reato è applicabile qualora un soggetto, per procurare un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso.

RICETTAZIONE DI BENI CULTURALI (ART. 518-QUATER C.P.) Tale fattispecie reato si realizza quando un soggetto acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI (ART. 518-SEXIES C.P.) Tale reato si configura qualora beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, siano sostituiti o trasferiti, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

FALSIFICAZIONE IN SCRITTURA PRIVATA RELATIVA A BENI CULTURALI (ART. 518-OCTIES C.P.) Il reato è applicabile quando un soggetto "forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza".

VIOLAZIONI IN MATERIA DI ALIENAZIONE DI BENI CULTURALI (ART. 518-NOVIES C.P.) La fattispecie reato si configura in uno dei seguenti casi:

- un soggetto, senza la prescritta autorizzazione, aliena beni culturali;
- un soggetto, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

IMPORTAZIONE ILLECITA DI BENI CULTURALI (ART. 518-DECIES C.P.) Il reato è applicabile nei casi in cui un soggetto importi beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato.

USCITA O ESPORTAZIONE ILLECITE DI BENI CULTURALI (ART. 518-UNDECIES C.P.) Tale reato si applica quando un soggetto "trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione".

DISTRUZIONE, DISPERSIONE, DETERIORAMENTO, DETURPAMENTO, IMBRATTAMENTO E USO ILLECITO DI BENI CULTURALI O PAESAGGISTICI (ART. 518-DUODECIES C.P.) Il reato è applicabile nei casi in cui un soggetto distrugga, disperda, deteriori o renda in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri ovvero deturpi o imbratti beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destini beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (ART. 518-TERDECIES C.P.) Il reato si configura qualora un soggetto commetta fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura.

ALLEGATO 3. IDENTIFICAZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Si possono indicare quali soggetti della PA i seguenti enti o categorie di enti:

- enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo quali: Ministeri, Camera e Senato, Dipartimento Politiche Comunitarie, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, Banca d'Italia, Consob, Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, Agenzia delle Entrate, ISVAP;
- Regioni;
- Province;
- Comuni;
- Comunità montane e loro consorzi e associazioni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- Ordini e Collegi Professionali;
- Azienda Sanitaria;
- Enti e Monopoli di Stato;
- Borsa Italiana Spa;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali: INPS, CNR, INAIL, INPDAP, INPDAP, PSTAT, ENASARCO;
- istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative.

Per "Pubblica Amministrazione", pertanto, si intendono tutti quei soggetti, privati e di diritto pubblico, che svolgano una "funzione pubblica", un "pubblico servizio" o un servizio di "pubblica necessità".

Per "funzione pubblica" si intendono le attività, disciplinate da norme di diritto pubblico, attinenti le funzioni legislative (Stato, Regioni ecc.), amministrative (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali, membri delle Authorities, dell'Antitrust, delle Camere di Commercio, ecc.), e giudiziarie (Giudici, Ufficiali Giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.),.

Per "Pubblico servizio" si intendono le attività di produzione di beni e di servizi di interesse generale ed assoggettate alla vigilanza di un'Autorità Pubblica, e quelle attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all'istruzione, alla libertà di comunicazione, ecc. in regime di concessione e/o di convenzione /Es. Enti Ospedalieri, INPS, INAIL, membri dei Consigli Comunali, Uffici Postali, Uffici Doganali, Ferrovie, Autostrade, Ente Fieristico, ecc.).

Per "servizio di pubblica necessità" si intendono le attività professionali il cui esercizio non è consentito senza previa autorizzazione amministrativa ed abilitazione da parte dello Stato (avvocato, notaio, medico, farmacista, ecc.) nel

momento in cui il pubblico per legge è tenuto ad avvalersene, ed altre attività, svolte dai privati, che presuppongono un'autorizzazione amministrativa (rivendita di tabacchi agenzie di cambio, ecc.).

Per completezza di seguito si riportano integralmente gli artt. 357, 358 e 359 c.p., dove sono definiti il "pubblico ufficiale", l'"incaricato di pubblico servizio" e le "persone esercenti un servizio di pubblica necessità".

Art. 357 c.p. – Nozioni di pubblico ufficiale

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una funzione di pubblica legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autorizzativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Art. 358 c.p. – Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Art. 359 c.p. – Nozione della persona esercente un servizio di pubblica necessità

Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:

1. i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi
2. i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della Pubblica Amministrazione.